

**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

126

FLORIANA COLAO

**UN DIRITTO
PER L'AGRICOLTURA**

ITINERARI GIURIDICO-ECONOMICI
NELLA TOSCANA DELL'OTTOCENTO

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI

PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA


fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOVENTISEIESIMO

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOVENTISEIESIMO

FLORIANA COLAO

UN DIRITTO PER L'AGRICOLTURA

Itinerari giuridico-economici nella Toscana dell'Ottocento

ISBN 9788828832447

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2021
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

*A Florio, Francesco e Marco, Carolin e Valentina, Caterina,
Maddalena, Martino*

PREMESSA

Questa ricerca è iniziata con l'invito di Fabrizio Callaioli ad un contributo sul codice rurale di Piombino del 1808. Dagli anni francesi — che vedevano i toscani confrontarsi con il code rural e il code civil — la ricerca si è estesa alla Toscana della Restaurazione, ai giuristi-economisti gravitanti attorno all'Accademia dei Georgofili alla ricerca di un diritto per l'agricoltura, incrocio di legislazione civile, economica, politica, tra eredità leopoldina e tempi nuovi. Un grazie non rituale agli amici che hanno letto la prima stesura di questo lavoro, prodighi di consigli, che ho cercato di seguire, Giulio Cianferotti, Alessandro Dani, Daniele Edigati, Paolo Nardi, Giacomo Pace Gravina, Paolo Passaniti, Bernardo Sordi; ringrazio inoltre Paolo Cappellini, per l'ospitalità in questa Collana.

UN'INTRODUZIONE E UNA CONCLUSIONE
L'ICONA DI PIETRO LEOPOLDO
PER UN DIRITTO AGRARIO « PROPRIO E DIVERSO »
NELLA TOSCANA DELL'OTTOCENTO

1. I giuristi all'Accademia dei Georgofili dal 'lungo' Settecento all'Ottocento. — 2. Le liberalizzazioni del Granduca che « nobilitò l'agricoltura ». — 3. La 'fortuna' della legislazione leopoldina nelle Raccolte di leggi, 'specchio della giustizia'. — 4. Il problema del codice rurale (e civile) dagli anni francesi alla Restaurazione (e all'Unità).

1. *I giuristi all'Accademia dei Georgofili dal 'lungo' Settecento all'Ottocento.*

Nel 1856 l'avvocato Marco Tabarrini rivendicava pubblicamente un non artificioso primato anche giuridico dell'Accademia dei Georgofili,

« Napoleone I imperatore, che a tutto pensava, non dimenticò l'Accademia dei Georgofili e nel 1808 volle che le fosse commesso l'esame del codice rurale » ⁽¹⁾.

In questi termini — ripresi da Arrigo Serpieri ⁽²⁾ e Giangastone

⁽¹⁾ M. TABARRINI, *Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo di sua esistenza...*, Firenze, Cellini, 1856, p. 38. Sull'avvocato e politico toscano cfr. ancora G. GENTILE, *Marco Tabarrini e la storia nazionale italiana*, in *Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo XIX*, Firenze, Le Monnier, 1922, pp. 301 ss.; in particolare sul Tabarrini giurista si può vedere F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino 2006, *ad nomen*.

⁽²⁾ « Basti questo ricordo: nel 1808 Napoleone I volle che all'Accademia fosse commesso l'esame del Codice Agrario dell'Impero »; cfr. A. SERPIERI, *Passato e avvenire dell'Accademia dei Georgofili*, in « *Atti della R. Accademia dei Georgofili* », 1927, p. XXVIII. Sui Georgofili cfr. già I. IMBERCIADORI, *Per la storia dell'Accademia dei Georgofili*

Bolla ⁽³⁾ — Tabarrini si riferiva ad un *Project de code rural* ⁽⁴⁾ mai varato, né in Francia né nei territori italiani ⁽⁵⁾, nè considerato in

in *Firenze capitale della cultura*, in « Atti dell'accademia dei Georgofili », 1988, pp. 57 ss.; in particolare sui giuristi costruttori di un « diritto nuovo » cfr.: I. IMBERCIADORI, *Agricoltura al tempo dei Lorena*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1989, pp. 113 ss. (*on line*); F.s. TONI DI CIGOLI, *Ragionamenti sul sistema del diritto agrario nella Toscana del primo Ottocento*, in « Rivista di diritto agrario », 1991, pp. 338 ss.; E SPAGNESI, *Accademie e storie della Firenze dei Lorena*; M. VERGA, *Dal "paese" alla "nazione": l'identità toscana nel XVIII secolo*, in *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di A. DE BENEDICTIS, I. FOSI, L. MANNORI, Roma, Viella, 2012, p. 102 ss; P. PASSANITI, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 57 ss.

⁽³⁾ G. BOLLA, *Il problema giuridico della terra*, in *Atti del primo Convegno internazionale di diritto agrario*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 3 ss. Per indicazioni sui numerosi temi legati all'agricoltura cfr. ancora *Bibliografia del diritto agrario intermedio*, I. *Gli studi*, a cura di P. FIORELLI, M. BANDINI, P. GROSSI, I, Milano, Giuffrè, 1962.

⁽⁴⁾ *Observations des Commissions consultatives sur le Project de code rural ... ed.* C.J. Verneilh-Puyraseau, I, Paris, De l'Impimerie royal, 1810. Sul testo cfr. P. MARMOTAN, *Un Project de code rural sous le premier Empire*, in « Revue des études napoléonnes », 1913, pp. 321-345; M. BLOCH, *Una source peu connue d'histoire et de géographie rurale: le Observations sur le Project de code rural du premier empire*, in « Annales de géographie », 1927, pp. 458 ss.; P. OURLIAC, *Propriété et droit rural: l'évolution du droit français depuis 1945*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1976-1977, *Itinerari moderni della proprietà*, pp. 723 ss.; F. FORTUNET, *Le code rural ou l'impossible codification*, in « Annales historique de la Révolution française », 1982, pp. 95 ss.; S. ABERDAM, *Profil d'un codificateur. L'expérience révolutionnaire de Verneilh-Puyraseau (1756-1839). Rédacteur du Project de code rural de 1814*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé, rationalité ou scandale?*, ed. M. Vovelle, I, Paris, Press universitaire, 1988, pp. 206 ss.; M.P. GERI, « Per regolarne l'applicazione in Toscana » *Le Osservazioni dei Georgofili al progetto del code rural napoleonico (1808)*, in *Agricoltura e Costituzione. Una costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, a cura di E. CRISTIANI, A. DI LAURO, E. SIRSI, Pisa, Pisa university press, 2018, pp. 75 ss.; M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca*, in *Il cammino delle terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, a cura di S. ROSATI, Roma, archeares, 2019, pp. 98 ss.

⁽⁵⁾ *Observations des Commissions consultatives sur le Project de code rural...*, cit., pp. 22-24; *Dall'Archivio dell'Accademia dei Georgofili*, a cura di L. BIGLIAZZI, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1987, pp. 238 ss. Sul *Parere* cfr. I. IMBERCIADORI, *Leggi e agricoltura nella Toscana del primo Ottocento*, in « Rivista di storia dell'agricoltura » 1983, pp. 291 ss.; P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Firenze, Giuffrè, 1986, pp. 34-35. Sottolinea che Verneilh-Puyraseau non tenne conto dei rilievi critici dei Georgofili M. P. GERI, « Per regolarne l'applicazione in Toscana », cit., p. 80.

Toscana un 'modello in positivo'. Nello Stato dei Lorena « senza pubblico » (6) il ricordo del riconoscimento da parte di Napoleone però serviva a rivendicare per gli intellettuali legati all'Accademia più antica d'Europa — agronomi, economisti, giuristi — una partecipazione nel processo legislativo nazionale. Nel chiedere una « raccolta metodica di leggi [...] o codice rurale ed amministrativo » Tabarrini non poteva dimenticare poi Pietro Leopoldo ed il contributo di idee offerto dai Georgofili a quel celebrato sovrano in « tempi » che, a confronto con quelli della seconda Restaurazione, apparivano « più riposati e liberi » (7).

In età leopoldina l'Accademia aveva infatti svolto un ruolo cruciale, nel suggerire al legislatore una 'politica del diritto', consapevole — nelle parole di un socio illustre, l'abate Giulio Perini — dell'« influenza della legislazione per il progresso dell'agricoltura » (8). Nel 1768 Giovan Francesco Molinelli invitava i « Signori accademici a raccogliere le leggi toscane e formare un codice di leggi agrarie », alla ricerca di un ordine per i « non pochi provvedimenti utili all'Agricoltura e agli Agricoltori » (9). Molinelli esprimeva una visione ovviamente molto diversa da quelle delle 'grandi fondazioni' del positivismo giuridico ottocentesco (10); eppure nel 1864, al tempo del codice civile italiano *in fieri*, il senatore Celso Marzucchi

(6) A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006.

(7) M. TABARRINI, *Degli studi*, cit., p. 74.

(8) G. PERINI, *Memoria sull'influenza della legislazione per il progresso dell'agricoltura*, in *Accademia Economico-agraria dei Georgofili. Archivio storico*, cit., ad nomen. Sul letterato fiorentino, georgofilo, direttore della Magliabechiana, corrispondente di intellettuali europei indicazioni in L. NEPPI MODONA, *Per la storia dell'Encyclopédie in Italia: l'abate Giulio Perini collaboratore dell'Encyclopedie methodique*, in « *Revue des études italiennes* », 1964, pp. 81-91.

(9) G.F. MOLINELLI, *Memoria ai signori accademici georgofili per raccogliere le leggi toscane in materia di agricoltura e formare un codice di leggi agrarie*, in *Accademia economico-agraria dei Georgofili. Inventario*, III, 1753-1911, a cura di M. MORANDINI, F. MORANDINI, G. PANSINI, Firenze, Accademia economico-agraria dei Georgofili, 1974, ad vocem.

(10) Cfr. P. CAPPELLINI, *Il codice eterno*, in *Codici, una riflessione di fine millennio*, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 11 ss.; P. GROSSI, *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, *ivi*, pp. 579 ss.; R. FERRANTE, *Un secolo sì legislativo, Il modello di codificazione otto novecentesco e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015; P. CARONI, *E se anche il codice fosse un messaggio?*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », 2018, pp. 257 ss.

incardinava il diritto agrario nella tradizione patria, ricordando che la proposta di Molinelli, se accolta, « avrebbe prevenuto la Francia » (11). Marzucchi sottolineava che i giuristi economisti legati all'Accademia avevano costruito un ponte tra Francia e Toscana, in anni strategici e densi di implicazioni sui percorsi futuri; l'accento era posto anche sulla funzione assolta dai Georgofili nell'ispirare le riforme leopoldine. In questo orizzonte Giuseppe Panattoni celebrava su « La Temi » gli « uomini abili e volenterosi del pubblico bene », che avevano improntato la legislazione del giovane Pietro Leopoldo e dei suoi collaboratori, Pompeo Neri, Giulio Rucellai, Angelo Tavanti, Francesco Maria Gianni (12). Non a torto nella 'vulgata' ricordata da Imberciadori l'Accademia fiorentina era stata il « vero Parlamento toscano » (13).

Tra l'età leopoldina ed il primo Ottocento Gregorio Fierli — collaboratore con Ombrosi nel *Thesaurus decisionum selectarum Rotae florentinae* — era il giurista di spicco dei Georgofili, segnalandosi soprattutto in virtù dello studio della fisiocratica legge di ammortizzazione del 2 Marzo 1769, ritenuta 'sviluppo' della *Legge che proibisce il passaggio de' Beni nelle mani morte del dì 11 Febbraio 1751* (14). Il grande pratico del diritto comune toscano esaminava poi il contratto agrario più diffuso, l'enfiteusi, definita « traslazione di una specie di proprietà », « divisione dei diritti di proprietà ».

(11) C. MARZUCCHI, *Elogio di Napoleone Pini letto alla r. accademia dei Georgofili dal comm. senatore Celso Marzucchi nell'adunanza del 20 settembre 1863*, Firenze, tipografia galileiana, 1864, p. 3, cui P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 34. Sul giurista e politico senese, liberale, destituito dalla cattedra di istituzioni civili a Siena nel 1832, ministro dell'istruzione nel 1848, procuratore generale delle Corti di Cassazione di Firenze, senatore del Regno si può vedere F. COLAO, *Avvocati*, cit., pp. 137 ss.

(12) G. PANATTONI, *Brevi ricordi della legislazione granducale della Toscana*, in « La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza », 1858, p. 528. Sulla rivista 'persona' di Panattoni cfr. P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit. p. 32; sull'avvocato fiorentino risorgimentista, eletto nel primo Parlamento nazionale, difensore di Manzoni nella causa celebre con Le Monnier indicazioni in F. COLAO, *Panattoni, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani. (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013, pp. 1405-1406.

(13) I. IMBERCIADORI, *Agricoltura al tempo dei Lorena*, cit., pp. 113 ss.

(14) Cfr. *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Italia. Secoli VIII-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 168 ss; *Legge sopra le Mani Morte, del dì 2 Marzo 1769*, *ivi*, pp. 171 ss.

Nella fede nell'« ordine naturale », garanzia di libera concorrenza, Fierli spiegava che la legge del 1769, considerando i beni enfiteutici di manomorta come liberi e allodiali, aveva reso pienamente commerciabili i beni dei luoghi pii e dei pubblici patrimoni, contribuendo in modo sostanziale alla creazione di una maggiore ricchezza complessiva della società ⁽¹⁵⁾. Alla politica del diritto di Pietro Leopoldo Fierli riconosceva una dimensione costituzionale, l'aver abolito il privilegio della cittadinanza fiorentina, col disporre che, tra tutti i popoli della *Thuscia*, si osservasse l'uguaglianza, che conviene alla società umana, ritenuto il massimo oggetto dell'esercizio del potere politico ⁽¹⁶⁾. Professionalmente impegnato sui temi legati all'agricoltura, l'avvocato studiava proposte 'teorico-pratiche' in grado di « rendere più brevi e di più facile risoluzione le liti », specie nella « divisione dei beni dei contadini » ⁽¹⁷⁾. Nella lunga durata della « funzione sociale », messa a fuoco dal « maturo diritto comune » ⁽¹⁸⁾, anche a Fierli gli « agricoltori » parevano meritevoli di privilegi, in quanto « classe più utile dello Stato ». Pertanto la tutela della proprietà agraria era al centro de *Del danno dato*, non inteso ad 'istruire' il solo mondo forense, piuttosto presentato come un « *opuscolo legale utile non meno*

⁽¹⁵⁾ G. FIERLI, *Dei livelli di manomorta coerentemente al paragrafo XVIII della legge di ammortizzazione del 1769*, Firenze, nella stamperia bonducciana, 1797, più volte ristampata; in particolare Id., *Aggiunte dell'avvocato Gregorio Fierli al suo opuscolo sui livelli di manomorta*, Firenze, nella stamperia bonducciana, 1805. Sul giurista di tardo diritto comune cfr. O. GORI PASTA, *Fierli, Gregorio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 1997; A. DANI, *Fierli, Gregorio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 858-859.

⁽¹⁶⁾ G. FIERLI, *Gregorii Fierli juris consulti observationes practicae ad curiam Florentina praesertim accomodatae*, Florentia, ex typographia Bonducciana, 1796, p. 3, su cui M. MONTORZI, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura e alle tensioni dell'omologazione codicistica*, in *Richterliche Anwendung des Code Civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs*, B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, A. Somma (edd.), Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 328-329.

⁽¹⁷⁾ G. FIERLI, *Della divisione dei beni dei contadini e di altre simili persone*, Firenze, nella stamperia bonducciana, 1797, p. 6.

⁽¹⁸⁾ A. LANDI, *Agricoltura habent multa privilegia. Una funzione sociale dell'agricoltura nell'esperienza del maturo diritto comune*, in *Agricoltura e Costituzione*, cit., pp. 79 ss.

per i curiali, che per i possidenti, agenti ed agricoltori » (19). Il 'canone' del sapere utile per la società era uno tra i profili più significativi della continuità tra la cultura giuridica dell'ultimo scorcio del Settecento e quella del primo Ottocento, alla ricerca di una « istruzione popolare da andar per le mani dei livellari e degli abitatori delle campagne » (20).

Nel 1863 Marzucchi elogiava ai Georgofili quattro giovani, formati nella Facoltà legale dell'Università di Pisa, Girolamo Poggi — già celebrato da Romagnosi come « giureconsulto, filosofo, economista e pubblicista » (21) — Napoleone Pini, Francesco Forti e Ferdinando Andreucci. Ricordava che costoro, dalla metà degli anni Venti, si erano impegnati in discussioni tutt'altro che accademiche, dal momento che, allo scopo di rendere le loro conversazioni « più proficue », avevano scelto di « discorrere sulla nostra giurisprudenza agraria » (22). Marzucchi non ricordava il « dottor Giuseppe Cosimo Vanni », di cui i romagnosiani « Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio » segnalavano un'importante *Memoria* sul « livello quasi proprietà », « argomento massimo e fondamentale sia nell'ordine economico che nel politico »; l'attenta recensione dello scritto dell'avvocato georgofilo era l'occasione per ribadire una « grande verità ».

(19) G. FIERLI, *Del danno dato. Opuscolo legale utile non meno per i curiali, che per i possidenti, agenti ed agricoltori*, Firenze, nella stamperia bonducciana, 1805.

(20) G.C. VANNI, *Dei Livelli toscani. Memorie due...*, Firenze, tipografia bonducciana, 1829, p. 27. Per indicazioni sul giurista-economista si può vedere F. COLAO, *Avvocati*, cit., *ad nomen*.

(21) Fonti in V. SALVAGNOLI, *Elogio di Girolamo Poggi...*, Firenze, Galileiana, 1839, p. 48. Sul grande giurista cfr. E. SPAGNESI, *Girolamo Poggi e il modello ideale d'un trattato di giurisprudenza*, in *Sapere accademico e pratica legale fra antico regime e unificazione nazionale*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Genova, Accademia ligure di scienze, 2009, pp. 183 ss; M. MONTORZI, *Poggi, Girolamo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. p. 1607-1608; D. EDIGATI, *Poggi, Girolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 2015, pp. 473-475; A. SPINOSA, « *Civili in diversissimo modo* », cit., pp. 140 ss.

(22) C. MARZUCCHI, *Elogio di Napoleone Pini*, cit., p. 3.

« La sola proprietà libera [...] forma lo spirito animatore e conservatore delle possidenze stabili [...] per tutte le classi della società » (23).

I 'giuristi agraristi', legati all'Accademia dei Georgofili, sono parsi ad Irti riconducibili ad una « scuola toscana », diversa da quella del « diritto agrario italiano », intesa all'autonomia tecnica della materia (24); per Imberciadori ciascuno studioso dell'agricoltura dell'Ottocento meritava uno studio particolare, dal momento che « nessuno ebbe una scuola, nel significato accademico della parola » (25). In questo campo di tensione l'identità culturale dei Paolini, Carmignani, Forti, Poggi, Vanni, Pini, Salvagnoli, Sanminiati ed altri non sembra 'incasellabile' in 'scuole', con una semplificazione di cui ben scrisse Mario Sbriccoli, a proposito della penalistica tra Otto e Novecento (26). L'orizzonte giuridico-economico-sociale dei giuristi toscani era variegato, un prisma di sensibilità e proposte diverse, da non considerare 'perdente', nel confronto con la tradizione aurea dello *ius commune* e dello specialismo scientifico del secondo Ottocento. I 'teorico-pratici' del diritto agrario esercitavano ad esempio una preziosa mediazione tra « legge vecchia » — l'« intramontabile » *ius commune*, la 'moderna' legisla-

(23) *Memorie originali, dissertazioni ed analisi d'opere, Dei livelli toscani, Memoria del dottor Giuseppe Cosimo Vanni...*, in « Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio », 1839, vol. XXIII, pp. 250 ss.

(24) Sulla « scuola toscana » e su quella del « diritto agrario italiano », che, mettendo a fuoco l'autonomia *tecnica* della disciplina, si differenziava dall'« indirizzo riformistico degli studiosi toscani » dell'Ottocento, connotati dal « fascino di un codice civile fisiocratico » cfr. N. IRTI, *Le due Scuole di diritto agrario*, in « Rivista di diritto agrario », 1975, pp. 3-6; in generale sul dibattito intorno all'autonomia del diritto agrario cfr. A. JANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e costituzione (1935-1952)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 1999, pp. 631 ss.; per un'opportuna considerazione dei nessi tra storia sociale ed economica e dimensione giuridica dell'agricoltura cfr. S. MASINI, « *Tracce » di diritto agrario*, Prefazione di P. GROSSI, Bari, Cacucci, 2019, pp. 6 ss., sull'autonomia dopo il codice civile del 1942, *ivi*, pp. 17 ss.

(25) I. IMBERCIADORI, *Per la storia agraria*, cit. in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1976, pp. 7 ss.

(26) Sulle « articolazioni scolastiche tratlizie e ormai trite », Scuola classica/scuola positiva, cfr. M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1861-1990)*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 591.

zione leopoldina — e i « fatti sociali nuovi » (27); condividevano un'idea 'antropologica' di rapporto tra soggetto e *rerum natura* (28), per considerare l'agricoltura come *prius* rispetto alla legislazione; ancoravano la « civile giurisprudenza » allo « studio della politica economia », viatico per il romagnosiano « incivilimento » (29). Quest'orizzonte diveniva 'discorso pubblico'; Leonida Landucci — patrizio senese e proprietario terriero, studioso del nesso tra temi economici ed agricoltura — citava Sismondi e Romagnosi sul « Giornale agrario toscano », a proposito della « stretta connessione tra la giurisprudenza, l'economia e la politica » (30). Era questo intreccio a dare l'« identità » più peculiare ai giuristi-economisti toscani, che, nell'onda lunga delle riforme comunitative e del progetto di Costituzione di Pietro Leopoldo (31), guardavano al diritto per l'agricoltura in una dimensione costituzionale, irriducibile a mera appendice del diritto civile. Nel loro « orizzonte mentale » il diritto agrario pareva far saltare la « grande dicotomia », pubblico/privato (32); il « soggetto di legislazione politica, economica e civile » (33) — incrocio tra proprietà fondiaria, lavoro nelle campagne, rappresentanza municipale — era al centro di tante pagine di Enrico

(27) In generale P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra oggi e domani*, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 25-26.

(28) *Ivi*, p. 45.

(29) G. ROMAGNOSI, *Della necessità di unire lo studio della politica economia con quello della civile giurisprudenza*, in ID., *Collezione di articoli di economia politica e statistica civile*, Firenze, Piatti, 1835, pp. 41 ss. Sul giurista di Salsomaggiore e ampia bibliografia cfr. L. MANNORI, *Romagnosi, Giandomenico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1723-1726.

(30) L. LANDUCCI, *Studj sulle scienze sociali. Opera del sig. Sismonde de' Sismondi*, in « Giornale agrario toscano », 1838, p. 17; cfr. anche ID., *Sui diversi sistemi di agricoltura*, Siena, Porri, 1830. Sull'agronomo senese indicazioni in M. PIGNOTTI, *Landucci, Leonida*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 2004.

(31) Cfr. B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforme della Comunità e progetto di Costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991; ID., *La riforma leopoldina delle comunità tra modelli progettuali e realizzazioni concrete*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa, Ets, 1995, pp. 15 ss.

(32) Su cui cfr. ora B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, Il Mulino, 2020.

(33) E. POGGI, *Cenni storici delle leggi sull'Agricoltura dai tempi romani ai giorni nostri*, II, Firenze, Le Monnier, 1848, pp. 423 ss. Sul giurista e politico, protagonista del passaggio dalla Toscana all'Italia cfr. S. SOLIMANO, *Poggi, Enrico*, in *Dizionario biografico*

Poggi, curatore delle opere del fratello Girolamo, « teneramente amato e lungamente compianto »⁽³⁴⁾.

2. *Le liberalizzazioni del Granduca che « nobilitò l'agricoltura ».*

La Toscana tra Sette e Ottocento risaltava come 'paese di agricoltori', terra di un'attività professionale decisiva, interessata, tra l'altro, alla diffusione dei modelli agrari 'italiani' ed europei. Da qui le pagine dedicate ai problemi dell'agricoltura dalla « Antologia », dal « Giornale agrario toscano », dall'*Atlante* di Zuccagni Orlandini, dal *Dizionario* del Repetti⁽³⁵⁾, dalle ristampe delle celebri *Lezioni di agricoltura* di Marco Lastri⁽³⁶⁾. Già Imberciadori ricordava l'interesse diretto del governo — le 49 fattorie dei Lorena⁽³⁷⁾ — ed osservava che, nel corso del Settecento, l'agricoltura era passata da una attività « lenta » — poggiante sui diritti di servitù — ad una « dinamica e libera », col pastore sostituito dall'agricoltore⁽³⁸⁾. Anche l'aumento della popolazione, e dunque dei bisogni alimentari⁽³⁹⁾, spingeva verso una proprietà terriera piena e la ricerca di contratti agrari più efficienti dal punto di vista della produzione. Si portava un attacco al radicato « mondo delle terre collettive »⁽⁴⁰⁾ ed ai beni ecclesiastici, questione tra le più nevralgiche per il Granducato, fino all'unione con il Regno di

dei giuristi italiani, cit., p. 1606. A. CHIAVISTELLI, *Poggi, Enrico*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, enciclopedia italiana, 2015.

⁽³⁴⁾ Così all'Accademia dei Georgofili in un Discorso del 1852, pubblicato nel 1861, E. POGGI, *Osservazioni sul Regolamento municipale del 29 Novembre 1849*, in *Id.*, *Discorsi economici, storici e giuridici*, Firenze, Le Monnier, 1861, p. 188.

⁽³⁵⁾ Indicazioni in L. ROMBAI, *Le indagini statistiche e la conoscenza del territorio*, in *Giovan Pietro Vieusseux. Pensare l'Italia guardando all'Europa*, a cura di M. BOSSI, Firenze, Olschki, 2013, pp. 145 ss; R. PAZZAGLI, *Toscana, Europa, Italia. La circolazione delle conoscenze agrarie*, *ivi*, pp. 163 ss.

⁽³⁶⁾ M. LASTRI, *Lezioni di agricoltura*, ristampate per la quarta volta con aggiunte e note del priore Jacopo Ricci, Firenze 1819-1821.

⁽³⁷⁾ I. IMBERCIADORI, *Agricoltura*, cit., pp. 113 ss.

⁽³⁸⁾ I. IMBERCIADORI, *Leggi e agricoltura*, cit., pp. 291 ss.

⁽³⁹⁾ M. BRESCHI, P. MALANIMA, *Demografia ed economia in Toscana: il lungo periodo (secoli XIV-XIX)* Udine, Forum ed. 2002.

⁽⁴⁰⁾ Sui distinti domini collettivi che i beni comuni cfr. P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 97, su cui D. QUAGLIONI, *Paolo Grossi, Il mondo delle terre collettive...* in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2020,

Vittorio Emanuele ⁽⁴¹⁾. Rispetto al Principato mediceo i provvedimenti d'ordine sociale e amministrativo degli anni Sessanta del Settecento mutavano dunque il territorio ⁽⁴²⁾, specie nel passaggio da palude/incolto a terreni bonificati/coltivazioni; la coincidenza tra progresso e bonifica della Maremma ed altre zone del Granducato ⁽⁴³⁾ era tra i profili del mito di Pietro Leopoldo, che — con le parole di Giovanni Carmignani — « nobiltà l'Agricoltura » ⁽⁴⁴⁾.

Anche se il 'gran vento' delle teorie economiche lasciava in ombra gli effetti sociali delle nuove politiche — come rilevarono già Mirri e Giorgetti ⁽⁴⁵⁾ — il Granduca avviava dunque una ampia 'liberalizzazione della terra', in virtù della legislazione tendenzial-

pp. 566 ss. Per una riflessione sul suo fondamentale lavoro del 1977 cfr. P. GROSSI, « *Un altro modo di possedere* ». *Quarant'anni dopo*. Sul tema in generale cfr. A. DANI, *Il concetto giuridico di « beni comuni » tra passato e presente*, in « *Historia et ius* », 2014; R. FERRANTE, *Per una storia giuridica dei beni comuni*; C.A. GRAZIANI, *Terra bene comune tra interpretazione giuridica e iniziativa politica*, in « *Prospettive* », 2015. Con riferimenti alla Toscana cfr. A. DANI, *Beni comuni: una storia da riscoprire*, M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca*, in *Il cammino delle terre comuni*, cit., rispettivamente pp. 23 ss., pp. 95 ss.

⁽⁴¹⁾ E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-1860*, III, *Documenti*, Pisa, Nistri, 1867, n. 10, *Quattro documenti relativi al progetto di legge sopra l'affrancazione dei livelli*, pp. 368 ss.

⁽⁴²⁾ F. MINECCIA, *Usi civici e beni comunali nella Toscana del Settecento*, in *Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso medioevo ed età contemporanea*, a cura di G. V. PARIGINO, editpress, Firenze 2017, p. 309.

⁽⁴³⁾ Sul punto cfr. A. ZAGLI, « *Oscurе economie* » di palude nelle aree umide di *Bientina e Fucecchio* (secc. XVI-XIX), in *Toscana medievale e moderna*, a cura di A. MALVOLI, G. PINTO, Firenze, Olschki, 2003, pp. 159 ss.

⁽⁴⁴⁾ G. CARMIGNANI, *Introduzione*, in « *Nuovo giornale de' letterati* », 1822, p. XXVIII. Sull'azione riformatrice di Pietro Leopoldo come fattore di 'identificazione' della Toscana 'civile' cfr. G. GIORGETTI, *Sulle origini della società toscana contemporanea*, in « *Studi storici* », 1974, pp. 671 ss.; sui temi del « quando c'era la Toscanina » e sulle riforme di Pietro Leopoldo cfr. G. MORI, *Identificazione Toscana*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Toscana*, a cura di G. MORI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 51 ss, 66 ss; con riferimento al discorso giuridico cfr. A. SPINOSA, « *Civili in diversissimo modo* », cit., pp. 101 ss.

⁽⁴⁵⁾ Svolgevano analisi pionieristiche delle conseguenze reali e non solo auspiccate della privatizzazione leopoldina M. MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, in « *Movimento operaio* », 1955, pp. 173 ss; G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, in « *Studi storici* », 1966, pp. 245 ss. Per una riflessione sull'importanza di questi insuperati contributi, anche in tema di contratti agrari cfr. M. ASCHERI, *La mezzadria tra città e campagna nella storia di Siena*, in M. ASCHERI, A. DANI,

mente sostitutiva di usi e pratiche radicate nei territori. Si intendeva innanzitutto innovare il modello toscano, fino ad allora consolidato, di proprietà portatrice di status ⁽⁴⁶⁾; si mirava alla costituzione di una classe di piccoli proprietari, al fine di trasformare la « grande proprietà in piccola » ⁽⁴⁷⁾, la « terra pubblica in privata », dare risposta ad una popolazione particolare, che pareva aver « fame di terra e libertà » ⁽⁴⁸⁾. Nel livello era dunque decisivo il lavoro per il miglioramento del fondo; i livellari erano innalzati alla condizione civile dei direttari, ecclesiastici e laici, ed erano colpite le manimorte, capaci od incapaci di acquistare. Il concedente o livellante dava un terreno in godimento a un ricevente o livellario, per un certo periodo di tempo, a determinate condizioni; era proibito l'aumento dei canoni, facilitata l'affrancabilità, dichiarato sempre alienabile il livello, aboliti i diritti di prelazione e di retratto, attribuita al livellario la proprietà dei miglioramenti introdotti nel fondo. Anche in vista della formazione di un « unico territorio gabellabile » ⁽⁴⁹⁾ la proprietà fondiaria assumeva un ruolo 'costituzionale', diveniva titolo di distinzione ed esercizio del potere, nell'intreccio tra 'invenzione del territorio' e 'Costituzione dello Stato'. Girolamo Poggi avrebbe spiegato che il sistema livellare leopoldino « colpì soltanto i livelli di manomorta in generale, ecclesiastici, di corporazioni laiche e religiose e di pubblici stabilimenti »; il *Saggio di un trattato teorico-pra-*

La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea, Siena, Pascal editrice, 2011, pp. 35 ss.; P. PASSANITI, *Mezzadria*, cit., p. 21.

⁽⁴⁶⁾ Sul punto cfr. M. MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice* (1985), ora in Id., *Giustizia in contado*, Firenze, Edifir, 1996, pp. 155-168, che, tra l'altro, ridimensiona il giudizio sul quasi fallimento dell'azione riformatrice di Pietro Leopoldo.

⁽⁴⁷⁾ A. ANZILLOTTI, *Piccola o grande proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e negli economisti del sec. XVIII*, in « *Bullettino senese di storia patria* », 1915, pp. 339 ss. Sulle riforme leopoldine, che, in ogni caso, determinarono un « movimento dal grande verso il piccolo possesso », nel legame tra « Granduca e piccola gente » C. BARBERIS, *Le campagne italiane dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 42 ss.

⁽⁴⁸⁾ IMBERCIADORI, *L'Agricoltura al tempo dei Lorena*, cit., pp. 113 ss.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. L. ROMBAI, *Orientamenti e realizzazioni della politica territoriale lorenese in Toscana. Un tentativo di sintesi*; R.P. COPPINI, *Libertà economica e tradizione civile*, in *Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana moderna*, a cura di V. Baldacci, Firenze, Regione Toscana, 2000, p. 75; L. ROMBAI, *Bonifiche, viabilità e politiche del territorio*, *ivi*, pp. 85 ss.

tico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana spiegava che la scelta non inficiava l'« importanza politica » dell'imponibile sul dominio utile, per cui « tutti i possessori indistintamente sono ammessi al godimento degli uffici comunitativi »⁽⁵⁰⁾.

All'indomani dei gravi disordini sociali, indotti anche dall'abolizione degli usi civici e dall'alienazione dei beni comunali⁽⁵¹⁾, un editto di Ferdinando III nel 1792 rilevava i rischi della « libertà illimitata » e dell'« interesse dei privati [che] urti di fronte l'interesse pubblico »; da qui un « ritorno al vincolismo »⁽⁵²⁾. Di questo passaggio d'epoca era testimone un polemico *Confronto della ricchezza dei paesi che godono libertà' nel commercio frumentario con quella dei paesi vincolati*; l'opera — pubblicata anonima nel 1793 e più volte ristampata — era scritta dal georgofilo Matteo Biffi Tolomei, a suo tempo acceso sostenitore delle liberalizzazioni leopoldine, nell'età di Ferdinando III consapevole di dare alle stampe un intervento sgradito al governo. L'autore sosteneva dunque la necessità di lasciare al proprietario una « libertà illimitata », se il suo « interesse individuale » fosse coinciso con quello « pubblico »; in caso contrario ammetteva il ricorso ad un « regolamento ». Per Biffi Tolomei la storia era esempio di questo campo di tensione; in « meno di trent'anni » la Toscana pareva essersi trovata a fare i conti con una legislazione di segno radicalmente diverso, « in tre stati, nei vincoli antichi, nella libertà illimitata e nei vincoli nuovi »⁽⁵³⁾.

Soprattutto nel corso dell'Ottocento si sarebbero avvertite le criticità dell'azione riformatrice di Pietro Leopoldo, socialmente appagante per i proprietari, ma discutibile, se non dannosa, per l'economia. D'altro canto, anche se realizzate « solo parzialmente », le liberalizzazioni leopoldine sembreranno rappresentare

⁽⁵⁰⁾ G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, Firenze, Bonducciana, I, 1829, p. 254.

⁽⁵¹⁾ Sul punto cfr. F. MINECCIA, *Usi civici*, cit., p. 309.

⁽⁵²⁾ L'Editto 9 Ottobre 1792 in L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca. 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 216.

⁽⁵³⁾ Indicazioni sull'opera, che costò all'autore l'avvio di un'accusa di lesa maestà, poi caduta in F. DIAZ, *Biffi Tolomei Matteo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, enciclopedia italiana, 1968.

«luci di controllo sempre accese» (54). Ad esempio nel 1801 il *Tableau* di Sismondi, presentato ai Georgofili, voleva illustrare il modello agrario leopoldino, nel segno del nesso libertà-ricchezza territoriale. Nel tener fermo il mito di Firenze nella civiltà europea, l'autore intendeva salvare l'individualità toscana e delle diverse 'Toscane' (55) contro un'affrettata assimilazione. Anche se apprezzava che il giardino d'Europa fosse divenuto una « *nouvelle colonie de la France* », Sismondi poneva l'accento sul legame tra « *agriculture* » e « *mœurs du peuple qui la pratique* » (56). Nella seconda metà degli anni Trenta, durante il suo ultimo soggiorno italiano, lo scienziato sociale celebrava ancora il successo di Pietro Leopoldo; argomentava che la caduta dei prezzi, dopo la fine delle guerre napoleoniche, aveva colpito i livellari borghesi, costretti a pagare canoni enifiteutici elevati; i livellari contadini, dediti all'autoconsumo, parevano aver fatto fronte all'impatto della crisi. In particolare Sismondi studiava la mezzadria, una delle strutture socioeconomiche e giuridiche peculiari del Granducato; l'intreccio tra economia politica e diritto pubblico pareva aver dato i suoi frutti migliori dal punto di vista della « *condition des cultivateurs en Toscane* » (57).

L'idea della dimensione costituzionale delle riforme di Pietro Leopoldo segnava la successiva storia giuridica e istituzionale; allungava il fascino dell'amministrazione illuminata, poggiante sulla libertà co-

(54) IMBERCIADORI, *L'agricoltura al tempo dei Lorena*, cit., pp. 113 ss.

(55) In generale sulle tante e diverse Toscane agricole indicazioni in R. PAZZAGLI, *Dall'agricoltura al territorio all'ambiente*, in *La Toscana dai Lorena al fascismo. Mezzo secolo di storiografia nel cinquantenario della « Rassegna storica toscana »*, a cura di F. CONTI, R.P. COPPINI, Firenze, Olschki, 2009, pp. 99 ss.

(56) J.C. SISMONDI, *Preface*, in *Tableau de l'agriculture toscane* (1801), Avant-propos de J. de Molo Veillon, Introduction de F. Sofia, Geneve, Slatkine, 1998, pp. VI-VI; Id., *Quadro dell'agricoltura toscana*, a cura di G. ROSSI, Pisa, Ets, 1995. Sull'autore e sull'opera cfr. G.A. RICCI, *Sismondi scienziato sociale e i toscani*, in *Sismondi e la civiltà toscana*, Firenze, Olschki, 2001, pp. 335 ss; A. NICOSIA, *Sismondi: costituzionalismo e libertà*, Firenze, polistampa 2002; C. PAZZAGLI, *Sismondi e la Toscana del suo tempo*, Siena, Protagon, 2003; L. MANNORI, *Sismondi e Romagnosi: due costituzionalisti a confronto*, in *Sismondi e la nuova Italia*, a cura di L. PAGLIAI e F. SOFIA, Firenze, polistampa, 2011, pp. 195 ss; *Sismondi cittadino europeo. Tavola rotonda*, Firenze 5 Giugno 2014; SIMONDE DE SISMONDI, *Il carattere degli italiani*, a cura di R. BIZZOCCHI, Roma, Viella 2020.

(57) J.C. SISMONDI, *De la condition des cultivateurs en Toscane*, in Id., *Etudes sur l'économie politique*, I, 1837, pp. 199-200.

munitativa, nel secolo della centralizzazione. Non a torto dunque la realizzazione del grande catasto generale del 1834 è parsa tra i primi atti della costruzione di uno « Stato amministrativo », osteggiato da taluni 'protoliberali' — tra costoro Capponi e Vieusseux — nel nome del ritorno allo 'spirito di Pietro Leopoldo' ⁽⁵⁸⁾. In questo orizzonte Francesco Forti coglieva il senso politico delle « riforme del sistema municipale » dell'età leopoldina, che pure definiva slegate da « qualche sistema di pubbliche libertà » ⁽⁵⁹⁾. L'avvocato liberale Vincenzo Salvagnoli coglieva il nuovo 'senso' della libertà fin da uno scritto del 1842 sullo « stato economico della Toscana », non a caso rimasto a lungo inedito. Il giurista di Corniola segnalava l'importanza di una « riforma delle leggi e ricostruzione dello Stato » nel segno del liberismo economico, condizione, tra l'altro, dell'« aumento della ricchezza » ⁽⁶⁰⁾. Nel 'lungo Risorgimento' i giuristi guardavano alla libertà dell'economia del tardo Settecento come fondamento di legittimazione per la richiesta di esercizio di *tutte* le libertà, anche oltre la legislazione leopoldina, che, specie in materia livellare, a taluni pareva da 'completare', se non da superare ⁽⁶¹⁾. Nella stagione delle riforme politiche — che pareva aprirsi nel 1847 — Leopoldo Galeotti pubblicava alcuni « frammenti inediti di Francesco Forti », per riporre nelle « leggi sulla libertà di commercio e di industria » di Pietro Le-

⁽⁵⁸⁾ Cfr. L. MANNORI, *La riforma comunitativa e il progetto di Costituzione*, in « Rassegna storica toscana », 2016, p. 26.

⁽⁵⁹⁾ F. FORTI, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro...*, I, Firenze, Vieusseux, 1840, p. 541. Si sofferma opportunamente su questa riflessione di Forti A. DANI, *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso, Effigi, 2013, p. 88. Sul nipote di Sismondi, collaboratore dell'*Antologia*, poi pubblico ministero cfr. L. MANNORI, *Forti, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 889-890.

⁽⁶⁰⁾ V. SALVAGNOLI, *Stato economico della Toscana nel 1842. Discorso inedito di Vincenzo Salvagnoli*, a cura di G. TEMPERANI, in « Bullettino storico pistoiese », 1961, pp. 218 ss. Sull'avvocato, membro dei Georgofili, coinvolto in progetti di congiure nel 1833, rinchiuso per un periodo nella Fortezza vecchia di Livorno, poi protagonista del Risorgimento politico tra la Toscana e l'Italia cfr. *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli: politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 2004; M. MONTORZI, *Salvagnoli, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1775-1776.

⁽⁶¹⁾ Cfr. in particolare G.C. VANNI, *Dei Livelli toscani*, cit.; F. BENVENUTI, *Dell'entifeusi, e dell'utilità e del modo di abolirne la pazione e i munuscoli eventuali*, in « La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza », 1849, pp. 158, 284; L. SANMINIATELLI, *Intorno allo stato presente dei livelli in Toscana*, Firenze, Federico Bencini, 1857.

opoldo la pietra angolare della « libertà civile e coscienza pubblica » (62). Nel 1852, davanti ai Georgofili, Enrico Poggi ancorava la battaglia contro i « vincoli » all'agricoltura — a suo dire ancora presenti nella legislazione — ad un non artificioso primato patrio, l'« esperienza del sistema di libertà, che da ottant'anni in poi ha fatto la sola Toscana » (63).

3. *La 'fortuna' della legislazione leopoldina nelle Raccolte di leggi, 'specchio della giustizia'.*

Nel 1814 il *Tesoro del Foro toscano* asseriva che l'abolizione degli statuti particolari lasciava in vigore il diritto romano e il quadro normativo dell'età lorenese; queste fonti costituivano il motore della giurisdizione, specie in materia livellare (64). La « provvida legislazione » pareva aver trovato alleati preziosi nei « magistrati » (65); il virtuoso intreccio tra leggi e amministrazione della giustizia era sottolineato dalle diverse 'Raccolte', intese anche a spiegare all'interprete il senso delle politiche del diritto. Tra gli esempi il *Manuale alfabetico ragionato della legislazione toscana* argomentava che la libertà, iscritta nell'« abolizione dei vincoli dei beni », non era alternativa alla « protezione e incoraggiamento » delle leggi di Pietro Leopoldo, che avevano saputo « rendere abbondante tutto ciò che occorre ai bisogni, e ai comodi della vita »; queste pagine erano innervate da un orgoglio patrio, « nulla o pochissimo abbiamo avuto

(62) *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorsi di Leopoldo Galeotti corredati di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti*, Firenze, Gabinetto scientifico-letterario, 1847, p. 16. Sull'avvocato e politico tra Toscana e Regno d'Italia si può vedere F. COLAO, *Galeotti, Leopoldo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 930-931.

(63) E. POGGI, *Degli ostacoli che all'esercizio della libertà economica oppongono tuttora le leggi civili, politiche e internazionali degli Stati*, in *Id.*, *Discorsi economici*, cit., p. 10.

(64) Cfr. *Tesoro del Foro toscano o sia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle ruote civili opera dell'avvocato Lorenzo Cantini e del cancelliere Domenico Nenci*, Firenze, nella stamperia del Giglio, 1832, pp. 209 ss.

(65) *Al rispettabile ceto dei legali*, in *Dizionario legale compilato dal dottor Giovanni Sacchetti*, stamperie granducali, Firenze, 1825.

da invidiare alle nazioni le più rinomate » (66). Anche la celebre *Legislazione toscana* di Lorenzo Cantini — corredata di un « Indice generale », « per servire al più facile ritrovamento delle leggi », « illustrate » — definiva l'agricoltura come « una delle principali sorgenti della pubblica ricchezza », « incoraggiata » in modo particolare dal « gran passo in favore della libertà del commercio dei grani » (67).

Nel 1836 il *Repertorio del dritto patrio toscano vigente* celebrava il « Risorgimento » dell'agricoltura; nella ricostruzione storica la legislazione leopoldina pareva artefice di benemerite « soppressioni, deroghe, abolizioni » degli « infiniti vincoli e aggravati », che parevano « radicati in una remota antichità sotto il falso aspetto di un supposto pubblico bene ». Gli estensori dell'opera affermavano che l'agricoltura era così divenuta « la più utile industria, da cui può unicamente ripromettere lo Stato una costante e non precaria ricchezza ». Con un giudizio politico sulle 'rivoluzioni', il *Repertorio* apprezzava anche il metodo del riformismo di Pietro Leopoldo, dispiegato non con una « momentanea e unica riforma », ma con un « più adattato partito di persuaderne la utilità col valevole ajuto dell'esperienza ». Si prendeva atto dei cambiamenti legislativi, introdotti dai primi anni Novanta; si auspicava che il ritorno di taluni vincoli alla libera circolazione dei beni immobili fosse temporaneo. Alla luce della felice stagione leopoldina la « libertà » era ancora indicata agli svariati operatori del diritto come l'architrave della legislazione e delle *Istruzioni per i notai* in tema di Ammortizzazione, annona, boschi, contrattazione del bestiame nei fondi agrari, materie che si consideravano accomunate dalla meritoria abolizione di « privilegi » e « gabelle » (68).

(66) *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana...*, Colle, Pacini, 1820, p. 5; pp. 214 ss.

(67) *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, XXI-XXX, Firenze, Albinizziniana, 1807, p. 49 ss., 168 ss.; sull'opera cfr. *Tecniche di normazione e pratica giuridica in età granducale: studi e ricerche in margine della legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini 1800-1808*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Ets, 2006.

(68) *Repertorio del dritto patrio toscano vigente ... I*, Firenze, stamperia reale, 1836, pp. 28 ss., 79.

4. *Il problema del codice rurale (e civile) dagli anni francesi alla Restaurazione (e all'Unità).*

Il dibattito sul codice rurale, che si apriva in Toscana negli anni francesi, e che sarebbe continuato all'indomani della Restaurazione, era connesso con la questione della recezione del *code civil*, e poi con il problema della redazione di un codice civile toscano. Già Tabarrini ricordava dunque le *Osservazioni* dei Georgofili sul *Project de code rural* ⁽⁶⁹⁾, richieste da Parigi « *en ce qu'il peut présenter d'applicable à la Toscane* » ⁽⁷⁰⁾, nell'esplicito riconoscimento di una peculiare identità 'regionale'. Dal canto loro i Commissari, incaricati dall'Accademia del parere, sembravano collocarsi entro una sorta di generale 'canone politico', per il quale, anche in agricoltura, le riforme del Granduca avevano 'fatto meglio' della Rivoluzione ⁽⁷¹⁾. I Georgofili apprezzavano infatti il riconoscimento del « sacro diritto di proprietà, e d'industria agraria », la scelta ben resa da Marc Bloch con il termine felice di « *individualisme agraire* » ⁽⁷²⁾; d'altro canto non esitavano a prendere le distanze dall'impianto statualista d'oltralpe ⁽⁷³⁾. Paventavano soprattutto un eccesso di intervento pubblico nella gestione delle

⁽⁶⁹⁾ *Observations des Commissions consultatives sur le Project de code rural ... cit.*, pp. 22-24.

⁽⁷⁰⁾ *Observations en forme de Project de la Commission consultative du département de la Méditerranée*, in *Observations*, cit., IV, Paris, De l'imprimerie royale, 1814, pp. 24-77.

⁽⁷¹⁾ Sul tema in generale cfr. C. MANGIO, *Rivoluzione e riformismo a confronto. La nascita del mito leopoldino*, in « Studi storici », 1989, pp. 947 ss; M. MIRRI, *Riflessioni su Toscana e Francia, riforme e rivoluzione*, in « Annuario dell'accademia etrusca di Cortona », 1990; B. SORDI, *Modelli di riforma istituzionale nella Toscana leopoldina*, in *Istituzioni e società in Toscana in età moderna*, I, Roma, Ministero per i beni culturali, 1994, pp. 599.

⁽⁷²⁾ M. BLOCH, *La lutte pour l'individualisme agraire*, in « Les Annales », 1930, pp. 329 ss, ora cfr. ID., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, Jaka book, 2017. Sul metodo di Bloch cfr. ancora P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 219. Sul codice napoleonico « carta della borghesia rurale francese. La terra è legata al destino e alla volontà dell'individuo: le vicende della terra sono le vicende stesse dell'individuo » cfr. ancora N. IRTI, *Dal diritto civile al diritto agrario. Momenti di storia giuridica francese*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 2; P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit.

⁽⁷³⁾ Sullo statualismo, che innervava il diritto di proprietà privata, consacrata dall'art. 544, da leggere in relazione al 545, per cui il diritto assoluto era rimesso ai

‘terre liberate’ da Pietro Leopoldo, talvolta raccomandando un « *laissez in statu quo* »⁽⁷⁴⁾. In particolare erano critiche di questo ‘tutto voler regolare’ le *Observations* del Dipartimento del Mediterraneo, che proponeva un suo *Project*, firmato, tra gli altri funzionari, da un già illustre professore a Pisa, Giovanni Carmignani, « proprietario terriero »⁽⁷⁵⁾. L’« imperialismo giuridico »⁽⁷⁶⁾ doveva fare i conti con un particolare profilo della cultura agrarista toscana, ostile ad ogni forma di interventismo statale sull’iniziativa privata⁽⁷⁷⁾; questo ideario era riproposto dopo la Restaurazione proprio da Carmignani, che scriveva di un particolare « codice rurale », vocato a « estendere, anzichè restringere le pubbliche libertà »⁽⁷⁸⁾. Neppure la Francia napoleonica varava un *code rural*, per la difficoltà ad uniformare usi

regolamenti amministrativi, esemplare la dilatazione del concetto di utilità pubblica cfr. L. LACCHÈ, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1995.

⁽⁷⁴⁾ *Observations de l'Academie économique agraire des Georgophiles*, cit., p. 23.

⁽⁷⁵⁾ *Observations en form de Project*, cit., p. 77. Su Carmignani « proprietario terriero » cfr. M. MONTORZI, *Giovanni Carmignani: vicchismo e ideologie nella cultura giuridica toscana*, in Id., *Crepuscoli*, cit., p. 192; sull'attenzione del criminalista per un codice rurale funzionale alle forze produttive della società toscana, nel passaggio verso un'impreditoria agraria cfr. A. MAZZACANE, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani* (1977), ora, con ritocchi, Id., *Giovanni Carmignani: un profilo intellettuale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Ets, 2003, pp. 1-10; R. PAZZAGLI, *Vecchie ambizioni e nuova agricoltura: i Carmignani e la campagna pisana*, *ivi* pp. 391 ss.; G. MELLI, *La Introduzione di Giovanni Carmignani al « Nuovo giornale dei letterati pisani »*, *ivi*, pp. 514 ss.; M.P. GERI, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani « avvocato professore di leggi »*, Pisa, Ets, 2015, pp. 110 ss.

⁽⁷⁶⁾ A. CAVANNA, *Mito e destini del code Napoléon in Italia (Riflessioni in margine al Panegirico di Napoleone legislatore di Pietro Giordani)*, in Id., *Scritti (1968-2000)*, Napoli, Esi, 2007, p. 107; per una riflessione sulla storiografia cfr. S. SOLIMANO, *Imperialismo giuridico francese in difficoltà?*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2013, pp. 701 ss.

⁽⁷⁷⁾ M. MIRRI, *Andare a scuola di agricoltura*, in *Agricoltura come manifattura. Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell'Ottocento*, a cura di G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, Firenze, Olschki, 2004, pp. 41 ss.

⁽⁷⁸⁾ Così una lettera di Carmignani al criminalista Giovanni Valeri, corrispondente di Romagnosi, in O. SCALVANTI, *Saggio sopra alcune opere inedite di Giovanni Carmignani*, Perugia, Boncompagni, 1892, p. 244, su cui si può vedere F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Rivoluzione*, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 59; cfr. inoltre M.P. GERI, *Il magistero*, cit., p. 123.

agrari diversi e per il problematico compromesso fra modernità borghese e conservatorismo dei proprietari fondiari, campo di tensione della « *société rurale* » (79). Dal canto suo Girolamo Poggi tematizzava un diritto rurale preesistente e sfuggente alla normazione, un

« diritto di proprietà che si esercita sopra i terreni o sulla cosa agraria in generale [...] nato tra gli uomini riuniti in civile associazione tra loro » (80).

Quanto alla codificazione civile, in Toscana vi era un problema antico e persistente; era decisiva la cultura dei giuristi, legata ad una terra di diritto giurisprudenziale e forense, per cui l'obbiettivo era stato mancato già da Pietro Leopoldo, pur alla ricerca di una semplificazione normativa (81), complicata dal « diluvio normativo » (82) degli anni francesi. Il *code civil* era applicato per pochi anni; dopo un'iniziale resistenza, la magistratura ne valorizzava il profilo di sbocco normativo dei principi romanistici, ricomprendendolo nel sistema delle fonti (83). All'indomani della Restaurazione, nonostante gli sforzi del legislatore, il Granducato rimaneva terra di *ius commune* fino all'Unità (84), con una scelta di 'legalità senza legge', che Panattoni ricordava meritoriamente offerta ai « Toscani » dalla cultura giuridica patria, in una continuità da « Leopoldo » a « Leopoldo II »,

(79) Cfr. S. ABERDAM, *Aux origines du Code rural. 1789-1900. Un siècle de débat*, Nantes, Inra, 1982.

(80) G. POGGI, *Della conservazione della proprietà agraria*, in ID., *Consultazioni e opuscoli inediti* (1825), a cura di E. POGGI, Firenze, Le Monnier, 1844, p. 371; analogamente G. POGGI, *Piano d'istituzioni agrarie*, *ivi*, p. 363.

(81) M. MONTORZI, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense*, cit., pp. 329 ss.

(82) Sulle norme volute dalla Giunta presieduta da Jean-François Menou e Eduard Dauchy, in vista di una « rapida e forzata assimilazione, anche se per molti versi transitoria » cfr. B. SORDI, *Modelli di riforma*, cit., p. 599.

(83) C. AMODIO, *Il code civil nella giurisprudenza toscana*, in *Richterliche Anwendung des Code Civil*, cit., pp. 359 ss.

(84) Sul tema sia consentito rinviare a F. COLAO, *Progetti di codificazione civile*, cit.; cfr. inoltre M. MONTORZI, *Il caso della Toscana*, cit.; A. SPINOSA, « *Civili in diversissimo modo* », cit., pp. 101 ss.

« i Toscani hanno la legalità dentro le ossa, e non è per loro difficile di riparare alla mancanza dei codici » (85).

In questo orizzonte rappresentavano una eccezione — passata inosservata tra i giuristi della Restaurazione — di due codici rurali nel Principato di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi, che riuniva i territori di Lucca e Piombino, Stati formalmente separati (86), « sfrangiate in difetto » (87) dello « Stato regionale » (88).

Il mancato varo del codice civile segnava la sorte di quello agrario, pur distinto sul piano scientifico; ai giuristi 'teorico-pratici' l'agricoltura pareva irriducibile ad una raccolta di disposizioni in tema di proprietà fondiaria, per richiedere un complesso crocevia di norme entro la « legislazione politica, economica e civile » (89), in una prospettiva ripresa dall'indicazione di un « codice rurale della Regione Toscana » (90). Un altro elemento complicava la redazione di un codice agrario; nella cultura giuridica l'ordine delle campagne poggiava sulla 'immota' natura, ma era anche legato ai mutamenti dei « tempi », irriducibile a norme fisse e generali, tanto meno 'importate' d'oltralpe. Con particolare efficacia Cantini « illustrava » l'intreccio tra 'cose', storia e istituzioni politiche, a proposito di « leggi, e specialmente le nostre », « derivate per lo più dagli

(85) G. PANATTONI, *Cronaca legislativa e cenni sulle commissioni toscane*, in « La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza », 1847, p. 2.

(86) Anche per indicazioni cfr. M. DA PASSANO, *La formazione del codice penale lucchese*, in *Codice penale per Principato di Lucca* (rist. anast. 1807), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1999, pp. IX ss; M. MONTORZI, *Il caso della Toscana*, cit., p. 170 ss.

(87) C. PAZZAGLI, S. SOLDANI, *Lineamenti e scansioni di un territorio regionale. La Toscana amministrata da Pietro Leopoldo ad oggi*, in *La Toscana dal Granducato alla Regione. Atlante delle variazioni amministrative e territoriali dal 1790 al 1990*, Venezia, Regione Toscana-Marsilio, 1992, p. 15.

(88) F. CONTI, *La regione ritrovata. La dimensione regionale nella storiografia sulla Toscana in età contemporanea*, in « Memoria e storia », 2006, p. 54.

(89) E. POGGI, *Cenni storici*, cit., p. 423 ss.

(90) Nel regolare una materia composita, legata al territorio, che interpella istituzioni diverse, usa il termine 'codice' T. BARBINI, *Dalla riforma del titolo V cost. ai testi unici in materia di agricoltura, nella prospettiva del 'codice rurale' della Regione Toscana*, in *Il governo dell'agricoltura nel nuovo titolo V della Costituzione*, a cura di A. GERMANÒ, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 165 ss.

avvenimenti della patria »⁽⁹¹⁾. Anche il « Compilatore » del *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana* scriveva di « leggi civili nate dall'occasione, dalle vicende dei tempi e dal progresso dei lumi »; al più la codificazione pareva consistere in un 'minimalista' « riunire in libri le leggi di uno stesso ordine »⁽⁹²⁾, in una prospettiva circolante ancora nel Novecento, a proposito del diritto agrario, iscritto non tanto nelle leggi, quanto nella « natura delle cose »⁽⁹³⁾. Questa pareva dare senso ad un'immota società rurale, « istituita da Dio che niuno la cambia », come scriveva Leopoldo II, a proposito di un'

« agricoltura, arte più che scienza dai padri insegnata praticamente ai figli [...] il contadino non è arrogante come il macchinista [...] che divora il tempo »⁽⁹⁴⁾.

Gli 'agraristi' toscani non parevano combattere una battaglia di retroguardia nel cercare una modernizzazione del diritto agrario fuori dal regolamentare con un codice ogni aspetto dell'agricoltura. Anche l'ordine giuridico delle terre era rimesso all'« opera del perfetto giureconsulto », che, nell'(auto)rappresentazione di Girolamo Poggi

« allo studio della lettera delle leggi positive congiunga la cognizione dell'istoria, la pienezza della dottrina e della sapienza civile non solo per

⁽⁹¹⁾ L. CANTINI, *Al cortese lettore*, in *Legislazione toscana*, cit., I, p. 3-4. Sulla « cronaca giuridica della storia toscana » M. MONTORZI, *La legislazione toscana di Lorenzo Cantini e la « cognizione delle leggi della patria »*, in *Tecniche di normazione*, cit. p. 8.

⁽⁹²⁾ *Il Compilatore ai lettori*, in *Memoriale*, cit., p. 3.

⁽⁹³⁾ Sulla costruzione scientifica del diritto agrario, esperienza giuridica iscritta nella natura delle cose, con metodo diverso dall'isolazionismo della civilistica cfr. ancora P. GROSSI, *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in « Rivista di diritto agrario », 1972, pp. 35 ss; G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario di metà Novecento*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, su cui L. COSTATO, *Per una storia del diritto vigente*, in « Rivista di diritto agrario », 2003, pp. 7 ss. Sulla « genesi dal basso e fattualità » cfr. P. GROSSI, *Prefazione* a S. Masini, « *Tracce di diritto agrario* », Bari, Cacucci, 2019, p. XIII.

⁽⁹⁴⁾ *Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del Granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859)*, a cura di F. PESENDORFER, Firenze, Sansoni, 1987, pp. 63-64.

interpretarla e applicarla ai casi contingibili, ma per meditarne e prepararne l'emenda e il perfezionamento » ⁽⁹⁵⁾.

Quasi a conclusione di un 'lungo Settecento', tra il 1845 ed il 1848 Enrico Poggi pubblicava una ampia storia delle « leggi sull'agricoltura », che, « dai Romani », pareva voler dare indicazioni anche oltre i « giorni nostri ». Essi apparivano segnati da una profonda crisi, messa in conto a persistenze di istituti di diritto feudale, che, oltre alla Toscana, parevano danneggiare la penisola,

« i difetti del sistema colonico [...] mai corretti sono la cagione prima del cessato progresso agrario » ⁽⁹⁶⁾.

Poggi asseriva che si doveva rendere « compiuta e perfetta » l'opera di Pietro Leopoldo; distingueva dunque la « legislazione politica economica » — intesa soprattutto a ottimizzare il rapporto tra campagne e istituzioni — da quella « civile ». In quest'ultima materia criticava certe troppo radicali innovazioni giuridiche d'oltralpe; si riferiva all'abolizione da parte del *code civil* ⁽⁹⁷⁾ dell'« enfiteusi, contratto [...] conosciuto più comunemente nelle leggi toscane con il titolo di LIVELLO » ⁽⁹⁸⁾. Poggi osservava una « pro-

⁽⁹⁵⁾ G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema*, cit., p. 28.

⁽⁹⁶⁾ E. POGGI, *Cenni storici*, cit., II, p. 426.

⁽⁹⁷⁾ Indicazioni in G. PACE GRAVINA, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2013, p. 442; ID., *L'enfiteusi nella codificazione unitaria. Solo un « rimasuglio del Medioevo ? »*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. BORSACCHI e G. S. PENE VIDARI, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 261 ss. Ringrazio l'autore per la lettura dell'inedito *Enfiteusi e codificazione nell'Italia del Novecento*.

⁽⁹⁸⁾ Fonte in *Testi e commenti per la storia del diritto agrario in Italia, Secolo VIII-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 184; sull'« esempio antichissimo di collaborazione agraria » P.S. LEICHT, *Introduzione*, *ivi*, p. XVI. La bibliografia sul livello è incentrata sulla storia giuridica medievale; cfr. S. PIVANO, *Origine del contratto di livelli*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 1928, 1928, pp. 468 ss; B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria nell'Italia medievale*, Bologna, Clueb, 1999; A. CORTONESI, G. PICCINI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006. Sulla storicità dell'enfiteusi, romana, medievale, moderna cfr. P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit.

prietà fundiaria piena di livelli in Toscana » (99), e contestava la scelta francese in nome della lezione del fratello Girolamo, che aveva sottratto il dominio diviso all'immagine di 'avanzo' di feudalesimo, configurandolo piuttosto nei termini romagnosiani di « quasi proprietà » (100). Alla luce della storia l'allora auditore della Corte regia asseriva che la « saggezza » dei magistrati toscani aveva stemperato gli effetti della « legislazione straniera, estesa al nostro paese [...] fu attenuato il danno » (101).

Paolo Grossi ha colto nell'assetto tecnico-giuridico dell'enfiteusi come contratto migliorativo del fondo, rispetto alla locazione, un elemento costitutivo del « paesaggio agrario » (102). In questo orizzonte nel 1848 Enrico Poggi rivendicava per l'agricoltura un diritto 'patrio', « proprio e diverso » (103) da quello delle altre 'nazioni', anche d'Italia; avrebbe riproposto questa istanza da protagonista del passaggio anche giuridico dalla Toscana al Regno di Vittorio Emanuele, nella consapevolezza del senso 'costituzionale' dell'agricoltura di una 'regione' particolare, che, dall'età moderna, aveva goduto di una sua spiccata « identità giuridica » (104).

(99) E. POGGI, *Prefazione*, in *Saggio di un Trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, seconda edizione privilegiata con rescritto del dì 13 febbraio 1838, corredata di appendice e note dell'avv. Enrico Poggi, Le Monnier, Firenze 1842.

(100) *Memorie originali, dissertazioni ed analisi d'opere, Dei livelli toscani*, cit., p. 250. In una prospettiva attuale cfr. F. MARINELLI, *Un'altra proprietà*, in « Rassegna di diritto civile », 2007, p. 638.

(101) E. POGGI, *Cenni storici*, cit., pp. 360 ss.

(102) Cfr. M. MECCARELLI, S. SOLIMANO, *A colloquio con Paolo Grossi*, in *Forum historiae juris*, 2007, n. 57. Sul « sistema agrario del passato », che pare « paesaggio del presente » cfr. P. PASSANITI, *Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano*, Firenze, Giuffrè, 2019, p. 201; opportunamente l'autore sottolinea che il paesaggio agrario è conoscibile solo attraverso la storia, pena le « cartoline di una Toscana contadina post-storica », *ivi* p. 205. In generale sulla storicità del paesaggio, legato ai luoghi particolari cfr. M. AGNOLETTI, *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 61.

(103) E. POGGI, *Cenni storici*, cit., p. 387.

(104) L. MANNORI, *Un'istessa legge' per un'istessa sovranità': la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorene*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma, Viella, 2006, p. 373.

CAPITOLO I

L'« IMPOSSIBLE CODIFICATION » NELLA TOSCANA FRANCESE. LE ECCEZIONI CODICISTICHE NEI PRINCIPATI DI LUCCA E PIOMBINO

1. Un codice impossibile in Francia: dal 'code rural' al *Project de code rural* (1791-1814).
- 2. I rilievi dei Toscani sul *Project de code rural*.
- 3. Il codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino e le 'varianti' nel codice rurale per il Principato di Piombino.
- 4. Il Regolamento per i boschi e foreste di Piombino.

1. *Un codice impossibile in Francia: dal 'code rural' al Project de code rural (1791-1814).*

Negli anni francesi gli intellettuali toscani, forti del nesso tra diritto ed economia nell'ordine delle terre, costruivano un ponte tra l'Italia e la Francia, importante anche negli anni a venire. Il *Parere* dei Georgofili sul *Project de code rural* del 1808 e le *Observations en forme de Project*, inviate dal Dipartimento del Mediterraneo, seppur lasciati cadere dal legislatore, intendevano offrire un contributo di discussione al 'cantiere' del *code rural*, già colto da Philippe-Antoine Merlin nei termini — ripresi dalla storiografia — di una « *codification impossible [...] faire des lois rurales universelles* »; i lavori per il codice rurale voluto da Napoleone — invano — si sarebbero infatti arenati nel 1814 ⁽¹⁾. Il Principato di Lucca e Piombino varava invece due codici rurali, frutto, più che dell'imperialismo napoleonico, delle scelte di funzionari e giuristi 'locali', che si ispiravano, talvolta con rilevanti differenze, al *Décret du 28 Septembre au 6 Octobre 1791*

(1) Fonti in F. FORTUNET, *Le code rural ou l'impossible codification*, in « *Annales historiques de la Révolution française* », 1982, p. 112; cfr. anche Y.F. Le LAY, F. PERMINGEART, *Spécificité territoriale et petits arrangements avec la loi: le place des usages locaux dans l'entretien de la rivière*, in « *Revue de géographie de Lyon* », 2008, pp. 45 ss.

concernant les biens et usages ruraux et la police. Nella Francia del 1818 esso era definito *code rural*, nell'accezione di 'catechismo' degli abitanti delle campagne e 'manuale quotidiano' del « *juge de paix rural* » (2). Quanto alla genesi del *Décret*, nel 1790 il deputato Jean-Marie Heurtault de Lamerville — nobile, agronomo, proprietario terriero — aveva presentato all'Assemblea nazionale un rapporto sui lavori del Comitato d'agricoltura e commercio; esso pareva intriso della lezione pedagogica della Fisiocrazia, laddove raccomandava al legislatore « *répandre les Lumières, vous fertiliserez le sol* ». Nel *Rapport* la piena libertà del proprietario conviveva con l'*obligation à la culture*, in capo al titolare di un bene, la terra, a vocazione produttiva, fino all'obbligo in capo al proprietario, se impossibilitato, di cedere ad altri il fondo, in nome del nesso ricchezza della terra, ricchezza della nazione (3). All'art. 1 del titolo I, *Beni e usi rurali*, il *Décret* si apriva con un 'manifesto ideologico' di liberazione dal giogo feudale,

« *le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent: ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité* » (4).

La sezione II prevedeva norme in tema di locazioni di proprietà in campagna; la III le varie proprietà rurali; la IV greggi, recinti, pascolo e vano pascolo, quest'ultimo 'antico' diritto di far pascolare il bestiame su fondo altrui non recintato, dopo la semina e la

(2) *Décret du 28 Septembre au 6 Octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police*, su cui cfr. già L. RONDONNEAU, *Collection générale des lois, décrets...*, Paris, De l'imprimerie royale, 1818, III, p. 105. Sul testo cfr. S. ABERDAM, *Profil d'un codificateur. L'expérience révolutionnaire de Vernehl-Puyriseau (1756-1839). Rédacteur du Project de code rural de 1814*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé, rationalité ou scandale?*, ed. M. Vovelle, I, Paris, Presse universitaires de France, 1988, p. 208.

(3) *Rapport de M. Heurtault de Lamerville sur les travaux du Comité d'agriculture et du Commerce...*, in *Archives Parlementaires de la Révolution française*, 1883. Sull'agronomo fisiocratico e deputato cfr. C. HARTMANN, *Jean-Marie Hertault de Lamerville (1740-1819). Un gentilhomme cultivateur en Berry*, Académie d'Orléans, 2011.

(4) Art. I, *Décret du 28 Septembre au 6 Octobre 1791*, cit.

raccolta; la V raccolti; la VI sentieri, la VII le Guardie rurali, con disposizioni in tema di Polizia. Nel *Décret* la spinta per sovvertire la feudalità ridimensionava radicalmente il peso degli usi collettivi, 'patrimonio del povero'; questo problema nevralgico dell'ordine giuridico delle campagne era risolto con il subordinare l'esercizio del vano pascolo alla libera disposizione del suolo da parte del proprietario. La pragmatica riforma degli usi d'antico regime, in vista di un 'compromesso' tra proprietari e contadini, manteneva istituti vigenti « *dans le temps autorisé par les lois et coutumes* »⁽⁵⁾; il *Décret* rinviava inoltre la disciplina organica della proprietà agraria alle « *loix générales du code civil* »⁽⁶⁾.

Dal 1801 la prospettiva di codici particolari, tra questi quello rurale, aveva un senso come « *code de lois uniformes* », a salvaguardia dell'« *intérêt général* ». In quest'orizzonte la Commissione, voluta da Napoleone, nel 1807 varava un Progetto, che si scontrava con l'ostilità dei grandi proprietari terrieri e del Consiglio di Stato⁽⁷⁾. Il 22 Gennaio 1808 il Ministro dell'Interno incaricava Charles-Joseph de Verneilh-Puyraseau — giurista, già titolare di un *domaine éminent*, 'rivoluzionario moderato', giudice di pace, prefetto — della redazione di un *Project de code rural*⁽⁸⁾. Il *Discours préliminaire* intendeva avviare all'« *anarchie générale [...] des coutu-*

(5) Art. 10 Section IV, *Décret du 28 Septembre au 6 Octobre 1791*, cit. Sul contrasto tra individualismo agrario e diritti collettivi, e sulle mediazioni legislative, per certi versi conservative, ma intese a scongiurare le rivolte contadine P.M. JONES, *The Peasantry in the French Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 131 ss.

(6) *Journal des débats et des décrets...*, vol. 19, p. 7.

(7) Fonti in S. ABERDAM, *Aux origines du Code rural. 1789-1900. Un siècle de débat*, Nantes, Inra, 1982, pp. 19 ss.

(8) *Observations des Commissions consultatives sur le Project de code rural ...*, ed. C.J. Verneilh-Puyraseau, I, Paris, De l'imprimerie royale, 1810, pp. 5 ss. Sul testo cfr. P. MARMOTTAN, *Un Project de code rural sous le premier Empire*, in « *Revue des études napoléonnes* », 1913, pp. 321-345; M. BLOCH, *Una source peu connue d'histoire et de géographie rurale: les Observations sur le Project de code rural du premier empire*, in « *Annales de géographie* », 1927, pp. 458 ss.; P. OURLIAC, *Propriété et droit rural: l'évolution du droit français depuis 1945*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », 1976-1977, *Itinerari moderni della proprietà*, pp. 723 ss.; F. FORTUNET, *Le code rural ou l'impossible codification*, in « *Annales historique de la Révolution française* », 1982, pp. 95 ss; S. ABERDAM, *Profil d'un codificateur. L'expérience révolutionnaire de Verneilh-Puyraseau (1756-1839). Rédacteur du Project de code rural de 1814*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé, rationalité ou scandale?*, ed. M. Vovelle,

mes différentes qu ne sa rallient à aucun principe », alla « *foule des petites contestations qui affligent le campagnes* », peso per l'« *économie rurale, source [...] pour la grandeur de la France* ». L'ordine del *Project* era riposto nel modello del *Digeste*, inteso come una unione di tutte le leggi civili, criminali e di polizia in tema di proprietà fondiaria e suoi usi, ed altri numerosi oggetti e agenti rurali che ne dipendono. Nei termini tensivi dell'« *uniformité dans le lois rurales* » il legislatore intendeva coniugare libertà del proprietario e interesse generale,

« *maintenir le propriétaires dans toute l'indipéndice et la liberté* » [...] *compatible avec l'intérét général* ».

Il codice rurale era presentato come un testo che riuniva le leggi relative ai diritti dei proprietari rurali, determinanti le obbligazioni verso il governo e quelle del governo verso di loro e che considerava la proprietà in capo a ciascun proprietario e nei rapporti tra proprietari. Il « *code Napoleon* » era indicato come sorta di 'diritto comune agrario', da applicare salvo deroghe delle leggi rurali ⁽⁹⁾; il *code rural* come 'pedagogico' « *manuel Journalier des propriétaires et des cultivateurs* ». Il *Project* era inteso a disciplinare la proprietà rurale « *directement et en détail* », il primo titolo la considerava in rapporto a ciascun proprietario; il secondo nei loro interessi reciproci; il terzo trattava la proprietà rurale sotto il profilo del mantenimento dell'ordine, dell'applicazione ed esecuzione delle leggi ⁽¹⁰⁾.

I, Paris, presse universitaire de France, 1988, pp. 206 ss.; M. P. GERI, « *Per regolare l'applicazione in Toscana* » *Le Osservazioni dei Georgofili al progetto del code rural napoleonico (1808)*, in *Agricoltura e Costituzione. Una costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, a cura di E. CRISTIANI, A. DI LAURO, E. SIRSI, Pisa, Pisa university press, 2018, pp. 75 ss.; M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca*, in *Il cammino delle terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, a cura di S. ROSATI, Roma, archeares, 2019, pp. 98 ss.

⁽⁹⁾ Sul tentativo di evitare l'estensione delle disposizioni del codice civile e di commercio ai contratti agrari, ed ai rapporti complessi tra *métayer et propriétaire* cfr. S. ABERDAM, *Profil*, cit. p. 208 ss.

⁽¹⁰⁾ *Discours préliminaire*, in *Observations des Commissions consultatives sur le Project de code rural ...*, ed. C.J. Verneilh-Puyraseau, III, Paris, De l'imprimerie royale, 1810, pp. 5 ss.

Napoleone disponeva che il Progetto fosse sottoposto a Commissioni consultive di tutti i Dipartimenti dell'Impero; l'*Analyse raisonnée des Observations des Commissions consultatives* poggiava sulla consapevolezza della vastità e diversità dei terreni e dei climi della Francia e dell'Impero. Quanto al punto nevralgico del rapporto tra i codici, le Commissioni asserivano che un « *bon code rural* » avrebbe dovuto coordinarsi con i principi generali del *code civil*, in particolare con gli articoli 651 e 652, che rinviavano alle « *lois sur la police rurale* ». Proprio le disposizioni del *code civil* in tema di proprietà fondiaria e di locazioni, e l'entrata in vigore del *code pénal*, con una disciplina completa dei reati campestri, parevano rendere meno urgente il varo di un codice rurale ⁽¹¹⁾. Nel 1814 il lavoro di Verneilh-Puiraseau era travolto dagli eventi; già agli occhi dei contemporanei la mancata approvazione si spiegava con la difesa degli usi locali da parte delle Commissioni consultive dei Dipartimenti. Il tentativo di uniformare il regime giuridico della terra nei territori dell'Impero — architrave del *Project* — si rivelava una « *codification impossible* »; il varo di un codice rurale avrebbe richiesto ancora « *un siècle de débat* » ⁽¹²⁾.

2. I rilievi dei Toscani sul *Project de code rural*.

Il 20 Agosto 1808 il segretario generale del Ministero dell'interno, De Gerando, chiedeva alla Società d'agricoltura di Firenze, « *la plus ancienne de l'Europe* », un parere sul testo di Verneilh-Puiraseau, « *en ce qu'il peut présenter d'applicable à la Toscane* » ⁽¹³⁾. I Georgofili incaricavano una Deputazione, che, dopo un mese di

⁽¹¹⁾ *Analyse raisonnée des Observations des Commissions consultatives*, in *Observations des Commissions consultatives*, cit., pp. 141 ss.

⁽¹²⁾ S. ABERDAM, *Aux origines du Code rural*, cit. Sul lungo travaglio per fornire alla Francia un codice rurale, iniziato con la legge rivoluzionaria del 28 Settembre-6 Ottobre 1791, conclusosi con la legge 12 Marzo 1953, con la delega al governo di procedere alla « codificazione, sotto il nome di codice rurale, dei testi legislativi concernenti l'agricoltura », « senza però la soddisfazione della dottrina », sul codice rurale del 1955, sulle vicende successive alla Costituzione della V Repubblica, con le modifiche al sistema delle fonti del diritto indicazioni in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 23 ss.

⁽¹³⁾ *Observations de l'Académie économique agraire*, in *Observations des Commissions*, cit., IV, p. 22.

lavoro, rispondeva; ne faceva parte l'avvocato Lorenzo Collini — dopo la Restaurazione isolato fautore di un « codice unico » — la cui firma non risulta però nelle *Observations de l'Academie*, pubblicate a Parigi ⁽¹⁴⁾. I Georgofili esordivano dunque con l'apprezzamento del « sacro diritto di proprietà e industria agraria », cuore vitale del *Project*, che peraltro pareva « quasi tutto combinare colla vegliante legislazione economica della Toscana », « promulgata sotto il governo del Granduca Pietro Leopoldo », « eccitata dai nostri economisti e agronomi ». Nel richiamo esplicito del magistero dei Georgofili, i toscani 'peroravano' per conservare l'ordine giuridico delle campagne, sottraendolo all'orizzonte statualistico, al rimettere la materia rurale all'autorità amministrativa, in nome di un interesse generale. I rilievi erano dunque brevi, solo apparentemente 'di dettaglio'; si sosteneva che in Toscana non vi erano « *grands domaines* », e che il territorio era « fortunatamente » ripartito in piccoli possessori; si concludeva pertanto che doveva essere lasciata libera la facoltà di tenere colombaie e di convenire liberamente il regime dei colombi. Si proponeva che la determinazione del tempo della vendemmia, diverso a seconda delle caratteristiche dei vigneti, non fosse indicato dalla legge, ma lasciato alla disposizione del proprietario, cui il *maire* non doveva imporre neppure di spogliare siepi o tagliare viti o alberi. Si suggeriva di lasciare « *in status quo* » anche le « *acquisitions* » fatte sulle rive o letti dei torrenti, « in Toscana sotto la protezione della legge »; si sottolineava che, in generale, una legge « retroattiva » avrebbe creato molti problemi ai proprietari. Le *Observations* si chiudevano con la considerazione per la quale parevano più nocive che utili le previsioni « vessatorie », intese a rimettere la libera gestione delle attività agrarie, in Toscana correttamente in capo ai « *propriétaires* », a certe indefinite figure 'amministrative'. Queste autorità, nominate dal governo tramite i *maires*, erano indicate nei termini sospettosi di mercenari, per essere in grado di commettere « *toutes sortes d'actes arbitraires* »; non si

⁽¹⁴⁾ Per indicazioni sull'avvocato, fondatore, con Gino Capponi de *Il Saggiatore*, segretario della Crusca, conservatore dei Georgofili, corrispondente di Foscolo e Monti si può vedere F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 35 ss.; F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, *ad nomen*; D. CERRI, *Lettere e toga in Toscana tra '700 e '800*, in « Diritto e formazione », 2007, pp. 159 ss.

nascondeva l'inquietudine per la più generale 'politica agraria' dell'Impero, ispirata dal voler 'tutto regolamentare',

« *En général, ces règlements trop minutieux, en introduisant, dans le particulières, des mercenaires qu y commettraient toutes sortes d'actes arbitraires, jeterant beaucoup d'inquiétude chez les propriétaires et seraient plus nuisable qu'utiles* » (15).

Le *Observations en forme de Project*, inviate dal Dipartimento del Mediterraneo, erano più articolate del parere dei Georgofili, per presentare 187 articoli, corredati da *Motifs* (16); in una sorta di appendice conclusiva si offriva anche un vasto affresco delle disposizioni a suo tempo adottate dai sovrani lorenesi per le Maremme. Il lavoro era firmato da Carmignani, dal sottoprefetto Uberto De Nobili, dal Segretario del *maire* di Pisa, dal presidente della Commissione amministrativa delle acque e foreste, da Giorgio Santi, medico, naturalista, chimico, fervido fisiocratico, 'creatura' di Pietro Leopoldo (17). Una nota delle *Observations* spiegava che il testo era stato redatto in italiano e tradotto, forse con qualche espressione non corretta (18). I Commissari premettevano dunque che, nella prima riunione, era stata affrontata una questione preliminare, se un Progetto di codice rurale, opera delicata e importante, dovesse limitarsi a disposizioni in tema di polizia o comprendere « *tout qui intéresse le biens e les usages ruraux* ». Si poneva inoltre il problema se il Progetto dovesse essere inteso a provvedere ai bisogni locali del Dipartimento o avere carattere generale, come il *Décret* del 1791, definito « *code rural de l'Empire français* ». I Commissari parevano

(15) *Observations de l'Academie économique agraire*, cit., p. 24. Dopo un mese di lavoro, il 30 Settembre la Deputazione inviava il Parere, trasmesso al legislatore il 23 Ottobre; il 24 Novembre da Parigi in segno di omaggio si inviavano all'Accademia dei Georgofili i primi due volumi delle *Observations des Commissions consultatives*. Cfr. *Dall'Archivio dell'Accademia dei Georgofili*, a cura di L. BIGLIAZZI, L. BIGLIAZZI, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1987, pp. 238 ss.

(16) *Observations en forme de Project de la Commission consultative du département de la Méditerranée*, in *Observations*, cit., IV, Paris, De l'imprimerie royale, 1814, pp. 24-77.

(17) Sul georgofilo cfr. M.P. PAOLI, *Lastri, Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma enciclopedia italiana, 2004.

(18) In *Observations en forme de Project*, cit., p. 66.

propendere per un testo in grado tener conto di quali, tra le antiche leggi toscane, meritavano di essere rinnovate per il bene dell'agricoltura ⁽¹⁹⁾; si sottoponeva esplicitamente « *à la sagesse du Gouvernement* » un *Project* fondato su nient'altro che leggi e statuti vigenti in Toscana, e « *coutumes universellement reconnues utiles à la plus grande prospérité des campagnes* » ⁽²⁰⁾.

Il testo era aperto dalla definizione di codice rurale come riunione di leggi, in grado di fissare i diritti dei proprietari rurali e determinare le loro obbligazioni verso il governo e del governo verso di loro. Come sorta di 'glossa marginale' ai primi articoli si richiamavano le *Lois de Léopold*; il primo dei *Motifs* era esplicito nel sostenere che la libertà della terra — architrave dei diritti civili — in Toscana era « *régle général d'après la législation du Sage Léopold* ». Non si mancava di lodare « *les principes justes et sains* » del « *code Napoléon* », che avevano affrancato la proprietà agraria dalle catene della « *barbarie féodal* »; ma si aggiungeva che la scelta era « *en Toscane plutôt un sentiment universel qu'un principe légal* » ⁽²¹⁾. Da qui la difesa di istituti di 'diritto patrio', tra questi l'enfiteusi, ancorchè abolita in Francia come « *sujeton foédale* ». I Commissari argomentavano che in Toscana l'istituto aveva avviato all'abbandono totale delle terre, col favorire l'agricoltura, in virtù di una modica retribuzione all'enfiteuta; la legge generale di ammortizzazione del 2 Marzo 1769 era celebrata col riferimento all'architrave dell'opera del Fierli, « i beni devono circolare liberamente » ⁽²²⁾. Si osservava inoltre che la legge del 29 Settembre 1774 sul governo delle Comunità era incompatibile con le disposizioni dell'Impero francese; i Commissari rimettevano alla saggezza del governo il considerare i contratti di enfiteusi come rendite costituite, riscattabili con il pagamento del capitale di riscatto annuale. Si chiedeva inoltre il mantenimento delle disposizioni del « *sage Léopold* » in

⁽¹⁹⁾ *Plan de travaux de la Commission*, in *Observations en forme*, cit., p. 50.

⁽²⁰⁾ *Ivi*, p. 66.

⁽²¹⁾ *Ivi*, p. 51; segnala il passaggio M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana*, cit., p. 102.

⁽²²⁾ Cfr. G. FIERLI, *Aggiunte dell'avvocato Gregorio Fierli al suo opuscolo sui livelli di manomorta*, Firenze, Bonducciana, 1805, p. 5.

tema di colombi, commercio del bestiame, servitù di passo e vano pascolo, riscattabili dal proprietario del fondo (23).

Nel *Project* assumevano 'forma di articoli' lo Statuto di Firenze in tema di servitù, le voci *Edificare* e *Lavoratori della Pratica Universale* di Savelli, *La divisione dei beni dei contadini* di Fierli, a base delle previsioni sui « *Droits respectifs de propriétaire et du colon* ». La colonia parziaria era indicata come fonte di prosperità dei beni rurali in Toscana, per la suddivisione di compiti tra proprietario e colono e famiglia. In particolare si riteneva degna di lode la legge 2 Agosto 1785 sulle disdette coloniche, per l'attitudine a ridurre al minimo i tempi di permanenza sul fondo del colono sfiduciato (24). Il titolo V prevedeva Privilegi per l'esercizio dell'agricoltura, che si ricordavano già operativi nella prassi. A proposito di *police rurale*, da incanalare « *sur les traces souives en Toscana par le sage Léopold* », i Commissari osservavano che già gli Statuti avevano riconosciuto ad una « nazione » pressochè interamente agricola la necessità di una efficace tutela della proprietà agraria; da qui l'importanza di disciplinare il danno dato. Si riconosceva che il *Project* d'oltralpe prevedeva norme severe per i delitti rurali; ma si riteneva decisiva la prevenzione — segnalata come questione importante — e si ricordava la buona prova dell'applicazione della riforma criminale del 1786 (25). Un particolare passaggio del *Project* era significativo di un non artificioso primato patrio, ove i Commissari volevano sottolineare che, nel loro testo, si seguivano le disposizioni del Granduca in tema di colmate, modello « *confirmé* » dalle *Memorie* dell'Accademia, 'alla fonte' de « *les principes de justice et économie agricole adopté en Toscane* » (26).

(23) *Observations en forme*, cit., pp. 52 ss. La fonte in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, XXXII, Firenze, Albizziniana, 1805, pp. 109 ss.

(24) *Observations en forme*, cit., p. 53. La fonte in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, stamperia granducale, 1786, n. CXXIV. Sul tema, ampiamente trattato dai Georgofili, cfr. P. PASSANITI, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 32.

(25) *Observations en forme*, cit., pp. 62 ss.

(26) *Ivi*, p. 53. Sulle colmate in Toscana cfr. ancora E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Torino, Einaudi, 1979, p. 310; A. ZAGLI, *Controllo delle acque e controllo delle rive nella Toscana on età moderna (secoli XVI- XVIII)*, in *Controllare il territorio*.

3. *Il codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino e le 'varianti' nel codice rurale per il Principato di Piombino.*

All'atto dell'instaurazione dei Principati di Lucca e Piombino, Stati separati, Elisa e Felice Baciocchi avviavano un'intensa attività di riforme. A Lucca i giuristi e i funzionari si trovavano di fronte all'alternativa tra la piena recezione della legislazione francese e l'opzione 'patria', ben resa dalle parole del presidente del Senato del Principato, Federigo Bernardini, che chiedeva

« leggi adatte al popolo pel qual son fatte, che difficilmente può accadere che quelle di una nazione convengano interamente a un'altra » (27).

Anche Luigi Matteucci — all'epoca Gran giudice e ministro di giustizia — tendeva a farsi interprete di scelte codicistiche diverse dal modello francese; sollevava, ad esempio, obiezioni alla meccanica applicazione del *code civil* a Lucca. Nel 1840 avrebbe proposto al sovrano un Progetto di codice civile per la Toscana assai diverso da quello napoleonico, proprio sul terreno cruciale dell'eterointegrabilità (28). Felice indicava dunque in Matteucci l'autore del « rapporto » all'origine del *Codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino*, varato

« per grazia di Dio e per le Costituzioni del Principe di Lucca e Piombino, su rapporto del Gran giudice, ministro di giustizia, ed inteso il Consiglio di Stato » (29).

Norme, corpi, conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale, Soveria Mannelli, Rubettino, 2013, p. 397.

(27) Fonti in G. TORI, *Ideali e riforme nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato, in Il principato napoleonico dei Baciocchi. Riforma dello Stato e della società*, a cura di V. TIRELLI, Lucca, MARIA PACINI FAZZI, 1986, pp. 125, cit., p. 125; M. DA PASSANO, *La formazione del codice penale lucchese*, in *Codice penale per il Principato di Lucca*, (rist. anast. 1807), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1999, p. XXXIV.

(28) Sul giurista lucchese sia consentito rinviare a F. COLAO, *Luigi Matteucci, un giurista progettatore di codici in una terra di ius commune*, in *Codice penale per il Principato di Lucca*, cit., pp. XXXV ss.

(29) *Codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino*, in *Bollettino delle leggi del Ducato lucchese*, Lucca, stampatore nazionale, 1809, pp. 64 ss. Sui lavori preparatori

Il *Codice rurale per i Principati di Lucca e Piombino* recepiva il *Dècret* del 1791, fin dall'esordio, che ribadiva la libertà della terra,

« il territorio di Piombino e Lucca in tutta la sua estensione è libero come le persone che lo abitano, onde qualunque proprietà territoriale non può essere soggetta verso i particolari, che alle rendite, agli aggravii e dalle servitù, la di cui convenzione non è proibita dalla legge, e verso il Principe e lo Stato ».

Il legislatore collocava tra i « principi generali » del codice rurale una « proprietà territoriale » individuale e al tempo stesso di segno statualistico, legata alle

« contribuzioni pubbliche e i sacrifici che può esigere il bene generale, colla condizione di una giusta indennizzazione ».

Quanto al nodo nevralgico delle terre comuni, il codice riduceva ad eccezione il diritto dei comunitari a far pascolare il bestiame in terreni non coltivati, dopo il raccolto, « servitù di libero corso che porta seco il diritto di vano pascolo »; le facoltà consentite, che il *Dècret* del 1791 diceva vigenti « *dans le temps autorisé par les lois et coutumes* », nella traduzione italiana divenivano « per titolo particolare, autorizzato dalla legge, uso locale immemorabile »⁽³⁰⁾. Felice varava dunque un 'codice-regolamento', eterointegrabile, che non abrogava leggi previgenti; la norma di chiusura si limitava a disporre « i nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente codice »⁽³¹⁾. Esso pareva subire la sorte del *code civil*, promulgato dopo molte resistenze dei lucchesi, scarsamente applicato nel periodo precedente la reversione al Granducato nel 1847⁽³²⁾.

indicazioni in G. TORI, *Ideali e riforme*, cit., p. 125 ss; M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana*, cit., p. 100.

⁽³⁰⁾ Individua una continuità del codice rurale di Lucca e Piombino con il codice civile francese R. SABBATINI, *Beni comuni e usi civici tra passato e presente: qualche considerazione sui più recenti approcci storiografici*, in *Beni comuni e strutture della proprietà: dinamiche e conflitti in area toscana fra basso medioevo ed età contemporanea*, a cura di G.V. PARIGINO, Firenze, editpress, 2017, p. 21.

⁽³¹⁾ Art. LXXXV, in *Codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino*, cit.

⁽³²⁾ Indicazioni in M. MONTORZI, VII, *La vicenda di Lucca*, in ID., *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Ets, 2006.

Non a torto il Principato di Piombino, rimasto estraneo alle liberalizzazioni di Pietro Leopoldo, è stato colto dalla storiografia nella sua peculiarità, in primo luogo per la « separazione » dal « principato lucchese », e per la « estesissima superficie di terreno incolto e paludoso [...] boschi e foreste ed il mare che tutto costeggia » (33). Il dato era presente a Frediano Vidau — estensore del codice penale del 1808 — commemorato nel 1831 sull'« Antologia » anche come autore di un apprezzato « progetto d'un codice rurale conforme allo stato dell'agricoltura in Corsica » (34). L'avvocato e funzionario corso era consapevole del fatto che quel particolare « atomo negletto, gettato sulle rive del Mediterraneo », contava una « popolazione composta in gran parte di agricoltori » (35). Da qui la necessità di norme particolari; il *Codice rurale pel Principato di*

(33) Sulla peculiarità di Piombino e sulla sua storia istituzionale cfr. ancora R. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, Napoli, Esi, 1985; F. CALLAIOLI, *Il codice penale del Principato di Piombino e il suo tempo*, in *Codice penale per il Principato di Piombino*, (rist. anastatica 1808), a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 2000, p. X; F. CALLAIOLI, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario nel Principato di Piombino di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi*, in *Piombino. Storia di un Principato*, a cura di M. GIACHI, U. CANOVARO, Livorno, edizioni archivinformati, 2012, p. 179; *Statuta civilia et criminalia civitatis plumbini in tre libros divisa...*, *I Statuti civili e criminali della città di Piombino divisi in tre libri*, a cura di A. LANDI, Pisa, Pisa university press, 2016.

(34) Ricordava Vidau come « uno dei dotti giureconsulti c'abbia prodotto la Corsica, o che vantasse la Francia », che aveva studiato a Pisa, era stato avverso al Terrore, aveva esercitato la professione di avvocato e magistrato, forte di studi sul diritto romano e statutario. Sottolineava che Vidau aveva inteso modificare le leggi francesi rendendole « adatte ai luoghi », alla « indole dolce e trattabile degli abitanti », con un codice penale ancora vigente a Lucca, mentre dal 1814 Piombino era stato annesso alla Toscana **, *Frediano Vidau*, in « Antologia », 1831, p. 151. Su Vidau cfr. P. DINELLI, *Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca*, in « Archivio storico di Corsica », 1932, pp. 237 ss; F. O. RENUCCI, *Storia di Corsica*, Bastia, Fabiani, 1833, p. 192; A. ROVERE, *Frediano Vidau: itinerarie d'un contre-revolutionnaire*, in *Codice penale pel Principato di Lucca*, cit., pp. LXI ss.

(35) Cfr. la *Relazione* al codice penale in *Bollettino delle leggi del Principato di Piombino*, II, Lucca, tip. Bertini, 1808; il passaggio è sottolineato da F. CALLAIOLI, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario*, cit., p. 193. Ascrivono il codice rurale di Piombino a Vidau S. FULCERI, Tesi di laurea, rel. G Volpi, discussa all'Università degli Studi di Pisa, 1999-2000; M. GIACHI, *La Rivoluzione agraria nel Principato. Il codice rurale per Piombino, in I segni di Elisa. Scienza e governo del territorio nel Principato napoleonico di Piombino*, San Giuliano terme, Felici, 2006, p. 68; F. CALLAIOLI, *Le riforme dell'ordine giudiziario*, cit., p. 189.

Piombino — mutuato da quello dei Principati di Piombino e Lucca, e dunque dal *Décret* del 1791 — si distaccava dai ‘modelli’ in un punto particolarmente importante della modernità codicistica, indizio della tensione del legislatore a voler tentare una ‘fuoriuscita’ dal sistema di *ius commune*, « cessano di aver vigore leggi romane, antichi statuti, regolamenti locali, decreti, consuetudini generali o locali »⁽³⁶⁾.

Tra le altre poche novità, l’art. I non ripeteva il ‘preambolo’ sul « territorio libero come gli abitanti »; si apriva con la previsione della « proprietà territoriale », ‘delimitata’ dalla « legge ». La terra, vita di uomini e cose unificate nel lavoro, era collocata ‘fuori del diritto civile’, costruita come diritto della proprietà fondiaria, di attività dispiegata sul bene. L’art. II riconosceva la libertà dei proprietari a variare la cultura, conservare i raccolti, disporre di tutte le produzioni, « senza pregiudicare all’altrui diritto e conformandosi alle leggi »; l’art. III concedeva al proprietario la facoltà di obbligare il vicino a porre confini, contribuendo alla metà della spesa. L’art. IV risolveva la questione nevralgica del rapporto tra proprietà « esclusiva » e « bene pubblico »; nessuno poteva pretendersi « proprietario esclusivo delle acque di un Fiume riconosciuto come pubblico da tempo immemorabile », termine ripreso anche nell’art. XII. Si prevedeva un « diritto comune di farvi delle prese d’acqua », in maniera « non nociva al bene generale e alla sicurezza degli argini ». La sezione II svincolava le « diverse proprietà rurali » dall’« agricoltore », che non poteva essere arrestato per debito civile prima della messa in sicurezza del bestiame. Disponeva che provviste di pascolo, beni mobili utili alla cultura, alveari, bachi da seta fossero disponibili a profitto di chi aveva prestato l’opera o per il pagamento del credito del proprietario verso il suo affittuario. La sezione III regolava il diritto di recinzione e vano pascolo, tra abolizione di qualunque diritto esclusivo nel terreno altrui — in nome della libertà del « proprietario di far pascolare il gregge « esclusivamente » — e riconoscimento della servitù reciproca, « libero corso in vano pascolo », limitatamente ai « luoghi in cui è fondato sopra un titolo particolare, o autorizzato dalla legge, o per un uso locale immemo-

⁽³⁶⁾ Art. LXXXVI, in *Codice rurale pel Principato di Piombino. Regolamento per l’amministrazione generale dei boschi e foreste*, Lucca, Tip. Bertini, 1808.

rabile ». Si stabiliva che il vano pascolo non potesse essere esercitato che « secondo le regole e gli usi locali », come privilegio limitato « agli abitanti di Piombino » ⁽³⁷⁾.

Al tempo stesso si affermava che il « diritto di proprietà » coincideva con quello di « chiudere o aprire i Beni, non disputabile a verun proprietario », con il « diritto di libero corso e diritto semplice di vano pascolo », subordinato al « tempo » della chiusura, determinata dall'art. XV. La previsione era estesa ai boschi e prati naturali, « beni » « senza proprietà », « per uso comuni a tutti gli abitanti », con facoltà di proprietario o affittuario a rinunciare alla « comunanza ». Le « terre comunali », soggette a « libero corso », avevano rilievo giuridico quanto all'uso, per cui il « capo di famiglia domiciliato », nè « proprietario », né « affittuario », a cui la « modicità della sua rurale cultura non assicurasse un vantaggio », poteva portare nei « detti terreni » fino a sei bestie da lana ed una vacca con vitello, mantenendo lo *status quo*,

« senza intendere di niente innovare alle Leggi, e costumi e usi locali, e da tempo immemorabile che accordassero loro un più gran vantaggio » ⁽³⁸⁾.

Quanto alle autorità preposte all'amministrazione delle campagne, il prefetto era tenuto a decidere delle contestazioni in caso di Comuni soggette a usi differenti sul libero corso e vano pascolo; era inoltre competente sui reclami relativi a Bandi per le vendemmie — ove d'uso — limitati a vigne non chiuse. Doveva poi « impiegare costantemente » i mezzi di protezione, incoraggiamento, sostegno e miglioramento del bestiame, oltre che incoraggiare e ricompensare gli « abitanti delle campagne » ⁽³⁹⁾. La sezione IV era dedicata alle ampie competenze delle guardie campestri — che, a differenza di quelle in Francia, non portavano piatto metallico e di stoffa con su scritto 'La legge' — inquadrate come pubblici funzionari, nel segno

⁽³⁷⁾ Art. XII, *ivi*.

⁽³⁸⁾ Art. XXII, *ivi*.

⁽³⁹⁾ Art. XXVIII, *ivi*.

della specializzazione delle funzioni di polizia in atto in Europa (40). Le guardie campestri erano nominate dai Presidenti delle Comuni; il Prefetto poteva « ordinarne lo stabilimento », e riconoscere loro, se necessario, la facoltà di portare armi. Si disponeva che fossero pagate dalle Comuni, a garanzia della proprietà e della coltivazione, e che presentassero precisi rapporti giurati al Giudice di Pace. Le guardie campestri erano ritenute responsabili del danno arrecato dalla mancata denuncia di delitti rurali, perseguibili a istanza della parte lesa ed *ex officio*. Si stabiliva che nel giudizio le loro deposizioni facessero fede, con una « presunzione di verità » (41).

Il titolo *De la police rurale* era tradotto con *Del buon governo rurale*, ed inteso nei termini della repressione dei delitti, con la competenza ripartita, a seconda della gravità, tra il giudice di pace ed il tribunale correzionale, ai sensi del « Codice dei delitti e delle pene ». Le norme erano derogabili in quel che atteneva la recidiva, che il legislatore coglieva come frequente nelle campagne, e sottraeva alla severità delle norme 'comuni'. Si disponeva che la multa e la prigionia non pregiudicassero la « compensazione » di chi aveva subito il danno, e che la pena pecuniaria fosse versata nella cassa della Comune; l'incapiente o insolvente era soggetto a « cattura ed imprigionamento ». Si richiamava l'art. 1384 del « codice di Napoleone » in tema di responsabilità civile di mariti, padri, madri, tutori, padroni, impresari per delitti commessi da consorti, figli minori, domestici, servitori, operai, altri « subordinati ». Si mettevano in conto al proprietario i « guasti da bestiame di ogni specie »; si stabiliva che i volatili dannosi potessero essere soppressi anche dal « proprietario detentore, o affittuario, ma soltanto nel luogo e nel momento del guasto » (42). Gli articoli LVI e LVII regolavano i rapporti di lavoro nelle campagne attraverso l'incriminazione — multa di 50 franchi e prigionia — di « proprietari e affittuari », intesi a « fare abbassare o fissare a vil prezzo la giornata degli operai o i salari de' domestici », e di « mietitori, domestici e operai della campagna », che « non potranno fare lega all'effetto di fare alzare e determinare il prezzo delle paghe ».

(40) Cfr. *La polizia in Italia e in Europa: punto degli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006.

(41) Art. XXVII, in *Codice rurale pel Principato di Piombino*, cit.

(42) Art. XLIX, *ivi*.

Diverse norme disciplinavano una materia 'politicamente sensibile', la condotta dei « respigolatori, rastellatori, raspollatori nei luoghi in cui sono mantenuto gli usi », che dovevano avere il « permesso dei padroni », in un'attività ammessa solo dopo la raccolta ed « interdetta in ogni luogo rurale chiuso » (43). Esso era protetto da una minuziosa casistica di intrusioni di uomini ed animali, con multe anche oltre il doppio dell'indennizzazione, in diversi casi con « prigionia », specie se i delitti fossero stati commessi in una circostanza particolarmente temuta, « di notte » (44). La « raccolta » delle « produzioni della terra », « senza la permissione del proprietario o affittuario », da condotta lecita o trasgressione rivestiva dunque la fattispecie di « qualunque furto », di particolare disvalore quello commesso « nei boschi ». Il legislatore pareva mettere in conto la recidiva nel furto campestre e di legna; prevedeva pertanto la procedura *ex officio*, indipendentemente dall'azione civile intentata dalla parte lesa, dal momento che non si incriminava tanto il furto al padrone, quanto il reato contro il Principato, in uno snodo della storia penale (45).

Nel frequente ricorso alla pena pecuniaria, con la previsione del carcere in caso di insolvenza del condannato, il codice rurale mitigava le norme degli Statuti di Piombino — pubblicati ancora nel 1705 — che disponevano il taglio della mano del condannato — se impossibilitato a pagare — per « turbazione del possesso, o quasi

(43) Art. LVIII, *ivi*. Sul tema e relativa bibliografia, a principiarsi dagli studi di Ranalletti indicazioni in A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, pp. 340 ss; A. DANI, *Il processo per danno dato nello Stato della Chiesa (secoli VVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006, pp. 60 ss.

(44) Art LV, in *Codice rurale pel Principato di Piombino*, cit. Sul delitto aggravato dalla circostanza dell'esser stato commesso di notte cfr. M. SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia (Scritti editi e inediti (1972-2007))*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 261 ss.

(45) M. SBRICCOLI, *Il Furto campestre nell'Italia mezzadrile*, in ID., *Storia del diritto penale*, cit pp. 419 ss; Sul tema dell'appropriazione, lecita nelle terre comuni, poi elevata a reato dalla modernità proprietaria, già considerata da Marx e per gli sviluppi ottocenteschi cfr. L. LACCHÈ, *Mezzadro, mezzo ladro, metal mezzadro. Il furto campestre e l'antropologia storica*, in *Le Marche nella mezzadria. Un grande futuro dietro alle spalle*, a cura di F. ADORNATO e A. CEGNA, Macerata, Eum, 2013, pp. 27 ss; P. PASSANITI, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 22 ss.

possemo », rimozione, mutamento, stabilimento di « nuovi termini senza il consenso del padrone », taglio di legna, lesione e uccisione del bestiame, incendio doloso, condotta quest'ultima punibile « fino nell'ultimo supplizio, e all'emenda del danno, ad arbitrio del giudice ». Il codice rurale ripeteva dallo Statuto la previsione sulle Comunità obbligate a risarcire i danneggiati, nel caso in cui non fossero stati catturati i « malfattori » (46). Si innovava dunque il quadro normativo, e si consentiva ai giurisdicenti di applicare le « antiche leggi, solo nel caso in cui le pene in quelle stabilite fossero pene più miti »; d'altro canto le *Disposizioni generali* ordinavano che dal 15 Aprile il 'passato giuridico' « cessa di aver forza di legge generale o particolare » (47).

4. *Il Regolamento per i boschi e foreste di Piombino.*

Dal 1768 la Toscana avviava un processo legislativo approvato al motuproprio del 20 Gennaio 1776 sulla libertà per i possessori di disporre di boschi e foreste a piacimento, a correttivo di quel che il Granduca lamentava come « vessazioni, mangerie, prepotenze, arbitri delle guardie » (48). All'atto dell'instaurazione del Principato dei Baciocchi il territorio di Piombino era connotato invece da foreste incolte all'interno e da paludi costiere, ed erano ancora in vigore le servitù di pascolo e legnatico (49). Il *Regolamento per l'amministrazione generale dei boschi e foreste*, quasi contestuale al codice rurale, voleva ovviare a quel che era percepito nei termini di una generale arretratezza; una significativa *Introduzione* era intrisa di

(46) Capp. XIX-XXIII, in *Statuta...* cit., pp. 173 ss.

(47) Art. LXXXVI, in *Codice rurale pel Principato di Piombino*, cit.

(48) PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. SALVESTRINI, I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 353-354. Sulla liberalizzazione leopoldina, lamentata nel primo Ottocento per gli effetti di eccessivo diboscamento cfr. B. VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Torino, Einaudi, 1974, pp.105 ss., p. 272; M. AGNOLETTI, *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 79; D. VERGARI, *Gli scritti sul bosco dei Georgofili di fine Settecento: l'evoluzione del dibattito scientifico e della percezione del paesaggio forestale*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 2019, pp. 60 ss.

(49) D. BARSANTI, *Primi lineamenti di una storia degli usi civici in Toscana: il caso dei territori dell'ex Principato di Piombino*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1984, p. 120.

una prospettiva statualistica e protezionistica riguardo a beni « che, per la qualità ed estensione, dovrebbero formare una delle più considerabili risorse dello Stato ». Nella critica della precedente « incuranza », ricompresa tra gli « inconvenienti perniciosi al bene dello Stato », boschi e foreste erano posti « sotto la salvaguardia del Principe e della legge », col devolvere il territorio boschivo e forestale della Chiesa al « nostro Domanio » (50).

La protezione del patrimonio — con la prescrizione dettagliata delle varietà arboree, cicli vegetativi, rimboschimento — era esplicitamente giustificata in nome delle esigenze di sfruttamento del legname, a profitto della Marina militare; l'amministrativizzazione subordinava la conservazione alla necessità, l'interesse privato a quello pubblico, secondo il 'modello' francese di intervento dello Stato nella gestione di boschi e foreste, con un segno protezionistico e monopolistico. Si riservavano infatti « all'uso della Marina » gli alberi d'alto fusto, anche dei « particolari proprietari », cui si proibiva di porre in cultura quel terreno, anche a loro spese; si disponeva che le macchie fossero distrutte o « rimesse in valore », con la vendita del legname « a nostro profitto » (51). Si definivano minuziosamente le « incumbenze » — e le sanzioni in caso di inadempimento — degli amministratori e conservatori, il Prefetto — vertice di governo, incaricato della « esecuzione » del *Regolamento* — un Ispettore generale, un Conservatore, le guardie forestali. Un « depositario del martello » era incaricato di segnare gli « alberi grandi »; le piante non « marcate » dagli « ufficiali pubblici, incaricati dell'esecuzione delle leggi », potevano essere tagliate; si ingiungeva di dichiarare alle autorità qualunque taglio, anche di rami, pena la

(50) Art. 1, in *Regolamento per l'amministrazione generale dei boschi e foreste*, Lucca, Bertini, 1808. Sul testo cfr. M. GIACHI, *La Rivoluzione agraria nel Principato. Il codice rurale per Piombino*, in *I segni di Elisa*, cit., pp. 65 ss; F. CALLAIOLI, *Le riforme dell'ordinamento giudiziario*, cit., p. 179; M. GIACHI, *Piombino maire e capitale napoleonica*, *ivi*, pp. 199 ss.; M.P. GERI, *Le terre comuni in Toscana*, cit., p. 101. Sulle aree territoriali anche boschive di Piombino cfr. A. GUARDUCCI, L. ROMBALI, *Vignale e val di Cornia: l'immagine del territorio nella cartografia storica*, in *Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa*, Siena, all'insegna del Giglio, 2015, pp. 10 ss. Sulla storicità del paesaggio boschivo e forestale in generale cfr. M. AGNOLETTI, *Storia del bosco*, cit., p. 61.

(51) Art. XX, in *Regolamento*, cit.

confisca del legname reciso, comminato alle « persone che non ne avranno il gius » (52). Si disponeva che ai « bisogni delle Comuni non sufficientemente provviste di legna » si provvedesse con il taglio di alberi « per grazia speciale, revocabile a nostro arbitrio »; ogni attività era insomma subordinata ad autorizzazione e permessi eccezionali. Anche i « particolari proprietari dei boschi » erano tenuti ad osservare regole restrittive per la raccolta di ghiande ed erba; la messa a pascolo era limitata a pochi capi di bestiame. Erano concesse in appalto le carbonaie, e limitate la produzione di calcina e cenere, tradizionali attività ad appannaggio dei poveri (53). Il *Regolamento* prevedeva la tutela dei diritti del Demanio attraverso le « pene dei delitti », multa, confisca, requisizione, con risarcimento di danni al Tesoro, misure raddoppiate se i delitti erano stati commessi con l'uso della sega o appiccando incendi. Su rapporto delle guardie forestali, cui era rimesso il « provare i delitti », la competenza era ripartita tra tribunali correzionali e criminali, in sede di appello; essi non erano competenti per i soli delitti, ma anche per non specificati « abusi » (54).

Nel suo complesso la legislazione agraria di Piombino all'indomani della Restaurazione si presentava come una mediazione tra la spinta alla liberalizzazione della proprietà fondiaria e il mantenimento di risalenti diritti collettivi, « secondo le regole e gli usi locali », come privilegio limitato alla « popolazione composta in gran parte di agricoltori ». Il Congresso di Vienna sanciva l'incorporazione del Principato nel Granducato di Toscana; nonostante le rimostranze di Luigi Boncompagni Ludovisi — che reclamava il possesso in virtù dei diritti dinastici — per i piombinesi sembrava realizzarsi il « sogno assaporato da Cosimo I dei Medici e forse, prima di lui, da Lorenzo il Magnifico » (55). Il 15 Agosto 1815 il Consiglio amministrativo — rappresentante la Comunità — invitava gli abitanti ad esultare per « rientrare in seno a un popolo », che, oltre ai non artificiosi primati nelle « scienze e arti », aveva avuto il merito di « ricondurre nell'Europa la legislazione di Roma ». Le

(52) Art. XLVIII, *ivi*.

(53) Artt. XLII-LIV, *ivi*.

(54) Sezioni XIV e XV, art. LXVII, *ivi*.

(55) I. TOGNARINI, *Introduzione*, in *Piombino. Storia di un Principato*, cit., p. 12.

leggi del « già Principato di Piombino » erano abolite ⁽⁵⁶⁾; nel 1833 un motuproprio — destinato a scontrarsi con l'ostilità dei titolari di dominio diretto — disponeva l'affrancamento delle « varie e molte servitù di pascolo e legnatico », ancora vigenti; esse erano considerate d'ostacolo ai « progressi dell'agricoltura » e alla « facilità di contrattazioni fondiari ». In nome dell'« interesse pubblico » Leopoldo II richiamava dunque le disposizioni dello « Augusto avo », con l'abolire i diritti di pascolo esercitati dal demanio nei beni di proprietà o tra privati, con facoltà di affrancazione anche per i titolari di dominio diretto. Nel 1835 Cosimo Ridolfi commentava il Motuproprio di due anni prima, col sottolineare che il diritto di proprietà aveva avuto finalmente la meglio sul « peso di una barbara legislazione ». Al tempo stesso poneva il tema dell'effettiva applicazione della legge ad un territorio rimasto estraneo alle liberalizzazioni del Granduca, ed auspicava il sostegno dei « grandi proprietari » e della « popolazione maremmana »,

« con questa legge viene assicurato e definito il diritto di proprietà in quel luogo, e così facilitate le permutate, le divisioni dei terreni e sostituita la moderna civiltà [...] qui pensando noi che i grandi proprietari imiteranno questo esempio di sovrana sapienza, transigendo e facilitando i modi [...] per l'abolizione di questi diritti [...] che la popolazione maremmana lasciando l'abituale pigrizia si spinga essa pure nel grande cammino delle miglierie sociali » ⁽⁵⁷⁾

⁽⁵⁶⁾ *Granducato di Toscana*, in La « Gazzetta di Firenze », 5 Agosto 1815, p. 4. Abolite le leggi dell'antico Stato, la Comunità era rappresentata dal Magistrato comunitativo, composto dal Confaloniere, dai priori e consiglieri. Col motuproprio 8 Febbraio 1816 la giustizia era amministrata dal Vicario regio, di nomina sovrana; cfr. *Codice di procedura civile nei tribunali del Gran-Ducato di Toscana*, Firenze, Tipografia del Giglio, 1832, p. 271.

⁽⁵⁷⁾ C. RIDOLFI, *Gita agraria*, in *Le "corse agrarie". Lo sguardo del Giornale Agrario toscano sulla società rurale dell'Ottocento*, a cura di G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, R. TOLAINI, Pisa, Pacini, 2000, pp. 208 ss. Sull'affrancamento osteggiato dai titolari di dominio diretto, per cui nel 1840 si ricorse all'obbligo *ope legis* cfr. D. BARSANTI, *Primi lineamenti*, cit., pp. 120 ss.; M. GERI, *Le terre comuni della Toscana*, cit., p. 101.

CAPITOLO II
IL DIBATTITO SUL DIRITTO
E SULLE ISTITUZIONI AGRARIE NELLA RESTAURAZIONE.
« BUONE DOTTRINE » E « CODICE RURALE ».

1. I Georgofili per il « progresso dell'agricoltura ». — 2. Un diritto, una giurisdizione, un codice rurale amministrativo per Giovanni Carmignani. — 3. Governo e proprietari terrieri. Dubbi dei Georgofili sul Catasto. — 4. Il *Piano di istituzioni agrarie* di Girolamo Poggi. — 5. I « Manuali » di Poggi e le « buone dottrine » di Forti. — 6. Un codice rurale per Napoleone Pini.

1. *I Georgofili per il « progresso dell'agricoltura ».*

Nel mutare del quadro politico, dall'età napoleonica alla Restaurazione, i Georgofili erano un punto fermo nella discussione pubblica sui temi-problemi legati all'ordine delle campagne, in primo luogo la necessità di una « istruzione pratica per i grossi possessori », indicata come cardine di una « idea generale dell'Agricoltura toscana » dal Biffi Tolomei, all'epoca senatore del Regno d'Etruria, autore di un ampio *Saggio* ⁽¹⁾. La tradizione leopoldina era ancora al centro del dibattito, che al tempo stesso poneva l'istanza dell'evitare una 'stasi' dell'agricoltura e della ricerca di un ordine giuridico ed istituzionale in grado di promuoverne il « progresso ». Nel 1817 l'avvocato Lorenzo Collini, conservatore, presentava dunque le nuove Costituzioni dell'Accademia — approvate dal Granduca — celebrando il connubio tra la « natura », che « suggerisce i progressi dell'agricoltura, industria e commercio », e le « buone leggi »; per garantirne « l'effetto » poneva con forza il tema della

⁽¹⁾ *L'autore a chi legge*, in M. BIFFI TOLOMEI, *Saggio di agricoltura pratica toscana*, Firenze, presso Giuseppe Tofani e comp., 1804.

« educazione » (2). Lasciando l'incarico, tre anni dopo, Collini si soffermava sul senso costituzionale del « parlare al popolo », oltre che al legislatore, e della ineludibile ricerca della « strada per giungere alla maggiore prosperità dell'agricoltura » (3). Anche l'avvocato Aldobrando Paolini — nel 1785-86 autore de *Della legittima libertà del commercio* — nel 1820 'riallacciava' la catena dei tempi, parlando di « scopo politico » dell'Accademia in una lettura davanti ai soci sulla *Storia degli studi accademici* (4).

Nel discorso pubblico il tema dell'istruzione era al centro del popolare *Il padrone contadino* del pievano Ignazio Malenotti, che riconosceva l'importanza di un sapere professionale e di un maggior impegno imprenditoriale del proprietario terriero sul processo produttivo. L'opera coglieva dunque una « inimicizia » tra i « rari buoni contadini e buoni padroni », ed auspicava dal governo una sorta di 'codice di disciplina' — che diceva richiesto a gran voce dal mondo delle campagne — in grado, tra l'altro, di prevenire le liti civili e i danni al bestiame; questi parevano sempre dietro l'angolo, « senza un codice agrario ». Malenotti chiedeva pertanto che fossero « assecondati i voti di tutti i buoni agricoltori dalla saviezza del governo che interessa la pubblica felicità » (5); idealizzava una « unione tra buon possidente, esperto fattore, umile e utile mezzadro », con la 'parola d'ordine' del « padrone che deve piuttosto farsi amare che temere dal contadino », del « padrone che non si vergogni di fare il contadino » (6). Questo quadro irenico pare riproposto da un passo particolare della nota Relazione Jacini sulle « Italie agricole », attenta alla 'neutra' situazione dell'agricoltura, più che delle 'classi'. Per la prima volta il Parlamento considerava tutta la penisola, con la

(2) L. COLLINI, *Orazioni civili e criminali*, III, Firenze, per Niccolò Conti, 1824, p. 25.

(3) *Discorso recitato dal signor avvocato Lorenzo Collini lasciando l'ufficio di conservatore...*, in « Atti dell'I. e R. Accademia dei Georgofili », 1823, p. 390.

(4) A. PAOLINI, *Storia degli studi accademici nell'anno 1820*, *ivi*, p. 395. Sul georgofilo, avvocato e politico nella temperie tra età leopoldina, anni francesi e Restaurazione, nel 1821 attento lettore del pensiero di Beccaria anche per indicazioni cfr. A. PAOLINI, *Della legittima libertà di commercio*, a cura di P. OTTONELLI, Pistoia, Gli ori, 2018.

(5) I. MALENOTTI, *Il padrone contadino. Osservazioni agrario critiche*, Colle, Eusebio Pacini, 1815, p. 15.

(6) *Ivi*, pp. 217, 226.

rappresentazione di contadini miti per tradizione, che si preparavano a contrastare il padrone leggendo, nelle veglie, il « codice ad alta voce » (7).

Francesco Chiarenti — eclettico studioso di medicina, economia, agricoltura, già « perfido giacobino » — asseriva che il « sapere utile » per essere efficace avrebbe dovuto portarsi dalle accademie agli operatori agricoli, dalla città alla campagna, con la lode ai ‘proprietari imprenditori alla Cosimo Ridolfi’,

« Si vedono adesso dei proprietari [...] nelle loro terre istruirvi i fattori, dirozzarvi i contadini, portando loro in dono i lumi ricevuti nell’Accademia, le pratiche acquistate nei viaggi, le teorie che hanno appreso leggendo » (8).

Dai primi anni Venti il tema dominante ai Georgofili era dunque l’istruzione agraria, anche guardando oltre il Granducato. Il cenacolo riunito intorno a Giovan Pietro Vieusseux era tramite di relazioni italiane ed europee (9), in particolare con Sismondi, estimatore della realtà toscana (10). Ridolfi riferiva sulla « Antologia » i viaggi di formazione, compiuti in Europa con Capponi; poneva il tema della fondazione di un Istituto teorico-pratico di agricoltura, con l’obbiettivo di « realizzare in Toscana [...] vere scuole agrono-

(7) Cfr. C. BARBERIS, *Le campagne italiane dall’Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 189. Sull’Inchiesta cfr. I. STOLZI, *Le Inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 103 ss.

(8) F. CHIARENTI, *Riflessioni e osservazioni sull’agricoltura toscana e particolarmente sull’istituzione dei fattori...*, Pistoia, fratelli Manfredini, 1819, pp. 47-48. L’autore avviava una sorta di ‘governo democratico’ dei suoi terreni, di non grande estensione, a Montañone, nella prospettiva di una industria agricola « arte paragonabile alla tradizione artigiana di Firenze ». In questo orizzonte poneva l’accento sul ruolo dei « fattori », direttori d’azienda, protagonisti del miglioramento del fondo; proponeva di istituire società agrarie dislocate nel territorio del Granducato, allo scopo di diffondere le conoscenze. Cfr. *Il perfido giacobino, dottor Chiarenti. I manoscritti inediti di e su Francesco Chiarenti, medico, politico, maire, agronomo*, a cura di R. SILVESTRINI, Firenze, Polistampa, 2009.

(9) M. BOSSI, *Un’Europa in viaggio, Gli orizzonti di Vieusseux*, in *Giovan Pietro Vieusseux. Pensare l’Italia guardando all’Europa*, a cura di M. BOSSI, Firenze, Olschki, 2013, pp. XI ss.

(10) F. SOFIA, *Sismondi e Vieusseux: le ragioni di un’amicizia*, in *Giovan Pietro Vieusseux*, cit., p. 51.

miche [...] che si conoscono con nome di tenute modello » (11). Il « Giornale agrario toscano » — diretto da Ridolfi, Raffaello Lambruschini e Lapo de' Ricci, proprietari ed agronomi (12) — era lo sviluppo dell'idea di un « Giornale dei contadini ». La pubblicazione si sarebbe rivelata la più duratura impresa editoriale di Vieusseux, celebrato dall'*Elogio* di Lambruschini come promotore di una « civiltà nuova », di cui era stata volano « la stampa », « strumento valido e pericoloso ma irrecusabile » (13). Non a torto Forti misurava un « progresso morale », leggibile nell'interesse riscontrato nel « pubblico » per i temi cari ai Georgofili,

« né ci par possibile, per dirla così di passaggio, che trent'anni fa si fosser potuti trovare ottocento associati toscani ad un giornale di agricoltura » (14).

L'Accademia era molto attenta ai problemi concreti dell'agricoltura; tra questi la crisi dovuta all'abbassamento del prezzo dei grani, che vedeva i soci dividersi sulle proposte per uscirne. Con una prospettiva di liberismo 'totale', Cosimo Ridolfi ripeteva di scongiurare vincoli alla libertà del commercio frumentario, nocivi alla « nostra agricoltura », bisognosa di una legislazione in grado invece di « giovare » (15). Chiarenti esponeva ai Georgofili la necessità di mantenere il liberismo in campo interno, con correttivi regolativi del commercio con l'estero; si dichiarava d'accordo con la risalente

(11) C. RIDOLFI, *Memoria relativa al progetto di fondazione in Toscana di un istituto teorico-pratico di agricoltura*, in « Continuazione degli Atti dell'I. e R. Accademia dei Georgofili », 1831, p. 255 ss.; sul punto I. IMBERCIADORI, *Sull'origine dell'istruzione agraria in Toscana*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1977, p. 247.

(12) *Le "corse agrarie". Lo sguardo del Giornale Agrario toscano sulla società rurale dell'Ottocento*, a cura di G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, R. TOLAINI, Pisa, Pacini, 2000; R. PAZZAGLI, *Toscana, Europa, Italia: la circolazione delle idee agrarie*, in *Giovan Pietro Vieusseux*, cit., p. 163 ss.

(13) R. LAMBRUSCHINI, *Elogio del socio corrispondente Giampietro Vieusseux*, in « Continuazione degli Atti della I. e R. Accademia dei Georgofili », 1864, pp. 33-35.

(14) F. FORTI, *Annali di storia d'Italia dal 1750 a 1819 compilata da A. Coppi*, in *Id.*, *Scritti vari*, Firenze, Cammelli, 1865, p. 44.

(15) C. RIDOLFI, *Sull'inefficiacia di qualunque siasi legge diretta a vincolare il commercio nella speranza di giovare alla nostra agricoltura* (1824), in *Cosimo Ridolfi e il "perfezionamento dell'Arte agraria"*. *Saggio storico documentario*, a cura di L. BIGLIAZZI, L. BIGLIAZZI, Mostra, Accademia dei Georgofili, 2013.

prospettiva dell'avvocato Paolini, nel porre all'Accademia « dubbj » sulla « libertà illimitata » del commercio dei grani esteri, specie alla luce della situazione europea ⁽¹⁶⁾. Nel pubblico *Elogio* Paolini avrebbe ricordato l'adesione del Chiarenti alle sue tesi, di contro alla maggioranza degli accademici ⁽¹⁷⁾. Il problema si sarebbe riproposto decenni dopo, quando « La Temi » ospitava uno scritto di Giovan Battista Pagani sull'importazione dei grani, che suggeriva alcune restrizioni con l'estero. L'avvocato bresciano marcava dunque l'alternativa tra la « ricchezza della nazione » e quella di « pochi individui »; alla ricerca della prima, ricordava il « celebre parroco Paoletti », a proposito di una « libertà di mercatura annonaria », « scritta in un linguaggio che parlò al cuore del Granduca Pietro Leopoldo ». Pagani concordava sul fatto che « offendere la proprietà è un offendere la libertà ed alterare la libertà è un offendere la proprietà »; « nella posizione presente delle cose », una profonda crisi, si chiedeva però se la dottrina del liberoscambismo — che aveva visto in Paoletti il cantore toscano — non dovesse concedere qualcosa al « restringere » l'importazione dei prodotti cereali. Panattoni annotava criticamente il lavoro, osservando che la Toscana era rimasta « fedele alle sue leggi », e che, « invece di vietare l'esportazione », aveva sospeso i dazi sull'importazione, per cui — a suo dire — sarebbero arrivati prodotti « forestieri a prezzi meno ardui » e i « toscani » avrebbero venduto a « più alto costo i loro grani di prima qualità » ⁽¹⁸⁾.

L'Accademia discuteva anche di aggiornamento dei più tipici contratti agrari; nel 1805 era pubblicata la traduzione dell'opera di Fierli sui livelli, « illustrata con addizioni di nuovi temi legali » ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ F. CHIARENTI, *Dubbj sull'utilità o sul danno della libera introduzione dei generi frumentari esterni in Toscana nelle circostanze attuali d'Europa: ragionamento letto all'I e R. Accademia dei georgofili il 12 Dicembre 1824*, Firenze, Pezzati, 1825; F. CHIARENTI, *Esame degli argomenti a favore della libertà del commercio delle granaglie addotti da alcuni accademici nelle loro memorie...*, Firenze, Pezzati, 1825.

⁽¹⁷⁾ A. PAOLINI, *Elogio del dottor Francesco Chiarenti*, in « Atti dell'I. e R. Accademia dei Georgofili », 1830, pp. 427 ss.

⁽¹⁸⁾ G. PAGANI, *Alcune parole sul commercio dei grani*, in « La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza », 1848, pp. 292 ss; G. PANATTONI, *Nota, ivi*, p. 299.

⁽¹⁹⁾ *Osservazioni pratiche del signor avvocato Gregorio Fierli tradotte in Italiano dal dottor Ambrogio Vita...*, Prato, Vestri, 1827.

In vista dei « progressi dell'agricoltura » nel 1823 Paolini presentava una originale *Memoria*, che, « attese le particolari circostanze della Toscana », introduceva una novità nel dibattito sull'ordine giuridico della terra; l'avvocato sosteneva dunque che l'affitto dei « beni rustici » era più « utile » all'economia del Granducato della diffusa ma 'immobile' colonia parziaria ⁽²⁰⁾. Alla luce dei viaggi, fatti nelle campagne del Granducato, Ridolfi scriveva sul « Giornale agrario toscano » di « desiderabil transizione all'affitto dei rispettivi poderi ai contadini », per assicurare « capitale e istruzione a questa preziosa classe d'uomini »; lo scopo era « trovar l'utile crescendo l'altrui pubblica prosperità » ⁽²¹⁾. Anche un Discorso all'Accademia del « gen. Colletta » affrontava il tema di un'educazione 'al fare' dei proprietari, invitati ad associarsi, come soluzione all'evidente crisi dell'agricoltura. L'oratore offriva un contributo di rilievo alla riflessione sulla « economia agraria » della celebrata « patria del Galilei, governata dalle leggi di Leopoldo », « di me spatriato albergatrice ospitale ». Alla luce delle letture di Sismondi e Say, Colletta prendeva atto del « lamento degli agronomi » e degli « scritti di alcuni economisti [che] attristano gli italiani e insospettiscono le menti dei governanti »; osservava « invilite produzioni agrarie », « mano d'opera cara », « capitali non fruttuosi ». Asseriva altresì che « in Italia » l'agricoltura era l'« unica vena di ricchezza », per cui « se inaridisce, la civiltà italiana e le speranze di futura felicità saranno sepolte »; intravedeva inoltre un « comun pericolo », a « sovrastare » la « classe dei lavoranti » e quella dei « possidenti ». La soluzione era riposta nel rifiuto di qualunque vincolo di commercio, anche di grano dall'estero, nel ribasso dei tributi, e soprattutto in un radicale cambio di 'mentalità'. Ai « possidenti terrieri » Colletta intimava di « non ingannarsi », dal momento che, « senza mutare », il « decadimento », prima o poi, sarebbe stato « inevitabile ». Indi-

⁽²⁰⁾ A. PAOLINI, *Se attese le particolari circostanze della Toscana possa esser più utile ai progressi dell'agricoltura il sistema di dare i beni rustici ad affitto piuttosto che darli a colonia*, in « Continuazione degli Atti della Imp. e Reale Accademia dei Georgogili », 1823, pp. 41 ss. Di contro ai fautori della colonia ricordava di essersi espresso a favore dell'affitto nei primi anni Venti. A. PAOLINI, *Occhiata filosofica al Saggio di un Trattato sul sistema livellare dell'avv. Girolamo Poggi*, in « Continuazione degli Atti della I. e R. Accademia economico-agraria dei Georgogili », 1829, pp. 59 ss.

⁽²¹⁾ Fonti in *Le "corse agrarie"*, cit., p. 253.

cava dunque « cinque vene di ricchezza », specifiche della Toscana, benedetta dalla « benignità del cielo » e da « provvide leggi ». Sosteneva però la necessità che al vino, olio, seta, bosco, pascolo, grano si destinassero « vastità di macchine, stabilimenti », con l'esempio del « braccio e animo dell'uomo immenso », che aveva salvato la Francia, « stretta dalle penurie del blocco ». Indicava come modelli « Londra e Pechino » e la « Compagnia delle Indie », per proporre ai « possidenti » dei vari rami della produzione agricola l'istituzione di « Associazioni », forti della « volontà dei socii » (22). In sintonia con la mazziniana 'parola del secolo', lo « spirito di associazione » (23), Colletta indicava le potenzialità civili di una « società libera », invitata a premere sul potere politico; i « civilissimi toscani » erano esortati ad essere « sottoscrittori, azionisti e garanti dei primi fogli di associazione [...] vita e anima di ogni impresa » (24).

2. *Un diritto, una giurisdizione, un codice rurale amministrativo per Giovanni Carmignani.*

L'ampia *Introduzione* di Carmignani al primo fascicolo del « Nuovo Giornale dei letterati pisani » poneva il nesso tra lavoro intellettuale e impegno civile, a dare senso a « politiche ricerche », intese al « perfezionamento delle leggi penali, e civili, della economia politica e della politica economica ». Era collocata in questo prisma l'agricoltura, nucleo simbolico della 'toscanità', poggiante sul modello costituzionale della proprietà terriera, disegnata dalle riforme di Pietro Leopoldo,

« In Toscana, un principe zelantissimo de'suoi sudditi nobilitò l'agricoltura [...] ne fece una parte della sua politica, svincolando i beni rustici,

(22) P. COLLETTA, *Alcuni pensieri sulla economia agraria della Toscana*, in « Antologia », 1825, pp. 12 ss. Sulla biografia del generale e politico, esiliato dopo la caduta del regno costituzionale in Napoli, che si stabilì a Firenze, collaborò con gli intellettuali riuniti intorno al Vieusseux e ai Georgofili, che, grazie a Capponi, pubblicò nel 1834 *Storia del reame di Napoli dal 1784 al 1823* indicazioni in A. SCIROCCO, *Colletta, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, enciclopedia italiana, 1982.

(23) Indicazioni in F. CONTI, *Associazione*, in *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a cura di A.M. BANTI, A. CHIAVISTELLI, L. MANNORI, M. MERIGGI, Roma-Bari 2011, Laterza, pp. 43 ss.

(24) P. COLLETTA, *Alcuni pensieri*, cit., p. 16.

e i loro prodotti da ogni legame, ponendo gli stessi suoi beni nelle mani de' coltivatori, aprendo strade e canali, pagando in gran parte col proprio erario le fabbriche destinate ad aumentare la popolazione delle campagne, e creando scientifici stabilimenti atti a promuovere la teoria e la pratica » (25).

Due anni dopo Carmignani contrapponeva quel modello felice al *droit rural français*, descritto dall'avvocato francese Vaudorè; la recensione per l'« Antologia », a firma C., definiva il saggio un'« indigesta serie di pratiche conclusioni », destinate a deludere l'(auto) rappresentazione del 'perfetto giureconsulto', alla ricerca di « generali principi ». Il maestro pisano era consapevole che « un codice rurale come codice di polizia manca forse a tutte le nazioni civili d'Europa », che il « progetto si era « affacciato alla gran mente del Granduca Leopoldo », che i Georgofili non avevano ancora « sottoposto ai dotti il programma d'un completo e ordinato sistema di diritto rurale ». Appariva allora urgente soprattutto un « criterio di verità della scienza della rurale legislazione », demandato all'opera dei giuristi, che non poteva essere imposto dalla « ragione politica ».

Carmignani non si nascondeva che la ricerca di un ordine fondato su un « metodo scientifico » era complicata da un dato 'ontologico' di questa « legislazione e giurisprudenza », irriducibile ad uniformità, dal momento che anche « una sola e medesima legge » poteva non « adattarsi agli usi, e bisogni di due province comunque vicine del medesimo Stato ». Al proposito il maestro pisano rifletteva sull'esperienza francese; sosteneva che, a differenza di quanto creduto da taluni, in Francia non era in vigore un codice rurale, piuttosto un « complesso di provvisioni », varate dall'Assemblea costituente; notava che al « titolo di codice » qualcuno affiancava l'« aggiunta di forestiero e feudale (aggiunta bizzarra) ». All'opera di Vaudorè Carmignani imputava inoltre l'assenza di « indole, oggetto, limiti del diritto rurale », identificato con il diritto civile applicato agli « oggetti » posti in campagna e non in città, per

(25) G. CARMIGNANI, *Introduzione*, in « Nuovo giornale de' letterati », 1922, p. XXVIII; sullo scritto cfr. G. MELLI, *La Introduzione di Giovanni Carmignani al « Nuovo giornale dei letterati pisani »*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Ets, 2003, pp. 514 ss.

cui diritti e doveri dell'usufruttuario di un campo erano soggetti al diritto rurale, quelli dell'usufruttuario di un palazzo al diritto civile. Il maestro pisano era assolutamente contrario a questo criterio, privo soprattutto di scientificità; definiva il dominio, la servitù, l'ipoteca nei termini di « questioni di diritto civile », « qualunque sia l'oggetto, situato in città o in campagna ». Il diritto agrario risaltava altresì come « legge d'eccezione », con norme vocate a regolare i « dritti e doveri degli agricoltori, derivanti non dal diritto di proprietà, ma da affari agrari ». Da qui l'assoluta necessità di un « metodo giudiziario semplice, spedito, vicino ai giudicabili », affidato ad un 'jury' — cui pure, da criminalista, Carmignani era avverso in linea di principio — per sottrarre la classe tanto importante per la vita civile del Granducato alla perdita di tempo, (e di lavoro), conseguenza delle troppe inutili e lunghissime liti, alimentate dai « mozzorecchi » (26). Anche l'importante *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* tematizzava l'autonomia di un « codice rurale legge d'eccezione, utile al pari del codice di commercio »; considerava che in Francia erano state scritte molte opere, ed osservava che la legislazione toscana offriva « tutti i materiali per un ordinato e completo codice », di contro al « pregiudizio scientifico contro una legge generale per la diversità delle campagne ed usi ». Carmignani ripeteva inoltre quanto scritto a proposito dell'errore di distinguere gli « oggetti del dritto rurale da quelli del dritto ordinario » a seconda della « materiale situazione in campagna o in città », « cattivo e falso criterio » (27).

Il 6 Maggio 1827 il provveditore dei Georgofili, Moggi, chiedeva all'Accademia di attivarsi per un codice rurale, nel ricordo del parere offerto al *Project*; auspicava un riordino della legislazione toscana, inteso a far conoscere a tutti i Toscani norme e consuetudini agrarie vigenti (28). Nel Luglio Carmignani scriveva a Giovanni Valeri — docente di istituzioni criminali a Siena — che « fu parlato all'Accademia di un codice rurale », « parola che ingazzurrisce le menti, ma

(26) C., J. VAUDORÉ. *Le droit rural...*, in « Antologia », 1824, pp. 3-17.

(27) G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, III, Pisa 1831-1832, p. 284; su questo profilo dell'opera cfr. M.P. GERI, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani « avvocato professore di leggi »*, Pisa, Ets, 2015, p. 111.

(28) Indicazioni L. BIGLIAZZI, L. BIGLIAZZI, *Dall'Archivio dei Georgofili*, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1987, p. 229; *Elogio del dottor Napoleone Pini letto alla r.*

di significato, a mio parere, sommamente difficile a ben determinarsi ». Il maestro pisano riproponeva la prospettiva di un'opera da « circoscriversi nei suoi veri limiti di eccezione come il Codice di commercio »; annunciava l'intenzione di lavorarvi, chiedeva a Valeri « pensieri in materia », notizie su eventuali discussioni nel « Corpo legislativo in Francia », dal momento che ammetteva di non leggere « pubblici fogli ». Il criminalista a Siena rispondeva di aver saputo della proposta del Moggi in merito alla compilazione di un « codice rurale amministrativo »; corrispondente di Romagnosi, Valeri pareva ricomprendere l'agricoltura tra le materie da demandare all'amministrazione dello Stato. In una prospettiva liberale non nascondeva la diffidenza per certe « leggi di eccezione intorno al governo delle private proprietà rustiche »; apprezzava che Carmignani volesse « tralasciare gli ordini amministrativi », occupandosi « solo del codice rurale ». Al proposito Valeri auspicava che esso « fosse il più ristretto possibile »; affermava che tutti i « codici detti di eccezione » dovevano essere « Appendici al Codice generale », subordinati alla costruzione di tutto « l'edificio legislativo », che non pareva all'orizzonte. Riferiva poi, citando « Il Costituzionale », di una discussione sul Codice forestale; ricordava che anche Pietro Leopoldo era stato costretto a « limitare per alcuni luoghi la indefinita libertà accordata » ai proprietari di terreni boschivi. Concludeva che il diritto per l'agricoltura riguardava quel che la « legge » doveva « comandare », e soprattutto quel che doveva esser lasciato « al libero senno dei toscani, riguardo ai privati loro interessi ».

Carmignani apprezzava l'approccio liberale di Valeri « nelle materie del diritto rurale », l'« idea di un Codice unico, ramificato, per così dire, in oggetti », « che può sembrare *utopica* ». Sosteneva che Moggi, « amministratore di Ospedali », non aveva colto la difficoltà di un « codice rurale amministrativo », collocato tra « leggi di economia pubblica dello Stato » e « polizia rurale ». Carmignani sottolineava che il « principio » del suo lavoro sarebbe stata la dimostrazione della necessità del « Jury nelle materie agrarie », sottratte così al governo nella materia nevralgica delle liti. Contando sui consigli di Valeri, il maestro pisano ribadiva il carattere 'costi-

accademia dei Georgofili dal comm. senatore Celso Marzucchi nell'adunanza del 20 settembre 1863, Firenze, tip. Galileiana, 1864, p. 5.

tuzionale' della sua « legge d'eccezione », collocata nel campo di tensione tra proprietà dei privati e « governo »; quest'ultimo era vocato alla tutela di un ordine giuridico liberale delle campagne, con la 'parola d'ordine',

« estendere anziché restringere le pubbliche libertà specialmente in ciò che non può non interessare le prerogative del governo, vale a dire il miglior regime delle private proprietà » ⁽²⁹⁾.

Il 'moderatismo' del Carmignani, proprietario terriero, che si diceva « nato fortunatamente in Toscana », si colorava dunque di liberalismo, fin dalla 'identificazione costituzionale' dell'amato

« fortunatamente piccolo paese agricolo, che vive di industrie e ha bisogno di sostenersi con moderazione » ⁽³⁰⁾.

Il maestro pisano condivideva la tensione della « società civile » di « perfezionarsi »; escludeva un troppo radicale « riformarsi secondo le opere dei moderni riformatori come St. Simon, Fourier, Owen, Corp » ⁽³¹⁾.

In occasione del Congresso a Pisa degli scienziati italiani — ove l'agricoltura risaltava come « la più necessaria delle arti » — Carmignani dissertava su un « sistema completo di diritto rurale », nei termini di un « agente morale e correttivo del lavoro della campagna ». Rivendicava per la scienza il compito di costruire il carattere distintivo della materia, che si incrociava con la legislazione amministrativa, civile e penale; ribadiva soprattutto la necessità di riser-

⁽²⁹⁾ Fonti in O. SCALVANTI, *Saggio sopra alcune opere inedite di Giovanni Carmignani*, Perugia, Boncompagni, 1892, pp. 241 ss.; sulla vita e le opere di Giovanni Valeri, criminalista docente a Siena, corrispondente di Romagnosi tra età francese e Restaurazione indicazioni in F. COLAO, *Le lezioni di Celso Marzucchi, docente di Istituzioni civili, dagli applausi degli studenti alla destituzione da parte del governo (1829-1832)*, in « Annali di storia delle Università italiane », 2006, pp. 144 ss.

⁽³⁰⁾ G. CARMIGNANI, *Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica e sui suoi metodi nelle materie penali*, in Id., *Scritti inediti*, Lucca, Giusti, 1852, VI, p. 392; sul maestro pisano e sulla famiglia proprietaria di terre indicazioni in R. PAZZAGLI, *Vecchie ambizioni e nuova agricoltura: i Carmignani e la campagna pisana*, in *Giovanni Carmignani*, cit., pp. 391 ss.

⁽³¹⁾ G. CARMIGNANI, *Prodomo d'un insegnamento di filosofia del diritto*, in « Giornale toscano di scienze morali, sociali, storiche e filosofiche », I, 1841, p. 26.

vare un assetto speciale alla « giurisdizione agricola »⁽³²⁾. Il tema della specialità era ripreso nel progetto di riorganizzazione degli studi accademici pisani, cui *Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del dritto* offrivano un ampio contributo. Certi « provvedimenti speciali » apparivano richiesti dai « nuovi oggetti, ignoti al precedente stato della legislazione », ma imposti dai « progressi dell'industria », e che dovevano essere « composti ai termini del dritto ». Carmignani tematizzava dunque l'autonomia didattica del diritto rurale in quanto « diritto civile applicato », come il commerciale, distinto dalle « procelle d'oro a piè di chi vi si addice », mentre l'« agricoltura » era indicata come « madre della semplicità del vivere ». Il maestro pisano osservava inoltre che in Toscana era ancora in vigore il *code du commerce*, l'unico apprezzato nel novero dei napoleonici, perchè funzionale allo sviluppo commerciale anche del Granducato, assieme alla legge ipotecaria d'oltralpe, mantenuta nella Restaurazione. Carmignani ripeteva che, con queste leggi di eccezione, il legislatore non doveva modificare il diritto civile, « locchè se facesse cambierebbe la giustizia »; esso appariva infatti 'giusnaturalisticamente' « infisso e immobile negli umani interessi ». In linea con le lettere scambiate con Valeri, Carmignani ribadiva la necessità di un intervento pubblico a favore dell'agricoltura, a condizione di non intaccare « il regime delle private proprietà ».

Alla ricerca del « vero criterio caratteristico distintivo, e direi specifico di questo diritto », il maestro pisano riproponeva la critica dell'identificazione degli « oggetti rurali » a seconda della collocazione in campagna o in città, secondo il modello d'oltralpe, contestato con toni polemic,

« De' Francesi non parlo: colla opinione di essersi spinti più avanti nel Diritto Rurale sono più addietro di noi »

Carmignani individuava nel *Décret du 28 Septembre au 6 Octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police* il loro « codice », « indegno di questo nome perchè ristretto alla polizia

(32) *Atti della Prima riunione degli scienziati italiani tenuta a Pisa...*, Pisa, Nistri, 1840, pp. XXIV, p. 262.

delle campagne e dei boschi ». Rivendicava il primato patrio del diritto giurisprudenziale, preferito a quello legislativo; affermava « siamo ricchi in giurisprudenza agraria e poco dobbiamo agli stranieri », nella sottolineatura delle opere di « scrittori italiani » ed « italiani tentativi del Principe » — Pietro Leopoldo — per una « legge rurale », declinata nei termini di un

« sistema completo di diritto rurale come legislazione amministrativa, civile e penale applicata esclusivamente al regime del materiale e del personale agricolo ».

Come architrave della materia Carmignani indicava ancora il criterio della destinazione delle cose e delle attività all'agricoltura; asseriva che i diritti ed i doveri degli agricoltori non derivavano dalla proprietà, ma dal lavoro e dagli affari agricoli, come sostenuto già nella recensione dell'opera del Vaudorè. Il maestro pisano ribadiva che era necessario un « ordinato e completo sistema di rurale giurisdizione », istanza cruciale, per chiamare in causa la « parte amministrativa di questo sistema, sparsa in varie leggi e regolamenti ». Da qui la sottolineatura dell'importanza del profilo giurisprudenziale del diritto agrario rispetto al « codice »; al proposito Carmignani ricordava il ruolo cruciale degli « scrittori », da ultimo il Fierli,

« che altro non fecero se non decidere pratici casi, *ex moribus, ex bono et aequo*, senza aver codici applicarono il principi del dritto romano che divenne il loro codice agli oggetti agrari ».

Anche *Cenni* insistevano sul punto della specialità della giurisdizione rurale, da non demandare ai togati ma a « persone pratiche de' lavori e degli usi delle campagne », nella sottolineatura per cui, a differenza delle controversie civili, « più che l'aver dottrina, vale il non averne ». Preferivano una « giustizia di fatto, più che di diritto », una « giurisprudenza dei prudenti uomini », « sola prudenza, non giurisprudenza »; chiedeva di limitare il più possibile lo spazio della legislazione, « senza sia dato alla legge d'intervenire col suo ministero ».

Carmignani ripercorreva il 'mito leopoldino', il « governo amico ed educatore di un popolo agricolo », con gli esempi delle norme in tema di « azioni edilizie, contratto colonico, disdette ». Su questa

scia prospettava una 'divisione di compiti' tra « coltivatore », « padre di famiglia », « governo », dal momento che, a differenza del codice civile, quello di commercio e rurale ricevevano « ispirazioni speciali della prudenza amministrativa dello Stato », in connessione con la « pubblica economia ». Il maestro pisano aderiva al 'canone' dell'educazione all'« arte agraria » come condizione di « ben essere delle campagne »⁽³³⁾; segnalava l'importanza dell'insegnamento universitario, nel momento cui si istituiva a Pisa una cattedra di Agronomia e pastorizia⁽³⁴⁾. Anche l'istruzione superiore in tema di diritto agrario pareva dover poggiare sulla separazione del codice rurale e di quello di commercio — definiti nei termini di « opere legislative » — dalla « giurisprudenza civile ». Per Carmignani l'Università doveva impartire l'idea del doveroso limite dell'intervento pubblico nell'attività privata agricola, soprattutto sotto il profilo della giurisdizione, da sottrarre alle istituzioni politiche. Riprendendo l'orizzonte costituzionale delle lettere a Valeri, seppur con minor enfasi, Carmignani auspicava ancora una volta « giuste e liberali istituzioni delle comunità campagnole » ed una legislazione intesa a « favorire la maggior possibile libertà delle contrattazioni dei fondi rustici »⁽³⁵⁾.

Al maestro pisano non sfuggiva la modernizzazione economica e sociale in atto in Toscana, con la trasformazione del ceto agrario — cui lui e la famiglia appartenevano — in borghesia finanziaria. La consapevolezza del mutamento, irriducibile alla vulgata di un certo immobilismo dei 'moderati'⁽³⁶⁾, trovava un riscontro nell'ampia *Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate*. In risposta alle critiche di Carlo Ilarione Petitti, e soprattutto di Carlo Botta,

(33) G. CARMIGNANI, *Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del diritto*, in *Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino*, stamperia reale, 1841, p. 168. Sull'opera cfr. E. SPAGNESI, *Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto*, in *Giovanni Carmignani*, cit., pp. 480; M. P. GERI, *Il magistero*, cit., pp. 110 ss.

(34) Indicazioni della ampia bibliografia in *Agricoltura come manifattura. Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell'Ottocento*, a cura di G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, Olschki, Firenze 2004.

(35) G. CARMIGNANI, *Cenni*, cit., p. 172.

(36) Sulla debolezza del ceto liberale toscano, incapace di avviare un percorso di industrializzazione cfr. A. PASSERIN D'ENTREVES, *L'anticapitalismo di Sismondi e i "campagnuoli toscani" del Risorgimento*, in ID., *La Toscana civile. Lotte politiche e correnti*

Carmignani tesseva l'apologia della Toscana « coltivatrice del proprio suolo », ricca delle « qualità che l'agricoltura suol dare a chi la esercita ». Negava che l'incremento delle ferrovie comportasse la riduzione della coltivabilità del territorio, che chiedeva semmai ulteriori bonifiche. Per Carmignani il progresso dell'attività 'nazionale' imponeva di considerare la « vera pubblica utilità » dei suoli, per cui la « occupazione delle terre private » ad opera delle Società concessionarie era giustificata dalla difesa degli « interessi sociali d'un paese ». Un anno prima di morire il maestro pisano riallacciava le file dalle liberalizzazioni di Pietro Leopoldo a quelle di Leopoldo II; indicava un 'motto' degli « Americani del Nord, il tempo è danaro », per cui il nesso tra strade ferrate e agricoltura poggiava sulla « libertà tanto più grande quanto vi son mezzi di accelerare ed estendere le comunicazioni » (37).

3. *Governmento e proprietari terrieri. Dubbi dei Georgofili sul Catasto.*

La stima dei fondi rustici, in vista di un catasto generale, era stato un tema nevralgico fin dalla Reggenza, anche per chiamare in causa il polo di tensione tra proprietari e governo. L'impresa, dalla grande complessità, non decollava con Pietro Leopoldo; dopo il lascito dell'esperienza francese, l'opera era ripresa dai Lorena all'indomani della Restaurazione, con « tecnici e proprietari istruiti » (38).

culturali tra Sette e Ottocento, a cura di G. ADAMI, R.P. COPPINI, Pisa, Risorgimento, 1994, pp. 161 ss.

(37) G. CARMIGNANI, *Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana*, Pisa, Nistri, 1846, p. 21; un cenno sull'opera in A. MAZZACANE, *Giovanni Carmignani*, in *Giovanni Carmignani*, cit., p. 6; in generale sulla modernizzazione G. CATONI, *Un treno per Siena. La strada ferrata centrale toscana dal 1844 al 1865*, a cura di M. DE GREGORIO, introduzione di S. MAGGI, Siena, Betti, 2009, p. 186.

(38) I. IMBERCIADORI, *Agricoltura al tempo dei Lorena*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1989, p. 113; G. BIAGIOLI, *L'agricoltura e la popolazione in Toscana all'inizio dell'Ottocento. Un'indagine sul catasto particellare*, Pisa, Pacini, 1975; C. PAZZAGLI, *Per la storia dell'agricoltura toscana nei secoli XIX e XX. Dal catasto particellare al catasto agrario del 1929*, Torino, Fondazione Einaudi, 1979; G. BIAGIOLI, *Analisi di alcune fonti toscane: catasti, statistiche, censimenti, in Villes et territoire pendant la période napoléonienne, (France et Italie)*, Roma, Ecole française de Rome, 1987, pp. 61 ss. Sulla « fonte moderna », dalle « straordinarie potenzialità » cfr. T. DETTI, C. PAZZAGLI, *La struttura fondiaria del Granducato di Toscana alla fine dell'ancien régime*, in « Popolazione e

Anche alla ricerca di un consenso dei proprietari terrieri, il governo non poteva non coinvolgere nell'operazione i Georgofili, che nominavano una Deputazione, incaricata di offrire « lumi e notizie » (39). Le opzioni in campo vertevano sulla misurazione in base alla rendita attuale del terreno, la potenziale o la media. Il legislatore non teneva conto della fisiocratica capacità intrinseca di produzione di un terreno, ma poneva come unità base la particella, stimata individualmente come base dell'imponibile. Non intendeva affidarsi a « vaghe e indeterminate idee di capacità produttiva »; insisteva sul voler stimare il « fondo considerato nello stato di cultura, in cui trovasi di presente »,

« sia sottratta la stima da quel tenebroso segreto e da quell'arbitrio, che si chiama opinione [che] con gravissimo scandalo porta sovente a mostruosissime differenze ».

Si presentava la scelta come condizione per « incoraggiare e premiare l'industria agraria, prima e perenne sorgente della ricchezza pubblica e privata », e si insisteva sulla potenzialità del catasto, proprio in considerazioni del territorio toscano,

« non impedimento o ritardo nella industria agraria, massime in un paese agricolo di suolo nella più parte piuttosto ingrato che fertile per natura » (40).

Come altri Stati europei, il Granducato teneva conto della legislazione ed amministrazione degli anni francesi, specie per gli attori istituzionali coinvolti nel controllo statale sulle terre; non a

storia », 2000, pp. 15 ss. Sul fallimento del catasto avviato da Pietro Leopoldo, poi ripreso da Ferdinando III dopo l'esperienza napoleonica cfr. A. CONTINI, F. MARTELLI, *Catasti, fiscalità e lotta politica nella Toscana del XVIII secoli*, in « Annali di Firenze », 2007. Sulla conclusione del catasto nel 1834 fonti in L. MANNORI, *Lo Stato del Granducato 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 254.

(39) *Avvertimento*, in A. PAOLINI, *Memoria sopra il catasto*, Firenze, Piatti, 1821, p. 3.

(40) *Esposizione succinta dei principi o massime fondamentali in cui si propone di stabilire il generale catasto o censimento del continente del Gran Ducato*, in *Catasto della Toscana. Istruzioni e regolamenti approvati dall'I. e R. governo*, Firenze, Piatti, 1821, pp. 11 ss.

torto la realizzazione del grande catasto generale particellare, attuato tra il 1833 e il 1835, è parso tra i primi atti della costruzione di un « Stato amministrativo » (41). Si prevedeva dunque la nomina di periti stimatori, indicati dalle magistrature comunitative, « creduti sul luogo i più esperti ed onesti », cui i proprietari potevano rivolgere « reclami »; degli aspetti tecnici si incaricavano « geometri ed ispettori » (42).

In questo orizzonte alla fine del 1817 l'abate Domenico de Vecchi leggeva una *Memoria*, che, tra l'altro, misurava la distanza tra la « immensa amministrazione » in Francia, con la sua « tendenza a centralizzare il potere », e la Toscana, « favorita dalle sue circostanze territoriali », che sembravano consentire 'un altro modo' di realizzare un catasto rispetto a quello « *parcellaire* di Francia ». I Toscani parevano « piuttosto una famiglia che una nazione », da sottrarre alla « inquieta vigilanza, che intravede dovunque degli abusi »; da qui la sottolineatura della necessità di un modello 'patrio', il « compimento del solenne edificio della nostra economica amministrazione senza soccorso d'agenti ignoti », secondo la « filosofia dell'immortale Pietro Leopoldo e della sua augusta legislazione ». De Vecchi asseriva che proprietari e governo partecipavano alla misurazione catastale con interessi distinti, e che ai primi andava affidata la descrizione delle « piante » in loro possesso; ai Consigli catastali — composti di periti comunali e regi — si rimetteva il controllo in dettaglio, « con doppia verificaione, vicendevole garanzia della fedeltà del catasto » (43).

Nei suoi interventi ai Georgofili Paolini esprimeva toni molto critici dell'operazione governativa in corso, che appariva diversa dalla prospettiva di Pietro Leopoldo, « Solone d'Etruria », che aveva voluto un « equilibrio nel tributo pagato dalle proprietà fondiarie ». Nella *Memoria* del 1821 l'avvocato pistoiese indicava la dimensione costituzionale della tassazione leopoldina, con la corrispondenza tra « equilibrio nel tributo pagato » ed « equilibrio politico dei sud-

(41) Cfr. L. MANNORI, *La riforma comunitativa e il progetto di Costituzione*, in « Rassegna storica toscana », 2016, p. 26.

(42) *Formalità precettive da osservarsi nella compilazione del catasto; istruzioni per gli ispettori e geometri del nuovo catasto toscano*, in *Catasto della Toscana*, cit., pp. 31 ss.

(43) D. DE VECCHI, *Memorie sulla redazione d'un catasto in Toscana*, Firenze, Piatti, 1818.

diti ». Non nascondeva pertanto la preoccupazione per alcuni « articoli di istruzione », approvati dal governo nel 1817, che parevano oltretutto difettare dell'ineludibile soccorso della « scienza ». Paolini sottolineava la « vastità dell'impresa di un « catasto universale », « in cui molti sono gli agenti »; al proposito criticava una particolare scelta governativa, per cui i « compilatori di massime censuarie » erano tenuti a rintracciare « la vera ed effettiva rendita del fondo » in base alla stima fatta da un perito, ritenuto, come ogni « uomo », soggetto al suo « arbitrio ». Paolini mostrava sfiducia nel « cetto degli Stimatori », nominati dal governo, a spese delle comunità e dei proprietari; si dichiarava favorevole a tassare la rendita fondiaria, di contro all'opzione governativa del criterio sul reddito effettivo della proprietà. Al proposito affermava che in talune occasioni la « stima individuale dei beni », invece di una « esatta giustizia », aveva « legalizzata una ingiustizia maggiore »; Paolini paventava che il « ricco indolente » fosse « privilegiato » rispetto a chi, nel « modico campo, ha simboleggiata la virtù ». Criticava anche certi « economisti », convinti che i proprietari non avrebbero avuto timore di intraprendere una « industria futura », dopo la stima del podere « *in statu quo* »; l'avvocato pistoiese sosteneva che l'aumento del tributo, dopo il miglioramento del fondo, avrebbe scoraggiato gli investimenti. Concludeva che l'« industria temerà sempre un nuovo catasto », ed evocava il probabile « lucro cessante per un paese, che vive d'agricola industria e che per minima causa scema di attività » (44).

L'*Avvertimento* della Deputazione dei Georgofili prendeva le distanze dalla *Memoria* del Paolini — rimasta senza esito — con toni coloriti, « non si comprende che abbia sognato l'autore ». In particolare si contestava l'idea di « periti parziali perchè nominati dalle Finanze »; si ricordava che il catasto non aveva « altro oggetto se non quello di distribuire con uguaglianza e giustizia la tassa prediale tra i possessori di beni stabili », e gli si negava la natura di « vantaggio del governo e danno dei contribuenti » (45). Gli effetti dell'operazione catastale, in relazione al lavoro sulle terre, erano presi in considerazione anche da Forti; il giurista di Pescia ne osservava il

(44) A. PAOLINI, *Memoria sopra il catasto*, cit., pp. 14 ss.

(45) *Avvertimento*, *ivi*, p. 5.

vantaggio per il proprietario che lavorava ed amministrava il fondo, a confronto con l'impegno di altri agenti delle campagne,

« il proprietario, che vive vicino alle proprie terre, e il contadino proprietario [...] rispetto al proprietario che fa amministrare un fattore ».

Forti concludeva che i « pochi reclami dei proprietari » erano banco di prova del successo dell'operazione, meritoriamente intrapresa dal governo (46).

4. *Il Piano di istituzioni agrarie di Girolamo Poggi.*

Nel 1825 il ventiduenne Girolamo Poggi presentava un *Piano di istituzioni agrarie*, a suo dire « incaricato dal voto di rispettabili Colleghi e amici »; una nota sul lavoro — pubblicato nel 1844 a cura del fratello Enrico — ricordava un « consesso di giovani amici, che insieme si riunivano per discutere le teorie del diritto civile agrario » (47). Girolamo premetteva che lo « scopo finale delle riunioni » era stato uno « studio utile e completo » sul « *proprietario* di beni rustici » e « il *campagnolo* in generale », non tanto nelle « relazioni da individuo a individuo » quanto in quelle « con la pubblica autorità ». Configurava dunque un diritto speciale, che fotografava la realtà giuridica delle campagne toscane, in cui risaltavano uno *status* di imprenditore agricolo non necessariamente proprietario e istituzioni agrarie « non indipendenti e staccate dal codice civile e codice amministrativo », piuttosto « fecondazione, dirò così, e sviluppo delle regole, e dei principi che almeno in genere preesistono su quelli ». Da qui il compito del giureconsulto, alla ricerca di un « ordine », una « tessitura scientifica », risoltosi in quel che Poggi definiva « linee principali che chiudono e circoscrivono il campo delle istituzioni agrarie »; l'« *interesse agrario* » era dunque definito

« centro perpetuo intorno al quale [...] disporre le specialità [...]

(46) *Leggi e amministrazione della Toscana, Discorsi di Leopoldo Galeotti corredati di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti*, Firenze, Gabinetto scientifico-letterario, 1847, pp. 62-63.

(47) G. POGGI, *Piano di istituzioni agrarie*, in Id., *Consultazioni, decisioni e opuscoli inediti*, Firenze, Bonducciana, 1844, pp. 363 ss.

sviluppate dal sistema universale della legislazione e dal regime generale dell'amministrazione ».

Una sorta di premessa verteva sull'« indole del codice rurale », in un'accezione molto particolare per l'« oggetto », l'istruzione,

« istruire il possessore di beni rustici e il campagnolo in generale de' suoi diritti e obbligazioni tanto come *cittadino* quanto come *suddito* ».

La distinzione aveva un senso 'politico', il « cittadino » era considerato « nelle sue relazioni da individuo a individuo cogli altri membri della *civil società* », il « suddito » in quelle con l'« intera società e col Governo o la pubblica Autorità che lo rappresenta »; la dimensione individuale non esauriva la complessità dell'ordine giuridico, in cui risaltava l'amministrazione. Quanto ai « punti di contatto del codice rurale col codice civile propriamente detto », Poggi tematizzava un testo « più esteso e più speciale nel medesimo tempo », dal momento che il codice civile avrebbe dovuto vertere sulle « sole relazioni private tra cittadino e cittadino », e quello rurale riguardare « anche le relazioni pubbliche » tra « privati e autorità pubblica in veduta della proprietà agraria, nei quali particolari non scende per certo il Codice civile ».

Il *Piano*, diviso in « due grandi parti principali », si risolveva in un elenco di titoli, con rimandi ad un lavoro futuro, « la I parte si dividerà », la II « tratterà ». La I parte era intitolata « della ragione attributiva la proprietà agraria », la II « della ragione tutelare », con le relazioni tra privati e pubblica autorità, queste ultime intese a garanzia di « sicurezza » e « prosperità ». Il Libro I, diviso in titoli, riguardava la proprietà agraria, « sostanza, estensione, limiti », modificazioni, acquisto, esercizio. Il titolo *Le modificazioni della proprietà* trattava del « dominio pieno e meno pieno »; dal « concetto della proprietà *piena* e meno *piena, diretta e utile* », derivavano taluni particolari contratti, « l'enfiteusi, l'affitto perpetuo, la locazione a lungo e lunghissimo tempo, in ordine soltanto a questa divisione di proprietà ». La sezione II trattava *Delle servitù*, personali, l'usufrutto, le « prediali rustiche ». Il titolo III contemplava l'acquisto, « *titoli primitivi* », occupazione, accessione naturale e « industriale »; si indicava poi la « specialità » dei contratti, « tendenti a far valere la proprietà agraria », società, locazione, « mandato

per la formazione del contratto di colonia e per l'amministrazione delle cose rustiche ». Tra gli « agenti ragionevoli che servono all'industria agraria », le « persone che fanno valere la proprietà agraria », risaltavano i « coloni *parziarj* o mezzaioli », « gli *agenti di campagna* o amministratori di beni rustici ». La parte II del *Piano* considerava la « *proprietà agraria* nelle sue relazioni con la *autorità pubblica o governativa in generale* », alla ricerca di garanzie per un diritto particolare, colto in un campo di tensione tra proprietari e governo. Tra i « limiti legittimi imposti [...] alla *pienezza ed esercizio* » risaltavano « le imposte in generale, l'imposta fondiaria sui prodotti e consumazioni delle derrate nazionali », le « cessioni forzate per causa di pubblica necessità ».

Il titolo III definiva l'« intervento legittimo della pubblica autorità a difendere e proteggere il libero esercizio della proprietà agraria e de' risultati di quello »; il IV la « libertà e svincolamento del commercio dei grani e delle altre derrate nazionali », con la previsione di tassi di importazione per quelle « estere ». L'autorità pubblica era prospettata anche come « punitrice dei delitti contro la proprietà agraria », il danno dato, l'abigeato, il colombicidio; al tempo stesso era indicata come « premiatrice dello sviluppo della proprietà agraria », in virtù di premi per « le scoperte utili alla agricoltura e all'industria agricola ». Strade, fiumi, irrigazioni, colmate erano messe in relazione con il « sistema *municipale* », per cui era posto in capo agli « stabilimenti governativi » il compito di certificare lo « *stato, consistenza* e divisioni delle proprietà agrarie ». Anche Poggi sottolineava l'importanza delle « operazioni catastali », in grado di render certo il « *passaggio* », decima e voltura, con la certificazione degli « oneri reali », rimessa agli « uffici di conservazione delle ipoteche ». Per la « difesa della proprietà agraria » erano infine previste una speciale « procedura rurale » e ad una « Polizia rurale » (48).

(48) G. POGGI, *Piano*, cit., pp. 363 ss. Si sofferma sul tema dell'« individuo », da Poggi « collocato nel sociale », con uno « sguardo aguzzo che rifiuta di arrestarsi alla dimensione individualistica del diritto » P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Firenze, Giuffrè, 1986, pp. 29-30. Sul *Piano* in rapporto al codice 'moderno' cfr. D. EDIGATI, *Poggi, Girolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Enciclopedia italiana, 2015, pp. 473-475.

In questo complesso reticolato, una sorta di 'Indice' di norme, Poggi tracciava dunque l'architettura complessiva di un particolare codice « rurale », 'istruzione' per promuovere il 'buon governo' delle campagne. Non ne prospettava la distinzione rispetto al codice civile; riteneva altresì che l'agricoltura costituisse un sistema unitario speciale, degno di trattazione scientifica. Non considerava solo il « *proprietario* di beni rustici », quanto il « *campagnolo* in generale », nella consapevolezza della complessità dell'ordine delle campagne, poggiante sul lavoro. Quanto ad un tema nevralgico, il rapporto tra governo e proprietari, anche un'altra *Memoria, Della conservazione della proprietà agraria*, riproponeva la distinzione garantista tra « privati » e « pubblica autorità », nella premessa di un « diritto di proprietà che si esercita sopra i terreni o sulla cosa agraria in generale », preesistente alle leggi, « nato tra gli uomini riuniti in civile associazione tra loro ». Poggi indicava la « certificazione e difesa » come i « due elementi principali del diritto di proprietà »; suddivideva i compiti tra i « privati », cui attribuiva la « tutela diretta, materiale », e « governo », titolare di quella « indiretta o contenziosa, giuridica ». L'intervento pubblico era giustificato in nome dell'« interesse delle generazioni future », dell'« incremento e progresso della civiltà »; nella stagione del catasto *in fieri* Poggi ricomprendeva in questo orizzonte il ruolo dei « pubblici registri », decisivi nel « notificare e certificare il possesso » ⁽⁴⁹⁾.

5. I « Manuali » di Poggi e le « buone dottrine » di Forti.

Nei primi anni Trenta due importanti giuristi affrontavano il tema dell'educazione della « classe utilissima di persone », che, a diverso titolo, lavorava nelle campagne; le « persone » erano prese in considerazione nella dimensione individuale e sociale, nei termini di uno « stato civico ». Girolamo Poggi e Francesco Forti erano accomunati dalla scelta di non collocare il diritto rurale in uno 'splendido isolamento', piuttosto in una prospettiva teorico-pratica, che coniugava diritto, economia e politica. Nel 1831 Girolamo Poggi sceglieva dunque di dedicare il suo primo discorso da socio dei Georgofili

⁽⁴⁹⁾ G. POGGI, *Della conservazione della proprietà agraria*, in Id., *Consultazioni*, cit., pp. 371 ss.

parlando di « istituzioni patrie che riguardano più da vicino la nostra Toscana »; *Della necessità di diffondere universalmente l'istruzione economico-legale per mezzo di libri elementari* esordiva col distinguere lo « studio » dell'« uomo individuo » e quello dell'« uomo associato »; invitava poi i cultori della « pubblica economia » a uscire dall'« aspetto speculativo », in nome di una « pratica operativa », attenta ai « dati sociali e dati legali ». Poggi lamentava la tendenza a considerare le questioni agrarie come esclusivamente « di diritto pubblico » o proprie « della scienza economica »; l'« istruzione economico-legale » appariva come un fecondo connubio, da immettere in « manuali », uno per l'« artigiano », uno per l'« agricoltore, ossia contadino e il lavoratore di terre », uno per il « possidente o per il piccolo proprietario di campagna ». Poggi tematizzava inoltre la necessità di un « prospetto storico dello stato legale », una « esposizione lucida e compendiosa [...] del vero senso e della ragione motrice della legislazione vigente », di cui era considerata architrave quella di Pietro Leopoldo. Il « manuale per l'agricoltore », inteso a fornire le « nozioni elementari del diritto relative al contratto di colonia parziaria », contrattazione del bestiame ed altri beni, doveva informarsi ad « idee e intenzioni morali »; Poggi assegnava un compito preciso all'istruzione agraria,

« istillare e ben imprimere nella mente e nel cuore di questa classe utilissima di persone il sentimento della loro dignità, libertà e indipendenza personale [...] stato civico ».

Quanto alle « relazioni tra colono parziario e proprietario del fondo » e tra « capo della famiglia colonica e gli individui, ossia soci e collaboratori », il discorso ai Georgofili perorava per una « scrupolosa giustizia distributiva ». Poggi definiva poi il « Manuale del possidente e proprietario » come il « più difficile, più importante, più utile »; ne era cardine il « libero esercizio della proprietà fondiaria », nella critica radicale di « qualunque specie di vincolo alla commerciabilità dei beni fondiari ».

Ancora una volta Poggi distingueva leggi ed istituzioni, ed asseriva che nelle prime la libertà economica riguardava l'« uomo individuale,

isolato nell'esercizio della propria industria personale, nella disponibilità dei propri beni e dei prodotti e frutti di quelli ».

Le « istituzioni » erano chiamate a garantire la libertà economica « dell'uomo posto in contatto ed associazione coi propri simili per interessi comuni », nella sottolineatura che le « *istituzioni* » non dovevano essere « confuse con i corrispondenti *stabilimenti governativi* ». Per Poggi le leggi dovevano essere « insomma più negative che positive », le istituzioni « più positive che negative »; la libertà economica era intesa come « libertà di gestione e amministrazione degli interessi comuni », « posta in movimento dalle patrie istituzioni ». Il giurista toscano pareva lontano dalla dimensione individualistica del *code civil*, laddove parlava di « uomo che non esercita la propria attività in un deserto ma in seno alla società », col « concorso e bisogno degli altri » (50). Evocava il mazziniano « spirito di associazione », inteso a far conoscere al « popolo » « diritti e doveri », in nome dell'« utilità sociale e civile »; auspicava il « diffondere l'istruzione », l'« inoculare nel popolo lo spirito di legalità », nel segno di una libertà come responsabilità, a correzione di un male profondo, il pensare « tutto ciò non mi appartiene, spetta alla comunità », « spendete [...] paga la comunità », ed altri « modi volgari ». Nei limiti di un discorso politico praticabile nella Toscana della Restaurazione, senza incorrere nella censura, Poggi sottolineava che la « cognizione delle leggi e istituzioni del proprio paese » non era mai cosa « sediziosa », e che la « cognizione più diffusa dei diritti e doveri » non aveva niente di 'eversivo', era anzi strumento di « mantenimento dell'ordine », « cemento più forte di ogni legittima autorità » (51). In quest'orizzonte *Dubbi ai romantici* di Forti preferiva i « progressi della ragione e diffusione dei lumi » al « pericoloso suscitare di passioni » (52).

Nel 1831 lo stesso Forti presentava ai Georgofili una colta *Memoria*, intesa a che « si facessero popolari le buone dottrine », poggianti sulle « sentenze più liberali » in tema di « libertà di

(50) G. POGGI, *Della necessità di diffondere universalmente l'istruzione economico-legale per mezzo di libri elementari*, in Id., *Consultazioni*, cit., p. 392. Sull'opera cfr. E. SPAGNESI, *Girolamo Poggi e il modello ideale d'un trattato di giurisprudenza*, in *Sapere accademico e pratica legale fra antico regime e unificazione nazionale*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Genova, Accademia ligure di scienze, 2009, pp. 183 ss.

(51) G. POGGI, *Della necessità*, cit., pp. 387 ss, 392.

(52) F. FORTI, *Dubbi ai romantici*, in Id., *Scritti vari*, Firenze, Cammelli, 1865, p. 683.

commercio e industria ». Il giurista di Pescia affermava che queste idee erano maggioritarie tra i soci; coglieva però una distanza tra la « maggioranza della nazione » e la « maggioranza dell'Accademia ». Nella consapevolezza del peso dell'argomento « altro è la teoria, altro è la pratica », osservava che i principi del liberismo economico e giuridico stentavano a farsi strada nelle convinzioni del « possidente » e del « mercadante »; riconosceva inoltre che, anche in Francia, gli « eletti del popolo erano molto indietro ai lumi della scienza ». La soluzione per colmare lo iato tra 'paese legale' e 'paese reale' passava per la diffusione di 'lumi agrari', intesi a colmare lo scarto tra « opinione » e « legge »; Forti dichiarava che per « riunire l'opinione in favore delle sentenze liberali conviene promuovere lo sviluppo delle scienze ». Al proposito muoveva critiche alle opere di Melchiorre Gioia, per le idee sui « vincoli, proibizioni, interventi del governo nel sistema della direzione della pubblica economia ». Argomentava che l'« eclettismo del sapere italiano » e la « vanità nazionale » avevano « fatto male », con l'allontanare « la gioventù dallo studio delle opere inglesi e francesi ». D'altro canto sosteneva che, « ai lettori toscani », le opere di Adam Smith sarebbero parse una « scienza utile per l'Inghilterra »; Forti ne coglieva oltretutto l'attitudine a costruire un modello di società ritenuta di gran lunga inferiore a quella toscana, date le « conclusioni negative in pratica ». Il giurista di Pescia sosteneva che « mancano allo studioso toscano molti mezzi per intraprendere lo studio dell'economia », intesa in una veste « economico-legale »; da qui l'urgenza di « libri elementari », volti all'« istruzione del pubblico ». Per Forti anche il legislatore avrebbe fatto tesoro di « un'opera toscana che sostenga le dottrine toscane per mettere l'opinione a livello della legge »⁽⁵³⁾. In questo orizzonte i *Libri due delle Istituzioni civili* spiegavano che le leggi di Pietro Leopoldo — « riformatore dell'economia pubblica e finanze toscane », cui tutti dovevano riconoscere « massima e incontrovertibile lode » — erano state « precedute dalle opere degli uomini dotti ». Di quella legislazione Forti indicava la dimensione costituzionale, con il sottolineare che tutte le riforme leopoldine non

⁽⁵³⁾ F. FORTI, *Memoria sulla necessità di provvedere per mezzo di libri elementari all'istruzione del pubblico nelle scienze economiche*, *ivi*, pp. 691 ss.

avevano inteso solo « comandare, ma istruire i sudditi », nel legame tra « leggi » e « documenti di civile filosofia » (54).

6. *Un codice rurale per Napoleone Pini.*

Nell'*Elogio di Napoleone Pini*, letto ai Georgofili nel 1863, Marzucchi sottolineava che dei giovani intenti a « discorrere sulla nostra giurisprudenza agraria » — Forti, Girolamo Poggi, Andreucci — Pini era stato un « promotore », abile al « fare e ad eccitare gli altri al fare ». Ricordava che, prima dell'Università a Pisa, il giovane aveva studiato presso l'Istituto privato del georgofilo Attilio Zuccagni Orlandini (55), poi estensore del celebre *Atlante fisico e storico della Toscana*. Pini maturava dunque precocemente un interesse 'specialistico', centrale nell'attività scientifica e professionale degli anni a venire, dal ricoprire l'incarico di Segretario dell'Accademia dei Georgofili, alla promozione — con Andreucci e Marzucchi — degli « Annali di giurisprudenza », all'insegnamento della Procedura civile nella Sezione di Studi legali nell'Istituto di studi superiori a Firenze (56). L'8 Maggio 1840 Pini chiedeva dunque ai Georgofili di promuovere la compilazione di un « manuale o catechismo della legislazione agraria », in un'accezione particolare di 'codice', inteso a riunire in « in un sol corpo il diritto toscano »; al proposito ricordava anche un discorso maturato in una « riunione di giureconsulti », tra costoro Poggi e Forti. La *Memoria* ripercorreva il diritto romano, il quasi irrilevante contributo offerto dai giuristi dell'età di mezzo, la svolta legislativa nel XVIII secolo, con i principi della « pubblica economia » come bussola. Sottolineava che l'architrave della legislazione rurale leopoldina, l'abolizione dei vincoli alla proprietà agraria, era stata ispirata dai Georgofili, vocati ora ad un

(54) F. FORTI, *Libri Due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del Foro*, Firenze, Cammelli, 1840, I, p. 555.

(55) C. MARZUCCHI, *Elogio del dottor Napoleone Pini*, cit., p. 5. cfr. P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., p. 15; F. TACCHI, *Tra università e professioni. La Sezione di Studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze*, in « Chromos », 2014, p. 9.

(56) Tra i lavori importanti dell'avvocato fiorentino cfr. N. PINI, *Considerazioni storico-politiche intorno alle vicende del debito pubblico toscano...*, in « Annali Universali di statistica », 1849, pp. 119 ss; Id., *Della proprietà artistica e letteraria*, in « Annali di giurisprudenza », 1841, pp. 45 ss; Id., *Studi sulla procedura civile*, Firenze, 1850.

riordino della normativa, dopo il fallimento della Francia, e con l'esempio della Repubblica di San Marino, « prima e sola in Europa ». Pini auspicava che nell'impresa fossero coinvolti anche « giureconsulti estranei al corpo accademico » (57).

Con il titolo *Saggio di un corso di legislazione rurale* nel 1846 Pini dava alle stampe 39 Conferenze in « estratto », tenute l'anno precedente ai Georgofili, con un pubblico crescente di attenti « uditori », « proprietari terrieri, agenti di campagna, giovani avviati alla professione forense » (58). L'opera, di oltre 450 pagine, trattava della proprietà sui beni rurali, i diversi modi di acquisto e tutela, i confini, le accessioni, le servitù, i diritti di caccia e pesca, le cave, miniere e tesori, i diversi modi di concessione delle terre, livelli, affitti, colonie, azioni popolari, animali e relative contrattazioni, società e azioni edilizie, danni rurali, credito « fondiario ». Il *Saggio* era arricchito da *Appendici* di « giurisprudenza giudiziaria » (59) e da un « utilissimo indice alfabetico »; « La Temi » ne segnalava il « valore giuridico e importanza pratica » (60). La *Prolusione* — che inaugurava le Conferenze — si inseriva in un dibattito che, anche oltre i confini del Granducato, vedeva « molti agronomi » auspicare un codice rurale, per altri « inutile e dannoso », e segnalare soprattutto l'esigenza di uniformità di regole, condizione di « sviluppo dell'industria rurale » (61). Pini rifletteva dunque sulla « compilazione e promulgazione di un codice rurale », « desiderio da lungo tempo universalmente sentito tanto in Italia che fuori »; metteva in conto il bisogno « fin qui insoddisfatto » a difficoltà 'oggettive', la « complicità connaturale al soggetto », oltretutto da adeguare ai diversi

(57) N. PINI, *Necessità che venga compilato a cura dell'Accademia un manuale o catechismo della legislazione agraria*, (1840), in L. BIGLIAZZI, L. BIGLIAZZI, *Dall'Archivio dei Georgofili*, cit., pp. 239-240. Pini pareva riferirsi allo *Statuto agrario della Repubblica di San Marino* (1813), Collelungo, Aspa, 2020; sulla « importante deliberazione » dei Georgofili, proposta da Pini cfr. *Cronaca, Fatti notabili*, in « Annali di giurisprudenza » 1841, p. 57; E. SPAGNESI, *Accademie e storie della Firenze dei Lorena*, in « Archivi e storia dell'Europa nel XIX secolo », Roma 2006, p. 217.

(58) C. MARZUCCHI, *Elogio del dottor Napoleone Pini*, cit., p. 7.

(59) N. PINI, *Saggio*, cit., p. 172 ss.

(60) La Direzione, *Saggio di un corso di legislazione rurale corredato da note di giurisprudenza*, in « La Temi », 1849, pp. 361 ss.

(61) *Nuova enciclopedia popolare*, Torino, Utet, 1844.

«bisogni e costumanze locali» (62). Da qui la critica dei «moderni legislatori d'oltralpe, trascinati dalla mania di voler su tutto codificare», che indebitamente avevano disposto «misure comuni in tutto il territorio dello Stato», incuranti della «varietà dei luoghi, delle cose, dell'industria». Pini 'perorava' per un modello toscano di «codice, manuale e catechismo civile delle campagne», un'«esposizione semplice e popolare abbastanza, da non occorrere, per essere intesa, dai Commentari dei giureconsulti» (63). Come già Carmignani, l'avvocato fiorentino sottolineava che l'«utilità» del codice, inteso in primo luogo a far conoscere «al campagnolo [...] le leggi protettrici della sua industria», sarebbe stata limitata, senza una riforma della giurisdizione. Auspicava l'istituzione di corti popolari, vocate a spiegare ai «campagnoli» i contenuti del «catechismo civile delle campagne» e a conciliare le «vertenze», un

«contemporaneo stabilimento di magistrature propagatrici di tale istruzione e conciliatrici al tempo stesso delle vertenze suscitali tra i campagnoli».

L'avvocato guardava ai giudici di pace, che — a suo dire — la Costituente di Francia aveva mutuato dall'Inghilterra; indicava alla Toscana un «giudice» assai diverso da quello operante nei tribunali civili, «più amico, arbitro e padre dei propri concittadini». Per Pini si sarebbe così

«chiuso per sempre il tortuoso e oscuro laberinto delle sottigliezze forensi, nel quale già si smarriscono i litiganti e non di rado i giudici e la giustizia».

La «dubbiezza» appariva infatti «sempre fatale in fatto di legislazione», le «liti fatali anche al vincitore» (64).

Marzucchi recensiva subito la *Prolusione* sul «Giornale agrario toscano», e puntualizzava che l'oratore aveva inteso riferirsi ad un

(62) N. PINI, *Saggio di un corso di legislazione rurale. Estratto delle conferenze tenute nella biblioteca dell'I. e R. Accademia dei Georgofili l'anno 1845*, Firenze, ed. Galileiana, 1846-47, p. V.

(63) *Ivi*, p. 82.

(64) *Ivi*, pp. X-XI.

testo « espressione dei bisogni della nostra agricoltura ». Il giurista senese segnalava un rischio incombente, « nuove leggi, nuovi litigi »; sottolineava che « norme minute, vincolanti » avrebbero potuto ostacolare le « nostre buone pratiche » (65). La recensione dell'avvocato Ermanno Salucci al *Saggio* sviluppava soprattutto il tema del dover « spargere un'istruzione benefica anche ai campagnoli », dal momento che, stando ai « segni fisionomici e frenologici », la « gente di campagna » appariva segnata da « furberia, diffidenza rusticità », caratteristiche che « trattengono le contrattazioni ». Sul terreno del « lavoro » Salucci accomunava l'« agricoltore » ed il « commerciante »; l'« educazione » pareva indispensabile, specie « nella mancanza attuale di un codice rurale » (66).

La proposta di Pini a che i Georgofili si attivassero per la stesura di un codice rurale, inteso come 'messaggio pedagogico', era ripensata nell'*Elogio* dell'avvocato e docente di procedura civile, letto da Marzucchi ai Georgofili al tempo della formazione del codice civile italiano. Il senatore senese ricordava che « a questo eccitamento » — la redazione di un codice « agrario » — « non corrispose l'Accademia »; ripeteva le obiezioni di allora, ritenute ancora valide nel 1863,

« che agli interessi dell'agricoltura si provvederebbe con un codice agrario, questo non è tutto ciò di cui tutti convengono ».

« Nuove leggi » — ripeteva Marzucchi ai Georgofili — oltre vent'anni prima erano parse fomite di « nuovi litigi »; soprattutto si era paventato l'abbandono delle « regole consentanee ai nostri costumi e pratiche di buona fede », con il rischio di essere indebitamente sostituite da « norme limitate, vincolanti ». Il senatore si rivolgeva così al legislatore italiano, 'perorando' per regole giuridiche rispettose della legislazione rurale toscana; ricordava che l'Accademia, giustamente vanto dell'Italia, non aveva ritenuto « un male » in sè il « codice agrario », purchè « espressione dei bisogni della nostra agricoltura ». Al proposito Marzucchi si collocava nel novero degli studiosi intesi, tra Sette ed Ottocento, a mettere in luce

(65) C. MARZUCCHI, N. PINI, *Saggio di un corso di legislazione rurale...*, in « Giornale agrario toscano », 1846, pp. 472 ss., ove si pubblicava anche la *Prolusione* di Pini.

(66) E. SALUCCI, *Saggio di un corso di legislazione rurale*, in « La Temi », 1849, p. 551.

l'importanza delle statistiche, strumenti conoscitivi decisivi per una efficace legislazione e l'amministrazione ⁽⁶⁷⁾; chiedeva che la codificazione nazionale *in fieri* fosse forte di una « perfetta e magistrale statistica che lo stato dell'agricoltura e degli agricoltori esprimesse e rappresentasse i bisogni » ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. in generale S. PATRIARCA, *Numbers and Nationhood. Writing Statistics in Nineteenth-century Italy*, Cambridge, Cambridge university press, 1996; D. MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996; per la Toscana in particolare cfr. G. BIAGIOLI, *Analisi di alcune fonti toscane: catasti, statistiche, censimenti*, in « Publications de l'École Française de Rome », 1987, pp. 61-98.

⁽⁶⁸⁾ C. MARZUCCHI, *Elogio del dottor Napoleone Pini*, cit., p. 3.

CAPITOLO III

IL LIVELLO, CONTRATTO E PUBBLICA ISTITUZIONE

1. I « livelli di Toscana » per Lorenzo Collini. — 2. Il « sistema livellare » nel Saggio di Girolamo Poggi. — 3. L'eredità leopoldina e la necessità di « modificazioni a pro dell'agricoltura e della pubblica economia » per Giuseppe Cosimo Vanni e Vincenzo Salvagnoli. — 4. Proposte e tentativi legislativi per facilitare l'affrancazione dei livelli. — 5. Il sistema livellare leopoldino « al paragone dei tempi ». — 6. L'affrancazione generale, « la legge frutto postumo venuto in luce dopo sciolto il governo ».

1. *I « livelli di Toscana » per Lorenzo Collini.*

Nella legislazione toscana l'enfiteusi aveva il « titolo di livello »; il più diffuso contratto agrario affondava le sue remote origini nell'uso, prima che nella legislazione, come annotava il *Repertorio del dritto patrio*,

« Enfiteusi. Contratto consensuale, conosciuto più comunemente nelle leggi toscane con il titolo di LIVELLO, mediante il quale si concede ad altri l'util dominio di un fondo, od in perpetuo, o per un tempo lunghissimo, per un'annua responsione, che il concedente si riserva in ricognizione del suo dominio diretto » (1).

(1) Cfr. *Testi e commenti per la storia del diritto agrario in Italia, Secolo VIII-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 184; sull'« esempio antichissimo di collaborazione agraria » P.S. LEICHT, *Introduzione*, *ivi*, p. XVI. La bibliografia sul livello è prevalentemente incentrata sulla storia giuridica medievale; cfr. S. PIVANO, *Origine del contratto di livelli*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 1928, pp. 468 ss.; B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria nell'Italia medievale*, Bologna, Clueb, 1999; A. CORTONESI, G. PICCINI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006. Sulla storicità delle enfiteusi, romana, medievale, moderna cfr. P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *Id.*, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 603 ss.

Nel primo Ottocento i giuristi si impegnavano a marcare la distanza tra l'istituto 'patrio' e la « feudalità », abolita in Francia; già nel 1797 Lorenzo Collini — ricordato da Girolamo Poggi come « uno dei principali ornamenti della Curia toscana » (2) — argomentava che i « legisti » avevano « acutamente » distinto l'« utile dominio » da altri istituti, dimostrandone « il vigore appresso le culte nazioni ». Nel 1817 l'avvocato fiorentino — all'epoca Conservatore ai Georgofili — sviluppava il tema in una Memoria difensiva davanti al Supremo Tribunale di Giustizia, perorando per la « successione delle femmine ». Sosteneva dunque che il decreto 29 Agosto 1809 non aveva abolito i livelli, da sottrarre agli effetti delle « leggi distruttrici dei fedecommissi »; a suo dire il legislatore aveva anzi inteso « preservare in Toscana le proprietà patrimoniali », salvate dal

« flagello di quelle leggi che in Francia le avevano stranamente confuse coi diritti feudali [...] perseguitando talvolta quel resto di feudalità che gli sembrava avere sopravvissuto alle provvidenze di Pietro Leopoldo ».

Collini rimarcava invece il primato leopoldino,

« quella mente divina aveva abolito in Toscana i feudi prima che fossero dalle leggi francesi aboliti »;

argomentava che « nessuna delle leggi francesi » aveva censurato la « divisione del diretto, e dell'utile dominio »; il livello aveva dimensione 'politica', per essere indicato come l'architrave di un ordine giuridico funzionale alle « buone leggi dell'economia pubblica » (3).

In vista dell'uniformazione legislativa nel Granducato — que-

(2) G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, Firenze, Bonducciana, 1829-1832, I, p. 75.

(3) L. COLLINI, *Abolizione di vincoli livellari e successione delle femmine coi maschi nei livelli di Toscana...*, in *Id.*, *Orazioni civili e criminali*, IV, Conti, Firenze, 1825, pp. 50 ss.; segnalava l'importanza del presentare ad un più ampio pubblico le Orazioni del Collini, avvocato 'cosmopolita', membro della Crusca e dei Georgofili « Antologia », 1823, p. 174. Su Collini tra diritto, politica e lettere si può vedere F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, *ad nomen*; D. CERRI, *Lettere e toga in Toscana tra '700 e '800*; in « Diritto e formazione », 2004, pp. 159

stione lasciata a suo tempo irrisolta da Pietro Leopoldo — Rospigliosi confermava l'abolizione degli Statuti, « sorgente perenne di astruse ed interminabili contestazioni ». Nel nominare una Commissione per redigere il codice civile poneva il tema del « liberare le persone e le proprietà » da due modelli speculari di « barbarie, antica e moderna »,

« non convenivano alla Toscana né i parziali regolamenti di troppo piccole sovranità, né quelli di un interminabile dominio. Si tratta di profittare della collisione di un vandalismo con l'altro per abolirli ambedue ».

La codificazione sembrava dunque dover 'convenire' al paese,

« combinare quel giusto equilibrio di vedute politiche, legali ed economiche, che sogliono produrre leggi consentanee ai veri interessi della nazione » (4)

Il tema si poneva in primo luogo per la complessa questione di un più moderno ed uniforme assetto legislativo del sistema livellare. Il legislatore prendeva atto della criticità della prassi, di « dubbi insorti sulla conservazione del privilegio », accordato dagli Statuti al « padrone sulla parte colonica dei frutti ». Per far convivere « interessi dei proprietari » e « necessarie sovvenzioni ai contadini », la legge del 16 Giugno 1817 intendeva « contribuire al bene dell'Agricoltura toscana », semplificando la normativa su crediti, privilegi dei libri e prelazione, al fine di « rendere meno dispendiosi i giudizi sui rispettivi conteggi e saldi tra padrone e colono » (5). Nel 1824 Collini — che da tempo ripeteva al Granduca la sua disponibilità a lavorare ad un « codice di gius civile » — presentava un « progetto di legge in materia di livelli ». L'avvocato fiorentino osservava che la codificazione aveva fino ad allora trovato un ostacolo nella « molteplicità degli statuti locali »; dal 1814 la « massima dell'uniformità della

ss.; T.S. SALVI, *'Avvocati oratori'. Eloquenza forense e trasformazione di una professione tra Otto e Novecento*, in « *Historia et ius* », 2017.

(4) Il Bando 9 luglio 1814 e il *Discorso* di Fossombroni in L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca, 1539-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 245.

(5) Cfr. *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Italia*, cit., p. 183.

legislazione da adottarsi per tutta la Toscana » pareva poter sbloccare la normazione sulla materia livellare, particolarmente legata alle « consuetudini particolari » dei diversi territori. La stessa Segreteria di Stato riconosceva lo sforzo per una « impresa difficile e laboriosa », dal momento che « gran parte della proprietà fondiaria » era regolata da « questa specie di contrattazione », e si avvertiva la necessità di « una sola legge ben ordinata », ‘precipitato’ delle « risposte dei giurisperiti », « risoluzioni dei Tribunali », del « codice Leopoldino ». Nel *Prodromo del codice di Gius civile* Collini argomentava che il ricorso alle « nostre leggi » era necessario soprattutto nel « gius di livello », per offrire al « nostro codice fisionomia e carattere nazionale ». Il terzo libro del *Prodromo, Dei beni*, riguardava le servitù urbane e rustiche; il nono, *Dei contratti*, i livelli di mano-morta, la società colonica e la divisione tra coloni. Proprio in questa materia Collini progettava una peculiare previsione, « vagliono solamente le disposizioni del presente codice », scelta presentata al sovrano come condizione di « norma certa ». Al governo la *Compilazione* di Collini, rimasta senza esito, appariva come un « Trattato », non « una legge » (6).

2. Il « sistema livellare » nel Saggio di Girolamo Poggi.

L'assenza di una codificazione era compensata dal lavoro dei giuristi, che si colorava anche di toni politici, tra la prospettiva del mantenimento della legislazione leopoldina, intesa a costruire una « nuova specie di proprietà per il non *capitalista* », la piena attuazione o il definitivo superamento di quel pur celebrato modello. Tra il 1829 e il 1832 Girolamo Poggi scriveva dunque un ambizioso « sistema livellare », forte di una parte storica, una giurisprudenziale, una economica, ove il livello risaltava come irriducibile a contratto tra privati, ed assumeva la funzione di pubblica ricchezza per la società. Il titolo dell'opera era una sorta di ‘manifesto’ dell'intento metodologico, l'intreccio tra teoria e prassi e al tempo stesso la tensione per il *systema iuris*, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza*

(6) Fonti in F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 35 ss.4, 175-176.

toscana (7). Una seconda edizione vedeva la luce nel 1842, con appendici e note del fratello Enrico, ed elencava anche le « leggi successive al Trattato »; si sottolineava lo scopo *pratico* della riedizione, rispondere alle « continue richieste dell'opera », data la realtà di una « proprietà fondiaria piena di livelli in Toscana » (8). In più occasione Enrico Poggi avrebbe insistito sull'importanza del profilo *teorico* di un « testo », che — a suo dire — aveva avuto le lodi di Romagnosi, Sclopis, Savarese, ed era una sorta di 'Bibbia della giustizia toscana',

« testo dei magistrati e dei forensi tutti, degli amministrativi ed eziandio del legislatore toscano nelle materie e questioni spinosissime riguardanti il sistema livellare, con particolare riferimento alle controversie enfiteutiche » (9).

Quanto al metodo, il *Saggio* combinava 'ecletticamente' storia, diritto positivo e riflessione filosofica *de iure condendo*. Girolamo Poggi premetteva che un « vero e completo trattato », inteso soprattutto a corrispondere ai « bisogni attuali del foro e della Toscana Economia », doveva poggiare sulle « idee fondamentali » di Vico, « il più gran Filosofo italiano del XVIII secolo », « felicemente fecondate e sviluppate dall'altissimo ingegno del Romagnosi », cui l'autore riconosceva il merito di « somministrare all'Italia un metodo di studj atti a formare un perfetto giureconsulto » (10). Tra storia, diritto, economia il *Saggio* sottolineava la svolta impressa all'enfiteusi

(7) G. POGGI, *Saggio*, cit. Su Girolamo Poggi, che « resta sempre un maestro », per cui talvolta « nessuno meglio del Poggi » sembrava sciogliere certi nodi tematici cfr. già V. SIMONCELLI, B. BRUGI, *Dell'enfiteusi*, Napoli, Marghieri, 1929, p. 115.

(8) E. POGGI, *Prefazione*, in *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, seconda edizione privilegiata con rescritto del dì 13 febbraio 1838, corredata di appendice e note dell'avv. Enrico Poggi, Firenze, Bonducciana, 1842.

(9) E. POGGI, *Memorie storiche sul governo della Toscana nel 1859-60*, I, Firenze, Le Monnier 1867, p. 16; analogamente ID., *Storia d'Italia dal 1814 al dì 8 Agosto 1846*, Firenze, Barbera, 1883, p. 529.

(10) G. POGGI, *Saggio*, cit., II, pp. 30 ss. Sull'opera, che voleva essere anche d'esempio alla trattazione scientifica ed all'insegnamento cfr. E. SPAGNESI, *Girolamo Poggi e il modello ideale d'un trattato di giurisprudenza, in Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Genova, Accademia ligure delle scienze, 2009, pp. 183; su Poggi, che, tra i giuristi della

dal « sistema livellare » del « gran Leopoldo », da « contratto » a « istituzione »,

« nella nostra Toscana finisce l'istoria dell'Enfiteusi considerata come contratto, comincia un'istoria tutta nuova, e particolare della medesima, considerata come istituzione, voglio dire l'istituzione del sistema livellare di cui fu creatore il Gran Leopoldo » ⁽¹¹⁾.

Poggi rivendicava il senso dell'enfiteusi, irriducibile a vestigia feudale, anche se abolita dal *code civil*; scriveva infatti che l'« enfiteusi, più comunemente conosciuta in Toscana sotto il nome di livello », era sia un « contratto nelle relazioni private individuali », che un « *usanza generale* e istituzione nazionale invalsa presso un popolo agricoltore per il miglioramento del territorio in cui vive » ⁽¹²⁾. Ripeteva in più pagine che, grazie al « Gran Leopoldo », l'enfiteusi aveva conosciuto il passaggio da « contratto civile e privato, che interessa le parti contraenti », a « pubblica istituzione », « prevalente » sul primo profilo, per legarsi all'« ordine amministrativo, municipale, ecclesiastico » ⁽¹³⁾.

La prospettiva storica spiegava la funzione assolta dalle diverse enfiteusi nella società; quella romana pareva nata da un principio opposto a quello dell'epoca medievale, quando il livello era divenuto strumento di moltiplicazione del sistema feudale, con una compenetrazione di pubblico e privato, « una sovranità della proprietà civile ed una proprietà civile della sovranità ». Poggi osservava poi che, con le Repubbliche, lo *status* servile era stato sostituito da

Restaurazione, meglio incarna l'eclettismo, forte della lezione di Vico e Romagnosi, cfr. L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2010, pp. 192, 204.

⁽¹¹⁾ G. POGGI, *Saggio*, cit., I, p. 147.

⁽¹²⁾ *Ivi*, p. 1; si sofferma sul passo P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Firenze, Giuffrè, 1986, p. 28; in generale sull'istituto, una tra le « periferie della codificazione » cfr. G. PACE GRAVINA, *Le periferie della codificazione*, in *Avvocati a Messina, Giuristi tra cattedra e foro nell'età della codificazione*, a cura di G. PACE GRAVINA, Messina, Gbm, 2007, pp. 17 ss.; anche con riferimenti al livello nell'opera del Poggi cfr. ID., *Ascesa e caduta del dominio diretto, Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 2013, p. 435.

⁽¹³⁾ G. POGGI, *Saggio*, cit., I, p. 147.

quello di colono, fittaiolo, censuale ed enfiteuta, « onde far valere e rendere produttiva la proprietà ». In questo orizzonte il sistema livellare leopoldino non appariva un anacronistico prolungamento del modello feudale, piuttosto un meritorio principio di « svincolamento pienissimo e intiero della proprietà fundiaria, per la prosperità del commercio e della Toscana agricoltura ».

Il *Saggio* spiegava inoltre che il « sistema livellare » del « gran Leopoldo » era stata una « grande operazione governativa », graduale e adattata alle condizioni particolari del territorio, « non sottomessa alla tortura d'un principio unico e inflessibile » (14). Da qui anche la presa di distanza dalla chiave di volta della moderna codificazione, nella prospettiva per cui

« un principio generale e astratto, per quanto salutare si voglia, non debba giammai in fatto di legislazione essere inflessibile » (15).

Del resto Poggi sottolineava che la « libera alienabilità e affrancabilità » delle terre erano state stabilite dal « gius Toscano prima del codice civile »; non pareva grande la distanza tra « compra e vendita a rendita redimibile del diritto francese e compra e vendita col prezzo in mano della Patria legislazione » (16). Il *Saggio* argomentava che, rispetto all'antica enfiteusi, quella leopoldina si articolava in una « contrattazione futura e leggi private contrattuali », all'insegna della libera commerciabilità, perpetuità, affrancabilità di « terreni con già un grado di cultura », per i quali era stipulato un canone corrispondente ai frutti del fondo. Quei contratti parevano mostrare una analogia con « la semplice vendita col prezzo in mano, più che la locazione e conduzione perpetua »; la proprietà livellaria era indicata come « vera proprietà dei terreni », in grado di ispirare « tutte le passioni che dalla proprietà discendono ». Poggi spiegava infatti che, anche grazie alla giurisprudenza patria, l'« enfiteuta godeva di una specie di perpetuità, che tendeva a rinforzar sempre più l'opinione della padronanza », in virtù della « consolante certezza » che il « campo livellare posseduto » sarebbe stato trasmesso ai « più tardi nepoti ».

(14) *Ivi*, p. 372.

(15) *Ivi*, p. 209.

(16) *Ivi*, p. 454.

Il *Saggio* tematizzava una funzione sociale del livello, nel segno di un superamento dell'individualismo proprietario; la terra pareva rendere i lavoratori « esenti dalla servile dipendenza economica », grazie ad una « nuova specie di proprietà per il non *capitalista* », con la « rigorosa corrispettività delle relazioni civili e private tra proprietario e colono ». Poggi idealizzava dunque un virtuoso intreccio tutto toscano di « genti, terra, industria, capitale », per cui l'esito del graduale ma compatto sistema leopoldino si era risolto nel « proscioglimento dei grandi patrimoni pubblici », nel « completamento e sviluppo di tutto il sistema economico ⁽¹⁷⁾. Considerava il « gius enfiteutico » una « specie di dominio *meno pieno* », che, per Pietro Leopoldo, pareva avere « gli stessi vantaggi conferiti alla piena, libera e allodiale proprietà nel nuovo sistema municipale ». Da qui la sottolineatura dell'« importanza politica » delle riforme, « tutti i possessori ammessi al godimento degli uffici comunitativi »; il livello, una specie di proprietà, nel disegno leopoldino non sarebbe stato solo il volano per rendere più vitale l'economia agricola, ma uno strumento politico, per consentire al suo titolare l'ammissione alle cariche delle comunità, anche a scapito dei proprietari. Quanto alla stagione successiva ai Lorena, Poggi sosteneva che il « doloroso cambiamento politico » aveva fatto correre al sistema livellare un « gran pericolo ». Soprattutto la « celebre legge de' 15 Aprile 1802 » pareva aver « vagamente enunciato » che l'inalienabilità dei beni della Chiesa producevano « incaglio nelle contrattazione e nell'amministrazione della giustizia »; Poggi asseriva però che gli « illustri magistrati » avevano interpretato la norma nel senso della non abrogazione, per cui la « generica disposizione » non aveva introdotto nella giurisprudenza « innovazione alcuna ».

Il *Saggio* esprimeva poi il cuore vitale del liberalismo giuridico, la distinzione tra libertà politica e libertà civile; sottolineava ripetutamente che il sistema livellare leopoldino, « istituzione veramente nazionale », era « penetrato nei bisogni e abitudini dei Toscani », mentre in Francia una « esagerata ragione politica soggiogò e soffogò la ragion civile ». Poggi riconosceva che il decreto Dauchy dell'8 Aprile 1807 aveva « soppressa la feudalità »; segnalava l'« eccezione » — ammessa dal « celebre decreto imperiale de' 29 Agosto

(17) *Ivi*, pp. 310 ss., 372.

1809 » — in nome delle « considerazioni politiche, assolutamente particolari alla Toscana », per cui le rendite dei livelli dovevano essere pagate come « semplice rendita fondiaria ». Il *Saggio* considerava inoltre che il decreto del 28 Agosto 1809 aveva « ingiustamente » abolito i diritti casuali, dovuti al padrone diretto verificandosi un evento, laudemio, reversione, ricognizione *in dominium*; Poggi imputava al legislatore di aver negato la « corrispettiva indennità ai legittimi possessori », in quanto « pretesi resti di feudalesimo ». Al proposito accennava al dover svolgere « gravi considerazioni », distinguendo tra « gius costituendo e costituito »; pur ammesso il « vizio economico », iscritto nello « stabilimento e percezione dei diritti casuali o eventuali », negava alla « privata autorità » del « giureconsulto e del magistrato » la facoltà di disattendere le disposizioni, « finchè il legislatore non li abolisce ». Poggi dichiarava di non voler tessere una « apologia » del « gius costituito », dopo l'abolizione del decreto del 28 Agosto 1809; come « privato consulente » 'perorava' per la « salvezza dei diritti privati e civili del padrone diretto », colpiti da una « riforma, diremo così, tutta politica », dal momento che la Francia aveva inteso « colpire il fantasma del feudalesimo anche nella tranquilla Toscana » (18). Il *Saggio* ripeteva in molte pagine che i livelli toscani non avevano nulla in comune col « regime feudale », abolito in Francia, ma anche dalla « felice restaurazione della Austriaca dinastia ». Pertanto anche se il *code civil* non permetteva in Francia la stipulazione dell'enfiteusi, ma la « compra e vendita redimibile », le « magistrature toscane » parevano aver svolta una meritevole « azione conservatrice delle pazioni enfiteutiche », in sintonia con le « riforme civili, che resero i livelli toscani tutti affrancabili » (19). La legislazione vigente pareva procedere nel segno degli « sviluppi e modifiche a seconda dei nuovi bisogni sociali », con l'« aumento delle garanzie », una « procedura più spedita », il pagamento « in contanti e non con i generi ». Leopoldo II pareva aver inoltre avviato una « operazione interessantissima », la « riordinazione dei campioni dei livelli di diretto

(18) *Ivi*, pp. 533, 568 ss.

(19) *Ivi*, p. 454.

dominio », laddove i « pubblici registri » rappresentavano un efficace « sistema preservativo di diritti » (20).

Il *Riassunto della dottrina enfiteutica e livellare*, collocato alla fine del *Saggio*, sembrava suggerire una proposta legislativa, tra un 'progetto di codice' ed un 'testo unico' della legislazione livellare (21). Sul piano sistematico Poggi mirava dunque al « perfezionamento della forma » della materia, fino ad allora « disgregata in diverse leggi, in diversi tempi redatte ». Alla ricerca dello « spirito unico » proponeva un

« prospetto ordinato e ragionato delle disposizioni legislative [...] connesse e redatte in una serie graduata di proposizioni più o meno generali ».

Il « perfezionamento della forma » del livello, « riunito e formulato in un titolo di codice », pareva garantire quello della « sostanza », della « macchina economica per operare la divisione delle stabili proprietà », col « ridurre questa specie di contrattazione ad altrettante compra e vendite col prezzo in mano » (22). Quanto al senso della codificazione, nella sua opera più impegnativa Poggi non pareva interessato a sviluppare gli argomenti affrontati dal *Piano di istituzioni agrarie*, a proposito dell'« indole del codice rurale [...] istruire il possessore dei beni rustici e il campagnolo di diritti e obbligazioni in quanto cittadino [...] e suddito », con una eventuale rispettiva 'ripartizione' di compiti tra codice civile e rurale (23). Negava che la Toscana avesse mai mutuato « veruna riforma dagli stranieri »; il codice, ogni codice, era pensabile nel segno dell'« estensione e sviluppo del sistema leopoldino » (24), non affidati al legislatore ma al giurista, protagonista di un'operazione 'alla Leibnitz',

(20) *Ivi*, pp. 404, 449.

(21) *Ivi*, II, pp. 339 ss. Sulle caratteristiche del *Saggio*, tra 'progetto' di codice e/o testo unico cfr. F. TONI DI CIGOLI, *Ragionamenti sul sistema del diritto agrario nella Toscana della prima metà dell'Ottocento*, in « Rivista di diritto agrario », 1991, n. 70, pp. 338-357; D. EDIGATI, *Girolamo Poggi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Enciclopedia italiana, 2015, pp. 373-374.

(22) G. POGGI, *Saggio*, cit., II, p. 65 ss., 87-88.

(23) G. POGGI, *Piano di istituzioni agrarie*, cit., pp. 363 ss.

(24) G. POGGI, *Saggio*, cit., I, p. 455.

« ricomporre i materiali legislativi e giurisprudenziali sparsi nell'intero corpo della dottrina il titolo speciale [...] come se esistesse un Codice toscano ed il correlativo titolo dottrinale, come se esistesse già fatto un corso di istituzioni di diritto civile patrio e nazionale ».

Poggi asseriva inoltre che in Toscana la proprietà privata, architrave della codificazione moderna, grazie al sistema livellare leopoldino era « pervenuta al più alto punto di attività e valore », quasi col rendere superflua la codificazione,

« laddove la proprietà privata mercè una serie di riforme svincolatrici, era pervenuta al più alto punto di attività e valore, mancavano forse gli elementi d'un nuovo codice civile, di cui questa proprietà deve essere appunto il centro e la pietra angolare? » (25).

Sul piano 'costituzionale' Poggi definiva il contratto di livello un originale crocevia di terra, lavoro e capitale, poggiante « sopra basi e materiali veramente nazionali », un'« idea archetipa e fondamentale ». Citava infatti il « più gran pubblicista italiano attualmente vivente, il celebre Romagnosi », per far coincidere la « proprietà fundiaria » con quella « agricola commerciale »; lo « svincolamento » aveva senso sul terreno della « libertà personale », di cui la « reale » era « conseguenza e risultato di questa proprietà naturale ». Essa si articolava nell'integrità del diritto in capo al soggetto, nella libertà di esercizio del diritto, nella libera commerciabilità del diritto. In una prospettiva liberale Poggi criticava il « furore di regolamentare » da parte dei governi; affermava che l'« industria privata non ha bisogno di esser stimolata o diretta dai comandi dell'autorità ». Al proposito il *Saggio* mutuava dal pensiero di Romagnosi la polarità tra libertà del proprietario e « *pubblica autorità* », nell'auspicio di uno « Stato [...] in cui il governo avesse il minimo possibile di affari e i privati il massimo possibile di faccende » (26).

(25) *Ivi*, p. 240, su cui si sofferma M. MONTORZI, *Poggi, Girolamo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1608.

(26) G. POGGI, *Saggio*, cit., I, pp. 177, 200.

3. *L'eredità leopoldina e la necessità di « modificazioni a pro dell'agricoltura e pubblica economia » per Giuseppe Cosimo Vanni e Vincenzo Salvagnoli.*

Dalla fine degli anni Venti taluni giuristi esprimevano l'istanza a 'completare', se non a 'riformare', la grande opera legislativa di Pietro Leopoldo, quasi ne riconoscessero i limiti o gli esiti non corrispondenti alle intenzioni del Granduca. In questo orizzonte l'avvocato Paolini recensiva il *Saggio* di Poggi con il consueto elogio del sovrano illuminato, « Solone del nostro paese »; al tempo stesso pareva cogliere certe criticità del riformismo leopoldino, laddove argomentava che « di questa istituzione » — il sistema livellare — « loderò sempre l'idea, anche quando l'effetto non rispondesse alle speranze » (27). Agli « Annali universali di Statistica » non sfuggiva l'importanza di due *Memorie* sui livelli (28), lette ai Georgofili il 1 Febbraio e il 3 Maggio 1829 dall'avvocato Giuseppe Cosimo Vanni, che legava il diritto sulla terra al lavoro, ed osservava che « una gran parte dei possessori della Toscana ritiene i suoi beni a livello ». Vanni argomentava che la storia consentiva di distinguere tra gli « antichi » — quelli di manomorta, a norma del « gius comune » — ed altri, quelli leopoldini, « secondo i moderni regolamenti ». Nella ricostruzione storica i primi livellari parevano esser stati tali « loro malgrado », in una sorta di servaggio, in quanto obbligati ai « diritti casuali » verso « feudatari, i più forti », col risultato della « confusione delle leggi feudali colle leggi romane, e l'urto delle une con le altre »; il passato pareva segnato dall'« avidità dei baroni » e riscattato dalla « pietà della Chiesa e zelo filantropico dei giureconsulti ».

Vanni osservava poi che i livelli antichi erano stati affiancati da quelli di Manomorta, laddove la celebrata legge del 1769 aveva concesso ai privati beni con contratti particolari, per cui il fondo, estinta la linea, non sarebbe tornato alla Manomorta, ma da essa

(27) A. PAOLINI, *Occhiata filosofica al Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare, secondo la legislazione e giurisprudenza toscana dell'avvocato Girolamo Poggi*, in « Continuazione degli Atti della I. e R. Accademia economico agraria dei Georgofili », 1834, p. 8.

(28) *Memorie originali, dissertazioni ed analisi d'opere, Dei livelli toscani, Memoria del dottor Giuseppe Cosimo Vanni...*, in « Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio », 1839, vol. XXIII, pp. 250 ss.

messo a livello. Nella critica di un « ammasso confusissimo di regole, che non è facile ridurre a principi » (29), Vanni ragionava su quali « modificazioni » sarebbero andate « a pro dell'agricoltura e pubblica economia della Toscana ». Spiegava che il « ridurre a sommi capi le regole dei contratti di livello » sarebbe stata « opera sommamente lodevole », soprattutto sotto il profilo dell'« istruzione popolare da andar per le mani dei livellari e degli abitatori delle campagne ». Proponeva dunque all'Accademia e al legislatore un « semplicissimo sistema », poggiante sul principio per cui in tutti i livelli di manomorta si eliminavano le sostituzioni enfiteutiche, che prevedevano la successione del diritto all'interno della stessa famiglia, come già fatto per quelle fidecommissarie. Al tempo stesso Vanni sottolineava il vantaggio del maggior impegno del livellario nel fondo, una volta che questo fosse stato trasmissibile ai figli; lamentava infatti che, « alla morte dell'ultimo fiato di un antico livello », l'erede fosse costretto a perdere il possesso, o a ricondurlo « con sacrificio maggiore della perdita ». Sosteneva inoltre la necessità di abolire i diritti casuali — tema affrontato in termini più problematici da Poggi — per evitare « liti astruse e dispendiose », con l'esclusione della ricognizione *in dominium*, con tenue diritto fisso da pagarsi al padrone diretto; spiegava che la scelta non sarebbe andata a svantaggio dei luoghi pii, che avrebbero comunque conservato l'annuo canone. Mostrava dunque ai Georgofili le conseguenze del « semplicissimo sistema », ideato per facilitare l'affrancazione dei livelli, poggiante sulle rendite perpetue esigibili di anno in anno. In questa prospettiva i livellari erano tenuti al solo pagamento annuo di una rendita, indipendente da eventi futuri; avevano la libera disponibilità del fondo, mentre la rendita restava al « padron diretto ». Un suo eventuale « piccolo danno », provocato dalla perdita dei diritti casuali, pareva dover cedere al « pubblico bene »; Vanni indicava inoltre i vantaggi per il proprietario diretto di « liberarsi in perpetuo dalla tutela dei legali e dalla vessazione di perpetue liti ». Proponeva infine che, « come quando in Toscana c'era il debito pubblico », il capitale delle rendite fosse rappresentato da varie cartelle, col nome

(29) G.C. VANNI, *Dei Livelli toscani. Memorie due...*, Firenze, Tip. Bonducciana, 1829, p. 27. Per indicazioni sull'autore si può vedere F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., *ad nomen*.

del creditore, del debitore, del fondo aggravato dalla rendita, di cui, in nome della mobilitazione dei capitali, a vantaggio della « prosperità nazionale », avrebbe potuto disporre il padrone diretto, « senza bisogno di contratto o assistenza di giureconsulto »⁽³⁰⁾. In una *Memoria* intrisa della prospettiva liberista Vanni parlava all'Accademia anche del dovere dei proprietari di affidarsi alla loro « industria », e non « al governo », per far fronte alle perdite subite in agricoltura, « che nessuna legge può riparare »⁽³¹⁾.

L'avvocato Giuseppe Giusti — attento ai « rapporti dell'economia con la legislazione civile »⁽³²⁾ — recensiva sulla « Antologia » le *Memorie* di Vanni, sottolineando che le riforme proposte dall'autore non avrebbero danneggiato « i privati »⁽³³⁾. Proprio in nome della certezza del diritto per i proprietari nel 1837 Salvagnoli introduceva qualche increspatura sulla rappresentazione dell'opera di Pietro Leopoldo, che pareva aver lasciato la riforma del sistema livellare incompiuta

« mancò il tempo (e siamo giusti gli uomini), per riordinare la proprietà fundiaria, capitale toscano più fruttuoso e meglio civile ».

Questa considerazione era espressa davanti ai Georgofili, in occasione dell'Elogio di Girolamo Poggi — prematuramente mancato — definito da Salvagnoli modello di « giureconsulto provvido ai civili bisogni », per aver fatto chiarezza su un argomento centrale per l'ordine giuridico; l'avvocato di Corniola chiedeva infatti « qual de' Toscani non ha un livello ». Nella lettura del *Saggio* da parte di Salvagnoli la « proprietà fundiaria », poggiante sulla libertà concessa da Pietro Leopoldo, era strumentale a guarire dalla « lebbra livellare ». In nome del principio « proprietari sapienti, popolo felice »,

⁽³⁰⁾ G.C. VANNI, *Dei Livelli toscani*, cit., pp. 64-66.

⁽³¹⁾ G.C. VANNI, *Come i proprietari debbano alla loro industria e non al Governo chiedere in compenso alle perdite sofferte dall'agricoltura toscana che nessuna legge può riparare*, in *Scritti di pubblica economia degli accademici Georgofili*, I, Arezzo, U. BELLOTTI, 1899, pp. 173-184.

⁽³²⁾ G. GIUSTI, *Dell'applicazione dell'economia politica alla giurisprudenza*, in « Continuazione degli Atti della I. e R. Accademia economico agraria dei Georgofili », 1831, pp. 223 ss. Su Giuseppe Giusti, forense liberale, celebrato ai Georgofili da Vanni, per indicazioni si può vedere F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, cit., *ad nomen*.

⁽³³⁾ G. GIUSTI, in « Antologia », 1829, pp. 43 ss.

l'avvocato liberale ricordava che Poggi aveva inteso soprattutto « parlare ai proprietari », per spiegar loro « gli usi possibili di perfezione industriale e civile miglioramento », nel nesso « istruzione economica e sistema municipale ». Al tempo stesso pareva voler fare un passo avanti rispetto agli esiti delle riforme leopoldine; criticava i persistenti livelli di manomorta e sosteneva che la proprietà fondiaria dovesse esser resa « tutta libera ». Salvagnoli definiva il livello « male necessario della feudalità, che non volle dividere le terre »; asseriva che Pietro Leopoldo aveva voluto « distribuirle a chi non poteva comprarle, ma fecondarle ». « Ora » l'istituto pareva « un peso inutile e contrario ai tempi », anche se diffusissimo; l'avvocato liberale affermava che la « libertà » doveva avere il segno di « base del credito per entrare cautamente nella era commerciale ». Questo modello di libertà era poi indicato come strumento di « civile educazione », che Salvagnoli ricordava cara a Girolamo Poggi, e trasfusa nelle sue proposte in tema di « istruzione economica e sistema municipale » ⁽³⁴⁾.

Nel 1837 l'avvocato di Corniola sembrava maturare una posizione abolizionista in tema di livelli, riproposta durante il governo provvisorio, in un'accesa polemica con Enrico Poggi. Il *Saggio* era sul banco di lavoro di entrambi; Salvagnoli — ministro per gli Affari ecclesiastici — proponeva l'affrancazione generale di tutti i livelli; Poggi — ministro della Giustizia — seguiva una prospettiva più rispettosa della tradizione leopoldina, e dunque dell'opera del fratello, come narrato nella cronaca di una « storia dolorosissima » ⁽³⁵⁾.

4. *Proposte e tentativi legislativi per facilitare l'affrancazione dei livelli.*

« Non è dato ai Toscani il possedere un perfetto codice civile »; nel 1830 gli « Annali universali di statistica » pubblicavano una recensione del *Saggio* di Poggi, opera del « benemerito avvocato

⁽³⁴⁾ V. SALVAGNOLI, *Elogio di Girolamo Poggi detto di Vincenzo Salvagnoli nell'adunanza solenne della R. e I. Accademia dei Georgofili di Firenze il 31 Dicembre 1837*, Firenze, Tip. Galileiana 1838, l'*Elogio* era pubblicato anche in apertura della seconda edizione del *Saggio* di Girolamo Poggi.

⁽³⁵⁾ E. POGGI, *Memorie storiche*, cit., I, pp. 294 ss., II, p. 282.

Nannicini di Toscana ». La codificazione era indicata come il gran tema 'italiano'; Poggi pareva aver colmato una lacuna in virtù di un « modello perfetto » di legislazione livellare, messo in relazione ai « geniali sforzi dell'avvocato Gregorio Fierli », che, pur fuori da intenti sistematici, aveva offerto alcune « regole generali per i bisogni del Foro »⁽³⁶⁾. In uno scritto del 1833, inteso ad illustrare le « materie più importanti della legislazione patria », Forti poneva il « sistema livellare » al primo posto, ed indicava come fonti le opere di Poggi e Vanni; per l'agricoltura in generale ricordava talune « importantissime memorie », pubblicate negli « Atti dell'Accademia dei Georgofili e Antologia di Firenze ». Quanto alla legislazione vigente, Forti sottolineava che « l'abolizione degli statuti municipali, operata dai Francesi, si è mantenuta anche nella Restaurazione », e che, pertanto, « diverse materie rurali », prevalentemente oggetto dalla disciplina statutaria, erano rimaste « al presente senza regola positiva ». Da qui una conseguente presa d'atto del bisogno di un riordino della legislazione, « molti crederebbero potesse essere opera utile compilare un piccolo codice rurale », affiancato da un « buon codice civile »⁽³⁷⁾.

Nel lungo e contrastato processo di codificazione civile, la *Compilazione*, conclusa da Luigi Matteucci nel 1838, manteneva l'aspetto 'patrio', nel riordinare i « moderni regolamenti ». Nella parte III del libro II, *Delle cose*, disciplinava *Del diritto enfiteutico* — nel testo conservato presso l'Archivio di Stato di Praga — e *Del diritto livellare*, in quello presente a Firenze. In entrambi risaltava la peculiarità della materia, sia rispetto alla « antica enfiteusi romana », che alla « moderna enfiteusi francese ». Nel primo testo la materia livellare era suddivisa in 15 capitoli; nel secondo in uno sui livelli privati, uno su quelli di mano morta, uno su quelli leopoldini, « a norma dei moderni Regolamenti ». Di contro all'individualismo agrario d'oltralpe, il « diritto enfiteutico » 'toscano', proposto da Matteucci, consisteva nel « godimento o possesso dell'utile dominio

⁽³⁶⁾ *Memorie originali, dissertazioni ed analisi d'opere, Saggio di un trattato teorico-pratico...*, in « Annali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio », 1830, vol. XXIII, pp. 264 ss.

⁽³⁷⁾ F. FORTI, *Leggi e amministrazioni toscane*, in Id., *Scritti varii*, Firenze, Cammelli, 1865, pp. 735-737. Sull'indicazione del codice civile da parte di Forti, « giurista riformatore » cfr. L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 264.

di un fondo rustico a titolo di enfiteusi o livello », nella tradizionale distinzione tra dominio utile, di cui era concessionario il titolare del diritto enfiteutico, e dominio diretto, connotato dalla « proprietà che rimane presso il concedente ». Il motuproprio 2 Febbraio 1841 incaricava una Commissione di esaminare « i lavori » del Matteucci, in vista di un « codice civile toscano »; tra i temi nevralgici risaltava il « gius enfiteutico o livellare », « in Toscana oggetto di influenza massima sul modo di essere della proprietà fondiaria ». I Commissari erano incerti sull'inserimento della materia nel « secondo libro, tra le modificazioni del dominio », o tra i contratti, « per l'origine tutta contrattuale »; la previsione di Matteucci, col rinvio della disciplina a « norme dei moderni Regolamenti », ai Commissari non pareva « propria della dizione di un codice » ⁽³⁸⁾.

Mentre la codificazione civile si rivelava un percorso in salita, il 25 Aprile 1844 « Sua Altezza Imperiale » varava una notificazione, « mossa dalle suppliche per affrancare i livelli di dominio diretto del patrimonio regio, pubblico e comunitativo ». Si sentiva la necessità di un « ragguglio » più favorevole al dominio utile di quello fino ad allora vigente; il sovrano richiamava il « sistema felicemente immaginato e applicato in Toscana dall'augusto avo », nella sottolineatura dello « scopo finale », la « generale liberazione dei fondi mediante affrancazione ». Il 3 per cento del ragguglio non sembrava corrispondere più all'interesse del danaro impiegato nell'acquisto dei beni stabili, per cui le proprietà fondiarie apparivano ancora « inceppate e sottoposte a vincoli enfiteutici ». Si portava il ragguglio al 4 per cento, con la possibilità di un aumento del « canone per giustizia dovuto », che poteva esser concordato tra « amministrazione domina diretta e livellare ». Il provvedimento era presentato nei termini di un sicuro « grande utile pubblico », legittimato dalla *ratio* del sistema livellare leopoldino, il « conseguimento del fine che il sapientissimo legislatore si era prefisso » ⁽³⁹⁾.

⁽³⁸⁾ F. COLAO, *Progetti di codificazione civile*, cit., p. 71 ss.

⁽³⁹⁾ *Repertorio del dritto patrio vigente...*, Firenze, stamperia granducale, 1849, pp. 213 ss.

5. *Il sistema livellare leopoldino « al paragone dei tempi ».*

Per i giuristi il *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare* era un testo di riferimento, destinato ad essere letto con occhiali diversi nel mutare degli scenari politici, in particolare dalla stagione di riforme, che pareva aprirsi nel 1847, all'« esperimento costituzionale »⁽⁴⁰⁾, al ritorno del Granduca a Firenze sulle baionette austriache. Il lavoro di Girolamo Poggi era dunque la base di partenza per chi proponeva l'affrancazione di tutti i livelli, in quanto ostacoli al commercio della terra e al credito fondiario, o poneva il tema di guardare oltre le norme 'patrie', in vista di una uniformazione 'nazionale', nel passaggio dell'enfiteusi dalla Toscana all'Italia. In questo orizzonte Leopoldo Galeotti riconosceva all'« egregia opera » del Poggi il contributo offerto alla certezza del diritto della proprietà fondiaria, grazie alla capacità di « spiegare chiarissimamente la storia e lo stato attuale della giurisprudenza » sul « sistema livellare », tra le « materie più importanti della patria giurisprudenza »⁽⁴¹⁾. Nel 1850 l'imponente *Il contratto di enfiteusi* del ferrarese Luigi Borsari citava il « ch. Poggi » in diversi passi, riconoscendogli il merito di aver spiegato « egregiamente » una materia complessa, con un'« opera nobilissima », « illustrata con copia di dottrine e con rara sapienza civile ». Borsari comparava il *Saggio* e le norme osservate nella penisola; non mancavano le critiche a qualche « dottrina del Poggi », come nel caso della prescrizione del dominio utile, che, per il giurista toscano, esigeva la « interversione » del titolo del possesso⁽⁴²⁾. L'opera del Borsari era favorevolmente recensita su « La Temi », a proposito di un contratto d'enfiteusi « campo largamente mietuto da Girolamo Poggi ». Il giurista ferrarese era apprezzato per lo sforzo di ricercare le matrici della

⁽⁴⁰⁾ Anche per indicazioni di un'ampia bibliografia cfr. L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 267 ss.

⁽⁴¹⁾ *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorsi due di Leopoldo Galeotti corredati di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti*, Firenze, Gabinetto scientifico e letterario, 1847, p. 16.

⁽⁴²⁾ L. BORSARI, *Il contratto di enfiteusi*, Ferrara 1850, pp. 544 ss. Sul giurista ferrarese indicazioni in G. CAZZETTA, *Borsari, Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secolo XI-XX)*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, pp. 308-309; F. D'URSO, *La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento, Da una lettera inedita di Luigi Borsari*, in « Historia et ius », 2017.

legislazione e giurisprudenza anche fuori della Toscana, in vista in un'uniformazione 'italiana', con la sottolineatura che il *Saggio* non era stato « copiato né eclissato » (43). Un'altra recensione, che, per importanza, accostava il lavoro del Borsari al trattato sulle acque di Romagnosi ed al *Saggio* di Poggi, tematizzava « umane istituzioni prodotte dai rapporti reali e necessari con le cose ». Di contro alle più radicali prese di posizione abolizioniste, il contratto di enfiteusi pareva da regolare, in vista di un più semplice « rapido movimento della terra », dal momento che l'abolizione avrebbe posto fine alla meritoria associazione di « proprietà ed industria » (44). « La Temi » recensiva anche il *Trattato dell'enfiteusi* del magistrato siciliano Francesco Duscio, lamentando una sorta di incomunicabilità tra giuristi italiani, per cui a Catania non si conoscevano i lavori del Fierli e del Poggi, meritoriamente considerati invece da Borsari. Si sottolineava che per il sistema livellare operante in Toscana e nello Stato della Chiesa era inadeguato il troppo frequente ricorso del Duscio al « diritto moderno francese » (45).

Panattoni si impegnava con forza particolare nella critica dei tanti motupropri e circolari, che — a suo dire — nella prima età della Restaurazione avevano aggravato, invece di favorire, la riduzione e affrancazione dei livelli di manomorta di amministrazioni regie e comunitative, ritenute d'ostacolo alla piena libertà (46). L'avvocato insisteva sulla necessità di « aumenti o miglioramenti intrinseci nei livelli di manomorta » (47); perorava per il perfezionamento degli « importantissimi frammenti di legislazione » di Pietro Leopoldo,

(43) L. BOSELLINI, *Il contratto di enfiteusi...*, in « La Temi », 1851, pp. 390 ss.

(44) A. GRAZIANI, *Del concetto storico e razionale dell'enfiteusi secondo il prof. Luigi Borsari. Osservazioni*, in « La Temi », 1856, p. 110. Cfr. anche A. SPINOSA, *Borsari, Luigi*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, Diritto*, 2012.

(45) *Della enfiteusi. Trattato del giudice Duscio*, Catania 1852, in « La Temi », 1857, pp. 435 ss. Indicazioni sull'opera in G. PACE GRAVINA, « In Sicilia per poco non è data la stessa aria in enfiteusi », in « Historia et ius », 2016.

(46) G. PANATTONI, *Colpo d'occhio sulla legislazione toscana dopo il 1814*, in « La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza », 1849, p. 39.

(47) La Direzione, *Sopra gli aumenti e i miglioramenti intrinseci dei livelli di manomorta*, *ivi*, 1849, p. 620.

« i quali tracciarono di buon ora il sentiero delle riforme civili [...] leggi di ammortizzazione, svincolamento parziale dei livelli, libertà del commercio, dell'agricoltura e dell'industria, abolizione di tutte le leggi personali [...] leggi sulla colonia ».

Panattoni suggeriva al governo la necessità di una politica del diritto che, da « Pietro Leopoldo » a « Leopoldo II », assicurasse una « giustizia sociale », coerente con la « situazione del paese » e « qualità degli abitanti ». Raccomandava ai « compilatori del codice » di « abbracciare » questi principi ⁽⁴⁸⁾, pur nella convinzione che i « Toscani hanno la legalità dentro le ossa, e non è per loro difficile di riparare alla mancanza dei codici » ⁽⁴⁹⁾. In questo orizzonte « La Temi » ospitava un ampio intervento sulla « trasformazione dell'enfiteusi », con il richiamo al sovrano « di gloriosa memoria », che aveva « modificato » i livelli di manomorta. Nel cruciale biennio 1848-1849 pareva necessario terminare quell'opera, per cui, chi lodava quelle « leggi », non pareva poter disconoscere l'utilità di « toglier di mezzo » « pazioni e diritti eventuali dei padroni, che si mantengono tuttora » ⁽⁵⁰⁾.

Negli anni Cinquanta gli *Elementi del diritto civile* di Tommaso Branchi fotografavano l'articolata realtà del livello, « istituzione speciale economico legislativa ». Anche in quest'opera, dal taglio didattico, la « istoria » era funzionale ad esaltare la distanza tra il passato feudale ed il « Principe straordinario », che aveva inteso il « vero fine politico ed economico » dei livelli ⁽⁵¹⁾. Branchi distingueva dunque tra manimorte esenti — laiche, di Comunità, del Demanio — e non esenti, ecclesiastiche, inalienabili; tratteggiava la differenza nei « livelli di nuova concessione », e riconosceva un limite nella legge generale di ammortizzazione del 1769,

« bisogna avvertire una volta per sempre che l'enfiteusi appartenente nel diretto dominio ai privati non è stata colpita dalla legge 2 Marzo 1769

⁽⁴⁸⁾ G. PANATTONI, *Dei codici in genere e particolarmente della fusione e compilazione delle leggi civili*, ivi, 1847, p. 68 ss.

⁽⁴⁹⁾ G. PANATTONI, *Cronaca legislativa e cenni sulle commissioni toscane*, ivi, p. 2.

⁽⁵⁰⁾ F. BENVENUTI, *Dell'enfiteusi, e dell'utilità e del modo di abolirne la pazione e i minuscoli eventuali*, ivi, 1849, pp. 158, 284.

⁽⁵¹⁾ T. BRANCHI, *Elementi del diritto civile*, Firenze, Bencini, 1852, III, pp. 167, 185.

[...] continua ad esser giudicata con le leggi romane, dai patti del contado e colle regole della risorta giurisprudenza ».

In particolare Branchi ricordava che l'« equità di Bartolo » era ancora considerata come « consuetudine », da seguire in tema di diritto di rinnovazione del livello di manomorta, tanto esente che non esente; inoltre contestava vivacemente che i fedecommissi, aboliti, fossero ancora stipulabili in materia livellare, « fa specie » (52). Alla voce *Livelli Elementi* elencavano dunque le leggi patrie, quella di Francesco I del 1751, quella generale del 1769 sulle manimorte, le imposizioni comunitative, le istruzioni per i livelli « per lo passato » e quelli « da contrarsi per l'avvenire », con la « rinnovazione » del 1818 e 1819. Branchi si soffermava anche sul « motuproprio del 25 Aprile 1845 e istruzione », per cui possessori di fondi a livello, appartenenti a comuni, luoghi pii e amministrazioni regie, potevano affrancare i terreni ed acquistarli, capitalizzando il solo canone di affitto al 4 per cento, con affrancazioni parziali, da pagarsi allo Stato a rate (53). Anche Enrico Poggi osservava che « il sistema livellare non serve più allo scopo che Pietro Leopoldo ebbe in mira di raggiungere », il radicamento di una « classe di coltivatori quasi proprietari ». Nel 1855 pareva urgente « perfezionare il sistema colonico », nei termini tensivi di costituire una classe di « contadini per gradi quasi padroni dei fondi ». Da qui la proposta di una « riforma legislativa dell'enfiteusi », da renderla una « compra e vendita col prezzo in mano », intesa a « facilitare l'affrancazione », simile all'« affitto a lungo tempo o a vita »; questa la proposta per ovviare alle « presenti condizioni infelici della proprietà rurale » (54).

In vista della crescita della « ricchezza fondiaria » « La Temi » ospitava due interventi dell'avvocato Bartolommeo Trinci, tra l'altro

(52) *Ivi*, p. 217.

(53) *Ivi*, pp. 177-268; cfr. anche *Livelli*, in *Repertorio del dritto patrio toscano vigente ... I*, Firenze, stamperia granducale, 1836, pp. 213 ss.

(54) E. POGGI, *Dei pericoli e delle difficoltà cui andrebbero incontro i proprietari di terre sospendendo il sistema di mezzeria per praticare al presente la riforma dei metodi di coltura*, in *Id.*, *Discorsi economici, storici e giuridici*, Firenze, Le Monnier, 1861, p. 49.

autore di *Del modo e del bisogno di aumentare la moneta* (55). La proposta di « costituzione del credito fondiario » si voleva forte del magistero della « scienza », in particolare della « idea » di « Quesnay il *fisiocratico* ». Trinci definiva dunque la « ricchezza fondiaria » come « la più gran sorgente di ricchezza di cui disponga l'uomo »; la storia pareva insegnare che « il suolo feudale » aveva prodotto « un pugno di cavalieri barbaro [...] sulle spalle di una moltitudine vile e povera », che il « privilegiato possesso » aveva reso il « popolo stupido ». « Emancipata la terra da questa lebbra », Trinci osservava « cittadini svelti e aiutanti »; la proprietà, dotata di « istituzioni di credito », avrebbe goduto di una proficua « mobilitazione del suolo », in grado di avvicinare la Toscana alle « nazioni moderne » (56). A proposito di necessarie « riforme », che Trinci definiva « economico-legali », si indicavano anche i « recenti dettami della giurisprudenza »; se la « enfiteusi » era stata un valido « espediente dei tempi leopoldini », ora l'« opera » pareva chiedere un « compimento », con l'« avviamento alla completa affrancazione della terra ». Anche Trinci proponeva la « abolizione della recognizione e dei munuscoli », la « trasformazione del dominio diretto in semplice credito ipotecario », operazione necessaria anche per « censi, servitù, commende ». Una buona legge ipotecaria e la libertà della terra erano presentate come condizioni per l'organizzazione del credito fondiario, « che ristori non poco la proprietà oberata dai debiti » e sani « la piaga dell'usura ». La « parola d'ordine » del « maggior numero per la più grande felicità » era indicata come la stella polare di « riforme che non costerebbero un obolo all'erario », con uno sguardo che, dalla Toscana, si portava all'« Italia », all'Inghilterra, agli « Stati uniti » (57).

Nel 1857 un Discorso dell'avvocato Luigi Sanminiati all'Acca-

(55) B. TRINCI, *Del modo e del bisogno di aumentare la moneta. Studi economici*, Firenze, a spese dell'autore, 1850, su cui La Direzione, *Del modo e del bisogno di aumentare la moneta*, in « La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza », 1848, p. 361; B. TRINCI, *Osservazioni critiche sull'opera della popolazione di Malthus*, ivi, 1853, p. 100.

(56) B. TRINCI, *Costituzione del credito fondiario. Della necessità che la scienza precorra e regoli ogni riforma*, ivi, 1851, p. 90.

(57) B. TRINCI, *Di alcune riforme economico-legali necessarie alla Toscana*, ivi, 1852, pp. 528 ss.

demia dei Nomofili — cenacolo di giuristi, intesi a unire studi accademici e professione forense ⁽⁵⁸⁾ — ribadiva la « distinzione importantissima tra livello come privato rapporto contrattuale » — col « canone corrispondente ai frutti sopra piccoli fondi costituiti, intesi al godimento, non a migliorare la cultura » — e « istituzione pubblica, le cui vicende si collegano con la storia della proprietà fundiaria e dello incivilimento ». I toni erano in parte lontani dall'agiografia della stagione leopoldina; « coloro che avversano i livelli hanno ragione » — argomentava Sanminiatielli — dimostrandone la natura « contraria ai tempi, perchè rappresentano un ordine politico per gran ventura cessato » ⁽⁵⁹⁾. Riacciandosi alle proposte modernizzatrici di Vanni, « che andarono in dimenticanza », Sanminiatielli riconosceva a Pietro Leopoldo il pregio di uno « stupendo artificio, uccidere, almeno virtualmente, l'enfiteusi per resuscitare la proprietà »; non esitava a metterne in luce un « difetto », non aver esteso le riforme ai livelli privati, il tollerare « pazioni e proventi casuali », quando erano state invece abolite le sostituzioni fedecommissarie. Le « riforme » apparivano insomma « insufficienti al paragone dei tempi »; Sanminiatielli teneva conto dei « miglioramenti », apportati grazie alla « solerzia dei livellari »; ma aggiungeva che i limiti delle forze produttive dei terreni non consentivano la crescita del « commercio dei fondi », e che le manimorte « si mantengono, nè scemano ». L'avvocato osservava « oggi in Toscana livelli delle manimorte più che per lo passato numerosi e frequenti », col risultato di « isterilire, contradicendo, i fini di Leopoldo ».

La legge del 25 Aprile 1845, intesa ad agevolare le affrancazioni, non pareva aver risolto i problemi; Sanminiatielli affermava che « mancano capitali per l'agricoltura, tutti, economisti e idioti lo sanno ». Dal momento che non riteneva ammissibili eventuali af-

⁽⁵⁸⁾ Indicazioni sull'Accademia dei Nomofili in P. GROSSI, *Stile fiorentino*, cit., pp. 45 ss.; E. SPAGNESI, *La sezione legale dell'Istituto di studi superiori fiorentino, la società dei Nomofili e un progetto degli allievi di Federigo Del Rosso*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 2005, pp. 191 ss.; F. TACCHI, *Tra università e professioni. La sezione di studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze*, in *Chromos*, 19/2014.

⁽⁵⁹⁾ L. SANMINIATELLI, *Intorno allo stato presente dei livelli in Toscana*, Firenze, Federico Bencini, 1857, p. 10. Sull'avvocato e politico risorgimentista, apprezzato da Francesco Carrara, poi parlamentare nella X e XI legislatura si può vedere F. COLAO, *Avvocati*, cit., p. 385.

franzazioni « coatte », l'avvocato auspicava, citando Vanni, una « medesima legge per tutte le manimorte », con i loro « diritti ristretti al solo canone ». Dichiarava che non sarebbe bastato « mon-dare l'enfiteusi dalla scabbia feudale », « bisogna distruggerla »; il « danno dei livelli » pareva iscritto nella « *divisione* che opera del *dominio* », per cui si doveva « svincolare la proprietà fundiaria, non distruggerla, togliendole stabilità, e preparando per le rivoluzioni sociali la via più certa ». Con un occhio all'emergente 'questione sociale', Sanminiatielli sottolineava che la « divisione del dominio » era un « concetto assurdo », « da abolire », e che i « beni » dovevano passare « nelle mani dei proprietari, grandi o piccoli non importa ». Intendeva 'aggiornare' le liberalizzazioni del Granduca, auspicando che, « giusta il sovrano intendimento di Leopoldo », l'« età nuova cancellerà le di lui leggi livellari dal testo dei nostri codici »,

« l'enfiteusi come istituzione pubblica perirà, gioverà morendo ad effettuare la libertà dei possessi, una più equa partizione del dominio e l'aumento della comune ricchezza ».

Un codice civile toscano non sarebbe stato varato e quello italiano avrebbe accolto l'enfiteusi; Sanminiatielli chiudeva il discorso ai Nomofili con l'esaltazione delle « idee madri del diritto, libertà, dominio, ricchezze, fattori perpetui di civiltà » (60).

6. *L'affrancazione generale, « legge frutto postumo venuto in luce dopo sciolto il governo ».*

Tra il 1859 e il 1860, nel passaggio della Toscana all'Italia, il dibattito sui livelli vedeva tra i protagonisti taluni giuristi, investiti di responsabilità politiche, che, dagli anni Trenta, avevano discusso dei temi-problemi della materia, dividendosi tra fautori di una riformulazione e sostenitori della cancellazione dell'« istituzione veramente nazionale ». In linea con quanto sostenuto in passato, Salvagnoli, ministro per gli Affari ecclesiastici, presentava dunque al ministro della giustizia, Enrico Poggi, una « minuta » di decreto per l'affrancazione generale di tutti i livelli. Citando suoi scritti in proposito, il

(60) L. SANMINIATELLI, *Intorno allo stato presente*, cit., pp. 22-27.

guardasigilli rispondeva di aver da anni « patrocinata una riforma »; d'altro canto il testo del Salvagnoli — che pur ricordava legatissimo al fratello — gli pareva un « informe progetto », per far « man bassa delle nozioni più volgari in materia enfiteutica », e soprattutto perché lesivo dei diritti dei « corpi morali », per far scomparire le differenze tra « padroni diretti ed utili », uguali nelle rendite censite, e che non godevano di diritto di dominio sul fondo. Lo « scopo, lodevole in sè », pareva perseguito con « mezzi ingiusti »; Poggi accusava Salvagnoli di scordare che il livello consisteva in una « proprietà immobiliare divisa tra padroni diretti e padroni utili ». Poneva poi una questione nevralgica; la proposta di non distinguere tra livelli di manomorta esente e non esente pareva viziata da un difetto di fondo, la impossibilità, « per una legge », di « mutare a capriccio la natura delle cose »,

« tutto ciò si può dire con una legge, ma non si può a mutare a capriccio la natura delle cose, siano materiali, siano giuridiche » (61).

Sul piano delicatissimo del rapporto tra lo Stato e la Chiesa anche la sola « pubblicazione » del testo del Salvagnoli appariva a Poggi un « imperdonabile errore », dal momento che la « prudenza politica » sconsigliava di « inimicarsi il clero [...] se non lo sconsiglia di pari l'equità ». Il ministro degli affari ecclesiastici perseverava nella proposta, con il no di Ridolfi e il silenzio di Ricasoli su quella che Poggi definiva una « legge ingiusta e sovversiva dei diritti di proprietà ». Il guardasigilli frenava così il « decreto di scioglimento, con la celerità del lampo », dichiarandosi disposto ad una mediazione sulla normativa per i livelli in corso e quelli per il futuro, pena un'« opera incompleta »; definiva « utilissimo lo svincolamento dei beni », senza che l'operazione si risolvesse però nell'« offendere la giustizia distributiva ». Poggi presentava dunque un suo Progetto, che non riguardava i livelli in essere, ma quelli « per l'avvenire, perpetui o a tempo », tutti affrancabili, senza distinzione tra manomorta laica ed ecclesiastica. La proposta era intesa ad una « maggior semplicità del contratto enfiteutico » e a rendere « per il futuro affrancabili coattivamente i livelli che presentemente non lo sono »;

(61) E. POGGI, *Memorie storiche*, I, cit., I, p. 294.

il guardasigilli voleva « svincolare le proprietà private » e al tempo stesso « garantire alle pubbliche amministrazioni e alla causa pia rendite costanti e inalienabili », per « affrancare colla concorde volontà delle parti interessate i livelli non affrancabili »; Poggi concludeva che sui contratti già stipulati la legge non poteva « avere azione » (62).

Salvagnoli si opponeva; Ricasoli sembrava far « da paciere », in vista di una « transazione », che a Poggi pareva troppo concedere alla proposta radicale del ministro degli affari ecclesiastici, e che « un ministro chiamato della Giustizia » dichiarava di non poter accettare (63). Anche Andreucci presentava un progetto di affrancaimento, modellato su quello del Salvagnoli; forte del *Saggio* di Girolamo, Poggi affermava che il sistema livellare doveva essere giudicato sulla base delle « leggi e delle giurisprudenza toscana, non di mere astrazioni e utopie giuridiche ». Il guardasigilli condannava poi le pressioni esercitate sul governo da un articolo pubblicato su « La Nazione », che aveva definito la distinzione tra dominio diretto e utile una « mera finzione giuridica ». Ricordava inoltre che il direttore del debito pubblico, Gasbarri, gli aveva restituito il II volume del *Saggio*, senza poter dare un parere sugli effetti del Progetto di Salvagnoli; si sfogava con Napoleone Pini e Galeotti, a suo dire esperti di livelli. A proposito della fretta del governo di varare la legge, Poggi consigliava in modo sarcastico di fare come nella « prima rivoluzione in Francia », « dichiarare infette tutte le enfiteusi e prosciolti i fondi di ogni vincolo e prestazione »; minacciava le dimissioni e di rifiutare la firma, « pace per i livelli » (64).

Con il decreto del 15 Marzo il « Governo della Toscana » recepiva il testo del Salvagnoli; nel *Proemio* si spiegava che « le leggi leopoldine » avevano sì « diminuito i danni dei vincoli livellari », ma se ne coglieva il limite, non esser « giunte ad operare la libertà della terra con quella pienezza d'effetti da cui discende la sicurezza del possesso stabile e il perfezionarsi dell'industria agraria ». In vista del « proscioglimento d'altri vincoli ed oneri della proprietà fondiaria »,

(62) *Ivi*, II, cit., II, p. 293 ss; III, cit., *Documenti*, n. 10, *Quattro documenti relativi al progetto di legge sopra l'affrancazione dei livelli*, pp. 368 ss.

(63) *Ivi*, II, p. 86.

(64) *Ivi*, p. 286.

si considerava che anche le proprietà di manomorta « sono in sostanza patrimonio pubblico [...] può lo Stato con diritto esercitarvi la sua azione sovrana per grande e giusta causa di pubblica utilità ». Erano dunque affrancati tutti i livelli, esenti e non esenti; in virtù della previsione di un compenso per i titolari di quelli ecclesiastici, si diceva « scongiurato il pericolo d'offender individuali proprietà di private persone » (65). Poggi definiva la legge « frutto postumo venuto in luce dopo sciolto il governo » (66); la notte del 15 Marzo annunciava il plebiscito, che sanciva l'unificazione della Toscana al Regno di Vittorio Emanuele; il 23 era nominato senatore. Il 27 Marzo 1860 era promulgata la legge sull'affrancazione dei livelli, non firmata dall'allora guardasigilli, critico di un testo accusato di favorire gli interessi economici dei « privati cittadini con sacrificio dei corpi morali e causa pia », e che, al tempo stesso, violava « i diritti di proprietà, assicurando un lucro indebito ai livellari » (67).

L'affrancazione generale dei livelli non era una scelta indolore; l'avvocato Ranieri Lamporecchi — già alto magistrato, da vent'anni presidente del Collegio degli avvocati — presentava al Parlamento una petizione a nome dei corpi morali, direttari delle enfiteusi, intesa a dimostrare i profili di illegittimità della legge, tra questi l'esser stata firmata da tre soli ministri, il presidente, Bettino Ricasoli, Salvagnoli, Busacca, ministro delle finanze e lavori pubblici. Alla Camera Cassinis si opponeva alla petizione, argomentando che, nei provvedimenti in generale, erano sufficienti le firme dei titolari dei Dicasteri responsabili; nel merito sosteneva la bontà della legge toscana, « utile a distruggere la duplicità di dominio » (68). Dal canto suo nel dicembre 1860 il senatore Poggi scriveva a Cassinis di riservarsi di preparare una legge in grado di semplificare la normativa toscana, anche in vista del coordinamento con quella nazionale *in fieri*,

(65) *Repertorio del dritto patrio vigente ossia spoglio generale alfabetico delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nell'ex Granducato...*, Firenze, stamperia reale, 1862, pp. 299 ss.

(66) E. POGGI, *Memorie storiche*, cit., II, p. 282.

(67) *Ivi*, pp. 169 ss.

(68) AAPP, *Camera dei Deputati*, Sessione 29 Giugno 1860.

« una legge, che semplicizzi d'assai il nostro sistema livellare, senza recare imbarazzo alcuno alle disposizioni che in materia analoga si stabilissero nel codice civile » (69).

Poggi, consapevole del campo di tensione tra conservare il diritto patrio e costruirne uno nazionale, avvertiva la necessità di una mediazione. In questo senso svolgeva un ruolo cruciale nella Commissione per l'unificazione legislativa, indirizzando significative *Istruzioni* ai giuristi toscani — il deputato Galeotti, il procuratore generale della Cassazione, Marzucchi, il procuratore generale della Corte regia di Lucca, Gigli — inviati a Torino. Poggi li invitava a sostenere la scelta di voler riconoscere, almeno in via provvisoria, « ad ogni paese il diritto di mantenere poche leggi che regolino o tutelino interessi speciali ». Si riferiva esplicitamente anche al « sistema livellare », « che sfugge alla codificazione generale »; il senatore affermava che, nel codice civile in *feri*, un titolo sull'enfiteusi non avrebbe comunque potuto sostituirsi alla « molteplice legislazione toscana in materia ». Ammetteva il principio di « semplificare al più presto, ma non tanto da assoggettare fin d'ora l'enfiteusi nostra a poche disposizioni stabilite in un codice comune ». La stessa direttiva pareva da estendere al « sistema colonico », che Poggi definiva « regolato tra noi da antichissime consuetudini e poche imperfettissime leggi ». Il giurista, protagonista dell'unione anche giuridica della Toscana all'Italia, sosteneva che un titolo sul contratto di colonia, « agevole », doveva essere adatto alle diverse Province del Regno, nel segno della « universalità e nazionalità » (70).

Era soprattutto la magistratura toscana a difendere con toni accesi l'ordine giuridico delle terre dell'ex Granducato; per Marzucchi anche nelle disposizioni sui contatti agrari il codice nazionale non doveva essere « indegno dell'antica sapienza italica » (71). La Cassazione di Firenze — ostile all'idea di una Cassazione civile unica — era esplicita nel chiedere al Parlamento che il « titolo prelimi-

(69) E. POGGI, *Memorie storiche*, cit., II, p. 344.

(70) *Istruzioni date dal Ministro Poggi ai giureconsulti toscani chiamati a far parte della Commissione legislativa mista in data 25 Febbraio 1860 (inedita)*, in E. POGGI, *Memorie storiche*, cit., p. 350.

(71) *Discorsi pronunziati nella solenne riapertura dei Tribunali*, in « Gazzetta dei Tribunali », 1861, p. 498.

nare » contenesse una « disposizione che mantenga le consuetudini locali che sono richieste dai bisogni e dalla naturale posizione dei paesi ». Nel tentativo di conservare la propria disciplina dei « contratti di locazione, conduzione e colonia », la Suprema corte insisteva sulla importanza di riconoscere « consuetudini che sfuggono alla legge generale », giuridicamente oltre che socialmente radicate nella storia toscana,

« indotte non dal capriccio, non dalla mania di insistere su costituzioni statutarie viete e dal progresso generale screditate e abrogate, ma dai bisogni locali ».

‘Abrogare’ l’ordine giuridico delle terre toscane era paventata come « cosa pregiudicevole e dannosa alle esigenze dell’agricoltura, industria e commercio » (72). Se dunque inizialmente il legislatore nazionale era inteso ad introdurre in tutta la penisola la scelta abolizionista d’oltralpe, ritenendo l’enfiteusi — assente nel Progetto Cassinis — una inattuale vestigia di divisione del dominio, alla fine, anche per le pressioni esercitate dai giuristi delle ex Province, l’enfiteusi sarebbe stata disciplinata dal codice del 1865, con norme in sintonia con la tradizione sociale, oltre che giuridica, dell’ex Granducato (73).

(72) *Lavori preparatori del codice civile del Regno d’Italia*, V, Roma, Stamperia reale, 1892, pp. 83-84.

(73) Indicazioni in G. PACE GRAVINA, « *La enfiteusi ebbe ospitalità nel codice nostro* ». *L’inclusione di un istituto controverso nel codice civile del 1865*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* », 2016, pp. 29 ss. Dell’autore cfr. anche l’ancora inedito *Enfiteusi e codificazione nell’Italia del Novecento*.

CAPITOLO IV
LA « LIBERTÀ FONDIARIA »
E IL « DIRITTO PUBBLICO DELLA NAZIONE »

1. Premessa. Politica e « coltivazione della terra ». — 2. Il « nostro sistema di mezzeria ». « Libertà », « servitù ». — 3. La colonia parziaria. — 4. « La cultura delle terre costituisce la interna potenza dello Stato ». Il Saggio di un Corso di legislazione rurale di Napoleone Pini. — 5. Proprietà fondiaria, « amministrazioni economiche », « poteri politici ». La memoria delle riforme leopoldine nelle critiche dei provvedimenti del « governo restaurato granducale ». — 6. La « toscana cittadinanza » per Vincenzo Salvagnoli. — 7. I codici mancati. — 8. La « storia della legislazione agraria » per Enrico Poggi. — 9. Verso l'Italia.

1. *Premessa. Politica e « coltivazione della terra ».*

In una lettera di Giovan Pietro Vieusseux a Sismondi lo scopo della « Antologia » era quello di « illuminare il popolo e prepararlo a gustare i benefici di un sistema costituzionale liberale » (1); il 'programma' aveva un senso anche per i temi-problemi legati all'agricoltura. Nel 1827 l'editore scriveva infatti ai « cooperatori e corrispondenti », col dare atto dell'importanza delle discussioni tenute ai Georgofili, « sotto il felice influsso delle costituzioni leopoldine »; al tempo stesso coglieva i limiti di quella stagione, « nulla nel mondo è perfetto ». Per Vieusseux la « scienza dell'economia pubblica » doveva guardare oltre quel celebrato modello, per cercare, « anche all'estero », le strategie per un più moderno « vantaggio della libertà di commercio » (2). L'agricoltura pareva inoltre legata al tema della rappresentanza, che, da municipale, iscritta nella

(1) Pubblicata da V. PAPINI, *La figura di Francesco Forti nel Risorgimento italiano*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1967, p. 65.

(2) *Ai cooperatori e corrispondenti dell'Antologia il direttore*, in « Antologia », Gennaio, Febbraio, Marzo, 1827, p. VI.

riforma comunitativa, si avviava a divenire istanza di partecipazione politica; l'esercizio della libertà in economia era considerata come premessa e garanzia di libertà politica, condizione per l'esercizio di tutte le libertà (3). Era una questione nevralgica; all'editore e ai collaboratori dell'« Antologia » il governo pareva disposto a favorire lo sviluppo economico e sociale, ma appariva refrattario al rinnovamento politico. Al proposito Vieusseux scriveva al censore che nel suo « giornale » i lettori non avrebbero potuto leggere « argomenti » trattati « prescindendo affatto dalla politica »,

« senza parlare più o meno direttamente o alludere alle circostanze politiche dei vari popoli pe' quali si scrive » (4).

Non a caso nello « Stato senza pubblico » dei Lorena l'« Antologia » avrebbe chiuso nel 1833, per gli scritti reputati come « politici » (5). La stessa Accademia dei Georgofili incappava nelle maglie della censura; nel 1818 Aurelio Puccini — presidente del Buon governo (6) — scriveva a Neri Corsini — direttore della Segreteria di Stato — in merito alla *Memoria Dello stato dei beni prediali della Chiesa*, « di certo Paolo Malenotti », confuso con l'autore, il celebre pievano Ignazio; chiedeva indicazioni sui « diritti » dei Soci dell'Accademia ad « alzarsi dalla diretta coltivazione della terra » per affrontare questioni politiche,

« parlando al pubblico e ai suoi ascritti [...] occuparsi di ogni istituzione che direttamente o indirettamente sul benessere dell'agricoltura locale influisce o si creda possa influire [...] in ogni materia nostra governativa ».

Corsini rispondeva di pensare che la *Memoria* — poi pubbli-

(3) Indicazioni in N. DANELON VASOLI, *Corsini, Neri*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Enciclopedia italiana, 1985.

(4) Fonti in L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 261.

(5) A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006, pp. 125 ss.

(6) In generale cfr. G. CIAPPELLI, *Un ministro del Granducato di Toscana nell'età della Restaurazione. Aurelio Puccini (1773-1840) e le sue « Memorie »*, Roma, Edizione storia e letteratura, 2007.

cata (7) — « sia da vietarsi », anche se ritenuta non ‘eversiva’, non intesa a

« censurare i provvedimenti stabiliti dalle veglianti leggi [...] piuttosto assicurarne l’esecuzione con più efficaci misure legislative ».

In generale il governo intendeva limitare le discussioni ai problemi squisitamente tecnici; riteneva « estraneo e poco opportuno » che i soci dell’Accademia prendessero l’« iniziativa di interloquire e far progetti in materia di leggi o di Governo senza esserne specialmente richiamati » (8).

2. *Il « nostro sistema di mezzeria ». « Libertà », « servitù ».*

Nel 1835 l’avvocato Paolini sottolineava l’importanza della discussione dei Georgofili sul regime giuridico della terra (9), profilo saliente di una ‘riforma costituzionale’, intesa all’uniformazione di *status*, un’alternativa antropologica, oltre che giuridica, alla proprietà napoleonica di tipo locativo. Per i protagonisti del dibattito sull’agricoltura la questione era politica; nel tornante 1847-1849 Gino Capponi — « aristocratico inquieto » (10), membro della Consulta — e Cosimo Ridolfi — ministro dell’interno, nel Giugno 1848 presidente del Consiglio — avrebbero retto le sorti del Granducato in sinergia con il Granduca, in nome delle ragioni del « moderatismo campagnolo dei poderi forti » (11). Nel 1832 Capponi fissava dunque il « modello canonico della mezzadria », giunto fino al Novecento (12); premetteva che « la Toscana è un paese agricolo », e sosteneva la bontà del modello contrattuale diffuso nel Granducato, dove non si contavano

(7) I. MALENOTTI, *Dello stato dei beni prediali della Chiesa*, in « Continuazione degli Atti dell’I. e R. Accademia economico-agraria dei Georgofili », 1818, pp. 455 ss.

(8) L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 261.

(9) A. PAOLINI, *Prospetto delle analisi dei lavori accademici dal 1 Dicembre 1833 al 30 Settembre 1834*, in « Giornale agrario toscano », 1835, pp. 9 ss.

(10) L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 264.

(11) P. PASSANITI, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 57.

(12) Cfr. P. TREVES, *Capponi, Gino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 1976.

« molti poveri », al contrario di quanto sostenuto dal Landucci sul « Giornale agrario toscano » (13). Capponi da un lato encomiava l'idealtipo « stazionario » della Toscanina; dall'altro coglieva che la tradizione agraria doveva cambiare, specie sotto il profilo economico; opponeva però la « felice ripartizione di proprietà e godimenti, che ci fa ricchi », all'« ordine malefico », la « proprietà della terra privativa di pochi occupatori ». Dalle letture di Sismondi, Smith e Ricardo Capponi ricavava che la « speranza di miglior condizione » — iscritta nel « contratto alla toscana » — si sarebbe risolta in un più efficace « stimolo al lavorante », nella sottolineatura che « l'opera di un servo non vale quella dell'uomo libero » (14).

L'attenzione rivolta alla storia, che pareva importante per il futuro, innervava le lodi del « raro ingegno » di Sallustio Bandini, e dei suoi « rimedi accolti nella legislazione » (15). Capponi asseriva che « l'origine del nostro sistema colonico viene da libertà, non da servitù »; in prospettiva storica il Comune di Firenze dal 1218 pareva aver sancito la « equalità dei diritti dei cittadini », « disparvero dal contado i conti, rimasero i contadini », per cui, « malgrado la sua feudale origine », la campagna era divenuta « terra libera », la « parola ribattezzata a libertà », col « contadino signore in mezzo al potere [...] il padrone lontano ». La « storia della proprietà in Toscana » pareva « ancora da fare »; ma il « nostro sistema di mezzeria » appariva a Capponi sbocco storico della « grande divisione di proprietà », condizione di « democrazia del governo ». La « miseria », sopraggiunta dopo la « repubblica », grazie alle liberalizzazioni leopoldine pareva aver lasciato il posto alla « giustizia » di un particolare « contratto colonico », non scritto, in cui « la parte

(13) L. LANDUCCI, *Considerazioni sulla povertà del contado toscano*, in « Giornale agrario toscano », 1832, pp. 50 ss.

(14) G. CAPPONI, *Intorno ad alcune particolarità della presente economia toscana*, in ID., *Cinque letture di economia Toscana lette nell'Accademia dei georgofili*, Firenze, presso Vieusseux, 1845, pp. 5 ss. Sull'organizzazione dei poderi toscani attorno al 1830 dati in C. BARBERIS, *Le campagne italiane dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 45. Sul dibattito sulla mezzadria, « il più importante nella storia dell'Accademia dei Georgofili » indicazioni in C. PAZZAGLI, *Vincenzo Salvagnoli e l'economia politica*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 2004, pp. 159 ss.

(15) G. CAPPONI, *Di alcune antiche notizie intorno all'economia toscana*, in ID., *Cinque letture*, cit., p. 29.

del contadino sopravanza la metà». Ai rilievi, mossi da taluni, sull'« impedimento a miglioramenti ulteriori dell'agricoltura », Capponi opponeva — citando Sismondi e Pietro Capei — la « colonia fatto costitutivo della Toscana » (16).

La *Memoria seconda* — che accennava ad una *Lettera* critica di Vincenzo Salvagnoli — tematizzava due modelli 'politici', resi diversi proprio dalla « colonia », che rendeva « la sorte del contadino pressochè indipendente dall'arbitrio capriccioso o dalla speculatrice avidità del padrone ». Capponi asseriva che in Toscana « la necessità del suolo, industria, intelligenza dei nostri lavoratori dettero legge al contratto »; esso aveva reso il « podere » un bene giuridico particolare, poggiante sul lavoro, nell'aver « più bisogno d'un buon contadino, più che di un buon padrone ». « Lione, Londra e l'Inghilterra tutta » parevano offrire un'altra lezione, con i « lavoranti liberi, liberi di mendicare », « senza lavoro e senza pane ». Dalle esperienze fuori della Toscana Capponi riportava le immagini di minacciosi « proletari affamati », di realtà ove i governi, in fondo, parevano tentare di applicare alle « manifatture » il celebrato esempio toscano di collaborazione tra classi,

« una società somigliante a quella che l'agricoltura, arte coeva del primo incivilimento, compone da tempo antico tra il proprietario e il lavoratore ».

Quell'idealtipo era trasfigurato da Capponi nell'enfasi sulla « magia del sistema colonico », in grado di ridurre al minimo le « opere di cultura », « industria campagnola sul suolo », « materia immobile de' suoi prodotti e del suo amore » (17). Il « benessere », iscritto nelle proprietà frazionata, era contrapposto all'« accumulo », cui miravano le « grandi proprietà » (18).

Tra industria e agricoltura anche Ridolfi coglieva nello sviluppo

(16) G. CAPPONI, *Sui vantaggi e svantaggi economici e morali del nostro sistema di mezzeria*, *ivi*, p. 41. Sul colono mezzadro, in posizione qualificata sul mercato del lavoro agricolo, e sulla mezzadria istituzione, che attribuisce uno *status* sociale cfr. P. PASSANITI, *Mezzadria*, *cit.*, p. 34.

(17) G. CAPPONI, *Memoria seconda intorno alla mezzeria toscana*, in *Id.*, *Cinque letture*, *cit.*, pp. 51 ss.

(18) G. CAPPONI, *Della vera e apparente distruzione dei capitali*, *ivi*, p. 76.

‘eccedente’ di certa modernità economica e politica una non tranquillizzante « rivoluzione degli interessi, delle relazioni, delle abitudini sociali » (19). Argomentava che, « in questo secolo divoratore, chi non vegli alla propria conservazione cammina diritto alla sua rovina »; osservava che sui « piccoli capitalisti » si stagliava « la minaccia dei proletari ». In questo orizzonte diveniva cruciale la questione dei « mezzaioli », da « educare » a non sfruttare la terra, ma ad accrescerne la « fertilità » (20). L’istruzione aveva un ruolo decisivo anche per Raffaello Lambruschini, agronomo ed educatore, che, oltre alle tecniche per migliorare l’agricoltura, intendeva far radicare tra i mezzadri la consapevolezza di se stessi, come garanti di un ottimo ordine sociale. Per l’abate la Toscana, senza « poderi a mezzeria », avrebbe visto un « popolo ridotto a greggi di mercenari e accattoni legali », come in Inghilterra, con le terre ricovero di « pezzenti e ladri ». La sola sospensione di quel particolare contratto per Lambruschini si sarebbe risolta in un danno finanziario per tutti, dal momento che « oggi i campagnoli pagano la loro parte delle pubbliche contribuzioni », mentre un altro ordine economico e giuridico, dettato dall’industrialismo, li avrebbe « degenerati », col costringerli a pagare « le nostre e le loro » (21).

Forti interveniva sul tema, affermando che la « grande proprietà » assicurava « una rendita assai maggiore, perchè aumenta la ricchezza di un paese »; quel modello proprietario era ritenuto però responsabile del « deterioramento della salute della popolazione ». Il giurista di Pescia osservava che il « telajo e le macchine » avevano « privato di travaglio migliaia di lavoranti », e ridotto l’« operaio » a « macchina produttrice », che poteva al massimo aspettarsi dal

(19) C. RIDOLFI, *Considerazioni sull'industria e specialmente sull'agricoltura*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1834, pp. 43, 59. Anche per indicazioni sul protagonista dell’istruzione agraria, la modernizzazione della ‘sua terra a mezzadria’, l’impegno politico cfr. *Cosimo Ridolfi agronomo e politico a 150 anni dalla scomparsa*, in « Rassegna storica toscana », 2015.

(20) C. RIDOLFI, *Del sistema colonico considerato nei suoi rapporti da introdursi in agricoltura*, in *La mezzadria negli scritti dei Georgofili (1833-1872)*, Firenze, Barbera, 1934, p. 98.

(21) R. LAMBRUSCHINI, *Sulle scarse rendite dei terreni a mezzeria*, *ivi*, pp. 93 ss. Sull’agronomo, educatore, politico cfr. F. CONTI, *Lambruschini, Raffaello* in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 2005.

governo una « filantropia simile a quella del vetturale ». Al modello « inglese », inteso a « convertire tutti gli agricoltori in operai », Forti contrapponeva quello « italiano », un « sistema che non spopola le campagne », « meno ricchezza produce, ma suddivide la terra fra molti proprietari »; il « ben essere della popolazione » per il giurista di Pescia era più importante della « ricchezza dello Stato » (22).

Da un altro punto di vista Salvagnoli parlava ai Georgofili delle diverse « mezzerie », con toni politici opposti a quelli dei ‘moderati’, nel voler « cambiare sistema »; non a caso quelle *Discussioni* sarebbero rimaste inedite per quarant’anni (23). In primo luogo, come già Paolini all’inizio degli anni Venti (24), l’avvocato di Corniola guardava all’affitto come ad un contratto in grado di ovviare alla crisi, derivata dai bassi prezzi agricoli. Quanto alla mezzadria, la *Lettera* a Capponi del 20 Novembre 1833 rovesciava l’assunto del marchese, col sottolineare « ho sempre sospettato venir colonia da servitù, non da libertà ». Salvagnoli tematizzava una ‘cittadinanza dimezzata’ del mezzadro,

« come puoi non vedere la coda del feudalesimo nella proibizione di vendere la parte colonica senza la licenza del padrone, e molto più nella prelazione del padrone a comprarla ».

In particolare la « intrusione nella vita del mezzadro e della famiglia » pareva banco di prova delle « vestigia della scabbia signo-

(22) F. FORTI, *Della storia dell’economia politica di Giuseppe Pecchio*, in Id., *Scritti vari*, Firenze 1865, pp. 457 ss.

(23) V. SALVAGNOLI, *Discussione sulle mezzerie toscane. Parte prima: della terra considerata come proprietà*, in *La mezzadria negli scritti dei Georgofili*, cit., nota a p. 58. Accenna alle Memorie censurate R.P. COPPINI, *Vincenzo Salvagnoli dalla democrazia dei sentimenti alla concretezza del progetto istituzionale*, in *Inventario dell’Archivio Salvagnoli Marchetti*, a cura di V. ARRIGHI, L. GUERRINI, E. INSABATO, S. TERRENI, *Saggi introduttivi* di R.P. COPPINI, A. VOLPI, Pisa, Pacini, 2002, p. 7. Sulla mezzadria nel pensiero del Salvagnoli cfr. M. MONTORZI, *Un capitolo della cultura fiorentina nella Toscana risorgimentale. Vincenzo Salvagnoli e i suoi colleghi avvocati e il disegno di una nuova razionalità costituzionale con inediti di Giovanni Carmignani e Francesco Carrara*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli*, cit., pp. 117 ss.; M. MONTORZI, *Salvagnoli, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1775-1776.

(24) A. PAOLINI, *Se attese le particolari circostanze della Toscana possa esser più utile ai progressi dell’agricoltura di dare i beni rustici in affitto piuttosto di darli in colonia*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1823, pp. 48 ss.

rile ». Salvagnoli metteva in luce anche i limiti del progetto riformatore di Pietro Leopoldo, « quasi tutto fece per svincolare i contadini, come avea svincolato le terre ». Il « quasi » alludeva al fatto che le liberalizzazioni del Granduca parevano aver « lasciati intatti gli statuti feudali, gli usi e costumi assai più opprimenti i coloni »; pertanto l'avvocato di Corniola indicava la necessità di una « legge generale sulle colonie », dal momento che, nella stagione leopoldina, parevano esser mancati estensori di una « legge », magari al tempo creduta « non necessaria ». Salvagnoli riconosceva che « il nuovo popolo di proprietari », « creato » da Pietro Leopoldo, « doveva per proprio volere che la mezzeria fosse perfino un contratto tutto civile ». Asseriva che era invece necessario « cambiare sistema », con i « diritti dell'uomo » 'posti prima' della « terra », svincolata dalla proprietà, con l'azzeramento integrale degli *status*,

« liberare l'uomo restituendogli i suoi diritti [...] non macchina altrui o metà di sé, ma tutto insieme proprietà di sé [...] l'errore più grande [...] fu quello non già di credere la terra fonte esclusiva di ogni ricchezza, ma di crederla proprietà per eccellenza, e di non vedere mai l'uomo ».

L'avvocato liberale lanciava inoltre la parola d'ordine « produciamo », dal momento che l'ordine delle campagne toscane pareva poggiare sulla « miseria », sul « produrre quanto basta per non morire di fame ». Salvagnoli non si sottraeva all'apologia della « libertà sacro diritto, base di qualunque consorzio civile »; perorava per la piena mobilizzazione del suolo. All'idea del benessere « stazionario », o del miglioramento spontaneo, opponeva il principio dell'« utile pubblico », « ufficio della legge » (25). Osservava che in Toscana il « proprietario per antonomasia era il possessore di fondi », più che i « troppo piccoli proprietari »; evocava un « avvenire retto dal lavoro, non già da capitali accumulati di ogni specie, in mano agli oziosi ». Da qui, a proposito della « terra considerata come proprietà », la « formula » di quelli che l'avvocato definiva come i suoi « principi »,

(25) V. SALVAGNOLI, *Lettera al marchese Gino Capponi*, in *La mezzadria negli scritti dei Georgofili*, cit., pp. 18 ss; V. SALVAGNOLI, *Riassunto delle ragioni prime direttive la riforma delle mezzerie in Toscana*, *ivi*, pp. 72 ss.

« le terre liberissime da ogni e qualunque vincolo devono essere legalmente divisibili fino alla più piccola possibile frazione; ma in fatto e per sola volontà e ragione privata devono essere divise in proporzione dei capitali per farle valere il più possibile, distruggendo ogni resto di spagnolume terriero, che impoverisce la nazione, isterilisce la stessa terra, degrada i contadini, annulla le manifatture e il commercio, rende oziosi i proprietari » (26).

Salvagnoli affidava il cambiamento dell'ordine sociale e giuridico al « senno del legislatore e buon senso dei privati »; in una prospettiva politica chiedeva ai « campagnoli » di « intendere il valore fondamentale del sistema comunitativo », declinato nei termini della « rappresentanza nazionale », di « liberi vivere », « amando le leggi buone », fino a « farne crescere l'efficacia col renderle costume » (27). Assertore, tra i pochissimi, di un codice civile per la Toscana — condizione di « sicurezza civile della proprietà » — Salvagnoli criticava anche la cultura giuridica su cui pareva poggiare un contratto che ora appariva arcaico, statico, un insoddisfacente compromesso tra feudalesimo e capitalismo; in particolare stigmatizzava le « continue ristampe dei tradotti meschinissimi centoni del Fierli e dei Montelatici » (28).

Nel 1839 Salvagnoli interveniva alla sezione Agronomia del primo congresso degli scienziati italiani, riuniti in Pisa, col sottolineare il distacco dalle idee del Capponi, con una proposta che pareva voler dar parola ai 'possidenti minori', per responsabilizzarli e renderli autonomi da una *élite* pur 'illuminata', i lodati Georgofili. L'Accademia appariva a Salvagnoli una sorta di 'Parlamento', in grado di indicare al legislatore gli interessi toscani e nazionali; l'avvocato liberale rivolgeva un « invito » ai « proprietari italiani », affinché fornissero — sulla base di un preciso Questionario, articolato in vari punti — le « condizioni » agrarie dei loro possessi, delle campagne ove insistevano le loro proprietà, le « condizioni natu-

(26) V. SALVAGNOLI, *Discussione sulle mezzerie toscane. Parte prima*, cit., pp. 44 ss., 58.

(27) V. SALVAGNOLI, *Prospetto della discussione sulle mezzerie suscitato dal Giornale agrario toscano e determinazione dei dati fondamentali per risolvere le questioni ivi proposte*, in *La mezzadria negli scritti dei Georgofili*, cit., pp. 21 ss.

(28) V. SALVAGNOLI, *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto...*, in « Antologia », 1830, pp. 68 ss.

rali » delle terre, l'identità di « qualunque operaio agricoltore » (29). L'idea del passaggio dal sistema mezzadrile alla mobilità sociale di tipo capitalistico conteneva *in nuce* il riassetto costituzionale dei rapporti politici e sociali, il passaggio dallo Stato di polizia granducale ad uno Stato di soggetti giuridici individuali ed uguali, nel superamento degli *status*. Nel 1847 questi principi erano l'architrave del *Discorso sullo Stato politico della Toscana* (30).

3. *La colonia parziaria.*

La colonia parziaria era definita dal *Repertorio del dritto patrio toscano* nei termini di un « contratto consensuale », che combinava « locazione e di Società »; il colono coltivava interamente a suo carico il « fondo rustico », al fine di « dividerne col padrone i prodotti » (31). Ferdinando Andreucci — tra i protagonisti della vita politica e giuridica toscana nel passaggio dal Granducato all'Italia — si impegnava nel definire l'oggetto contrattuale, l'appezzamento senza edifici, concesso a un singolo, in cambio di una quota di riparto variabile. Parlando ai Georgofili l'avvocato senese riprendeva i toni del Capponi, auspicando al tempo stesso una modernizzazione legislativa, al centro delle prese di posizione di Salvagnoli; definiva dunque la « colonia parziaria [...] antichissimo nostro e quasi universale uso », ove i « pigionali » sembravano « desiderosi di andare a podere ». Andreucci indicava le condizioni per una piena « uguaglianza e giustizia del contratto », definito nei termini della « locazione e conduzione aversionale della lavorazione del podere ». Chiedeva una precisa « corrispondenza fra la giusta stima dei frutti che la quota da attribuirsi al colono gli fa sperare », e la « giusta mercede delle opere necessarie alla lavorazione del podere ». Sotto-

(29) *Atti della prima riunione degli Scienziati italiani* (1839), Pisa 1989, pp. 254 ss; si sofferma sull'intervento R.P. COPPINI, *Vincenzo Salvagnoli dalla democrazia dei sentimenti*, cit., p. 7.

(30) V. SALVAGNOLI, *Discorso sullo Stato politico della Toscana nel Marzo 1847*, Firenze, Tip. Svizzera italiana, 1847; sulle tre edizioni del « manifesto del partito moderato, destinato a circolare il più possibile nell'opinione pubblica » cfr. M. MONTORZI, *Un capitolo della cultura fiorentina*, cit., p. 321.

(31) Cfr. *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Italia. Secoli VIII-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 181.

lineava varie particolarità, la dimensione non individuale del rapporto di lavoro, che riguardava una « intera famiglia », per il periodo di un anno. Osservava poi una grande varietà di terre, in pianura, vicine alle città, in zone « montuose e remote », una « uguaglianza non matematica » di « poderi formati come sono oggi, all'oggetto di renderli adatti a subire la cultura per mezzeria ». Andreucci asseriva che il contratto, 'ontologicamente' svolto in condizioni di libertà, non poteva contenere un'ingiustizia, dal momento che, se le parti liberamente accettavano e conservavano quanto pattuito, esso doveva esser rispondente alle esigenze dei contraenti, garantendo una relativa equità. La « uniformità », poggiante sulla « giusta divisione per metà », pareva solo apparente, definita non dalla « legge », piuttosto « consacrata dall'uso »; l'avvocato definiva pertanto la « mancanza di una regola certa e comune » in tema di contratti agrari un « grandissimo danno »⁽³²⁾.

Di « codificare gli usi delle nostre campagne » parlava anche il magistrato Michelangelo Buonarroti, che rifletteva sulla « strana posizione del contratto colonico », cui tanti sembravano dare « pochissima importanza ». L'assenza di scrittura, per cui si stabilivano « verbalmente diritti e obblighi tra fattori e lavoratori », di durata annuale, pareva da rivedere; in nome della certezza del diritto si proponeva di « assicurare con un termine più lungo » sia i « proprietari delle terre, soci capitalisti », che i « lavoratori di mestiere, soci di industria »⁽³³⁾. Ostile alla codificazione con argomenti savigniani, il romanista Pietro Capei — docente di istituzioni civili prima a Siena, poi a Pisa — parlava ai Georgofili, collocando il suo ragionamento tra gli argomenti di Capponi e quelli del Salvagnoli. Intendeva dunque cercare le « origini » della « mezzeria » e dell'« affitto », dal momento che

⁽³²⁾ F. ANDREUCCI, *Della giustizia del contratto di colonia parziaria*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1843, pp. 53 ss. Sull'avvocato senese, cultore del diritto romano, ministro nel 1848 nel gabinetto Ridolfi, nel 1859 membro della Consulta, deputato all'Assemblea toscana, poi al Parlamento nazionale, fautore di scelte 'patrie' in tema di codificazione civile, infine senatore sia consentito rinviare F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 127.

⁽³³⁾ M. BUONARROTI, *Progetto di un nuovo modello di società colonica, e motivi delle disposizioni in esso contenute*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1834, pp. 128 ss.

la storia sembrava in grado di « convincer gli animi in modo veramente facile e popolare ». Forte di documenti, Capei ricordava la Toscana medievale, con « terre mobilizzate [...] in liberissima circolazione [...] segno alle speculazioni dei negozianti e danarosi uomini delle città ». Per il presente la mezzeria pareva il « sistema più naturale e giusto », anche se « alcuni « proprietari » al momento sembravano degni di lode, per aver introdotto nelle campagne il « sistema dell'affitto ». Lo 'storico-giurista' da un lato osservava i pregi della mezzadria, la mercede certa per il contadino, la facoltà del padrone di disdire di anno in anno il contratto; dall'altro indicava alcune criticità, ad esempio il caso di due o tre annate poco produttive, per cui il padrone avrebbe potuto licenziare l'affittuario. Capei considerava che, in generale, il problema dell'« espulsione » poteva a « dar luogo a liti », che pure apparivano rare nei contratti di mezzeria. Poneva il tema cruciale del « come il giudice deciderebbe la controversia », nel campo di tensione tra « rigore del patto ed equità » (34).

L'Accademia ospitava diversi interventi sulla colonia come contratto di società, che appariva privo di regole fisse, poggiante sulle consuetudini (35); sulla diversa produttività dei terreni, per cui pareva inopportuna una distribuzione fissa dei prodotti (36), da dividere comunque in modo tale da consentire alla famiglia colonica il necessario per il sostentamento (37). Una *Memoria* di Napoleone Pini aderiva alle tesi del Capponi, a proposito di una Toscana che « nulla ha di feudale »,

« colonia viene da libertà, queste parole di civile conforto recava alla nostra Accademia l'onorevole marchese Gino Capponi ».

(34) P. CAPEI, *Origine della mezzeria in Toscana*, *ivi*, 1836, pp. 12 ss. Su Capei e i giuristi toscani di tardo diritto comune cfr. M. MONTORZI, *Pietro Capei. Diritto forense e diritto accademico nella cultura giuridica toscana ottocentesca*, in *Id.*, *Crepuscoli granducali. Momenti di esperienze e cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Ets, 2006, pp. 2015 ss; A. LABARDI, *Capei, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, *cit.*, pp. 423-424.

(35) G. RICCI, *Delle condizioni generali dell'agricoltura toscana*, in « *Giornale agrario toscano* », 1838, pp. 365 ss.

(36) G. GAZZERI, *Sopra le condizioni attuali del contratto di colonia parziaria*, « *Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili* », 1842, pp. 220 ss.

(37) G. GALGANETTI, *Della colonia parziaria*, in « *Giornale agrario toscano* », 1842, pp. 153 ss.

Per Pini Pietro Leopoldo aveva avviato una « civile rigenerazione », col dire al « cittadino » che la « terra » non era più « tiranna, ma serva », da alimentare col « sudore, mai improduttivo »; all'avvocato non sfuggivano però gli « abusi intorno alla condizione legale in Toscana dei lavoratorii o coloni ». La soluzione non era affidata ad un « provvedimento governativo, che intervenga a fissare le relazioni legali tra il proprietario e il colono », pena « sostituire un arbitrio ad un altro ». Pini preferiva una « preziosa discussione », in grado di coinvolgere tutti gli attori del mondo rurale, proprietari per primi, vocati a « civilizzare le campagne », migliorare la « condizione morale dei contadini », « alleviare equamente i pesi del contratto sociale ». L'avvocato poneva il tema di una « fraterna collaborazione e ravvicinamento fra le classi », cui la « Provvidenza » aveva dato sia il « lavoro dell'intelletto », che le « opere alla mano ». I proprietari in particolare erano invitati ad uscire dall'immobilismo; Pini li esortava o a investire nella terra o a venderla, « se siete i primi a trascurare e vilipendere il vostro diritto di proprietà » (38). In questo orizzonte Enrico Poggi metteva in conto ai « difetti del sistema colonico », oberato dalla « antica servitù », il « cessato progresso agrario » (39). Riflettendo sull'intenso dibattito, che aveva preso l'avvio dai primi anni Trenta, per riproporsi in seguito negli stessi termini, nel 1863 Marzucchi considerava che quel particolare contratto agrario era costitutivo dell'intera società, non riguardava i soli « campagnoli »; a suo dire « la pubblica opinione » riteneva che la « colonia parziaria durava in Toscana per forza viva di sociale utilità e non per forza morta di consuetudine » (40).

(38) N. PINI CERBONCELLI, *Dubbi intorno al sistema di concessione dei beni rustici che si vorrebbe sostituire al sistema della colonia parziaria*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1834, pp. 165 ss.

(39) E. POGGI, *Cenni storici delle leggi sull'Agricoltura dai tempi romani ai giorni nostri*, II, Firenze, Le Monnier, 1848, p. 423.

(40) C. MARZUCCHI, *Elogio di Napoleone Pini letto alla R. e I. Accademia dei Georgofili dal comm. senatore Celso Marzucchi nell'adunanza del 20 settembre 1863*, Firenze, Tip. Galileiana, 1864, p. 7.

4. *La «cultura delle terre costituisce la interna potenza dello Stato»*. *Il Saggio di un Corso di legislazione rurale di Napoleone Pini*.

Il *Saggio di un Corso di legislazione rurale* di Napoleone Pini era l'opera più ampia nel mettere in scena temi teorici e profili pratici dell'ordine giuridico delle campagne toscane alla metà degli anni quaranta. La densa *Prolusione* — presentata all'Accademia dei Georgofili — si apriva con l'idea fisiocratica ed universale dell'assoluta priorità dell'agricoltura nella «vita civile», in rapporto all'industria e al commercio, entro un 'processo circolare',

«l'Agricoltura produce; le manifatture trasformano e adattano alle svariate esigenze della vita civile le produzioni somministrate dall'agricoltura; il Commercio le diffonde, le circola e le distribuisce. È pertanto dall'Agricoltura che prendon vita le industrie e il Commercio; è all'Agricoltura ch'esse ritornano».

Quanto alla Toscana, Pini asseriva che «tutti intendono, Governo e Governati, che la cultura delle terre costituisce la interna potenza dello Stato»; era questa — per l'avvocato fiorentino — l'architrate del magistero liberale e liberista di Pietro Leopoldo, per cui l'«indefinita libertà fa che un popolo al tempo stesso diventi agricoltore e commerciante». Pini rivendicava il contributo offerto dall'Accademia dei Georgofili nella politica del diritto del «primo Leopoldo; nello Stato dei Lorena «senza pubblico» pretendeva per il «cittadino» almeno uno spazio di discussione e «consiglio» al legislatore, come nella stagione leopoldina, quando

«se il cittadino non aveva diritto a dettar la legge, aveva però meglio che ogni altro le attitudini proprie per consigliarla» ⁽⁴¹⁾.

Anche una breve *Memoria* del 1842 metteva in luce come la «libera concorrenza», considerata un «dogma», richiedesse la

⁽⁴¹⁾ N. PINI, *Saggio di un Corso di legislazione rurale. Estratto delle conferenze tenute nella biblioteca dell'I. e R. Accademia dei Georgofili l'anno 1845* ..., Firenze, Tip. Galileiana, 1846-47, p. 320.

« libera manifestazione e diffusione delle opinioni » (42). Dalla cattedra di Procedura civile presso la Sezione di Studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze nel 1860 Pini avrebbe raccomandato agli studenti di non guardare alla materia come un « arido gioco di memoria di formule accatastate », ma come « cognizione delle leggi, che consentono al cittadino di perseguire i suoi diritti » (43).

Nell'accingersi a esporre i contenuti delle *Conferenze*, Pini proponeva ai « cortesi uditori », invitati a « sperimentare insieme », un suggestivo sguardo 'dall'alto' sul bel territorio toscano, fino a scorgere, nelle campagne, i « diversi soggetti della proprietà rurale », in vista di un contributo utile alla « conoscenza delle leggi protettrici dell'industria agraria, e ad educare i campagnuoli a comprenderle e rispettarle ». Annunciava « tre partizioni » dell'esposizione, « contratti per far valere la proprietà rurale », affitto, livello, agenzia di beni, soccida, colonia parziaria; beni e diritti annessi alla proprietà rurale, confini, acque, fossi, siepi, muri, pesca, caccia, animali da frutto e da lavoro; « funzioni degli agenti dell'industria agraria ». Pini sottolineava di non voler presentare « astratte teoriche », piuttosto un « riassunto, analisi e sviluppo di leggi esistenti e regolamenti in vigore »; aggiungeva che una « qualche idea di miglioramento » sarebbe stata comunque avanzata all'Accademia ed al legislatore in « tuono di rispettosa deferenza [...] al cospetto di leggi ancora in vigore ».

L'oratore faceva una premessa sull'importanza del magistero della storia; coglieva un 'prima e un dopo', per cui « degli antichi modi di concessione della terra » bastava a suo avviso considerare quelli radicatisi all'indomani della « abolizione della feudalità ». In margine a un tema assai discusso, Pini riprendeva le fila del ragionamento di Sismondi, a proposito dell'« ufficio civile dei proprietari », « vivere in mezzo ai contadini, onde civilizzarli e spiritualizzarli ». Era questa la soluzione ad una crisi acuta delle campagne, colta nel « disgusto quasi universale del possedimento di beni rurali », nella terra concepita come « rendita pecuniaria »; in parti-

(42) N. PINI, *Della libera manifestazione e diffusione delle opinioni come complemento necessario all'effettuazione del dogma della libera concorrenza*, Firenze, Tip. Galileiana, s.d (1842).

(43) Sulla *Prolusione*, dai toni che sarebbero stati poi quelli di Calamandrei sul processo civile indicazioni in F. TACCHI, *Tra università e professionisti. La Sezione di Studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze*, in « Chromos » 2014, p. 9.

colore appariva « funesta » « la lotta degli interessi rurali », contrapposti, di « padroni e contadini ». Per risolvere questi problemi l'oratore rifletteva sulle ipotesi in campo; affermava che, per taluni, il « contratto di colonia parziaria », su cui poggiava la « rurale economia toscana », era « demoralizzante »; e che altri guardavano al « sistema misto di colonia e affittanza », in vista di una « rendita pecuniaria ». Pini poneva il tema delle « garanzie » dei contratti, prima che giuridiche 'moralì', a principiarsi dalle doti « non equivocate di moralità e capacità », richieste in primo luogo ai « proprietari e capitalisti » (44).

La *Conferenza prima* tematizzava la legge come volontà del sovrano; illustrava la realtà legislativa della Toscana, priva di codice civile, con la vigenza del diritto romano, canonico, le disposizioni patrie, il codice di commercio francese, l'integrazione toscana delle norme d'oltralpe sulle ipoteche. Dell'esperienza francese Pini indicava un « irrimediabile effetto », lo « svincolamento definitivo dei beni fedecommissi », l'« abolizione della feudalità » e degli « statuti municipali »; quest'ultima scelta sembrava avere un profilo nevralgico, dal momento che, « in materia di proprietà agraria, più che in ogni altra han forza di legge le consuetudini locali » (45). Nella *Conferenza seconda* la proprietà rurale consisteva nella « libertà illimitata dell'uso che al proprietario piaccia di farne », in una previsione che pareva accomunare Toscana e « paesi più inciviliti ». Pini argomentava che i beni del territorio non erano « assoggettati verso i privati ad altri carichi e rendite, se non per quelli la convenzione delle quali non sia vietata dalla legge »; aggiungeva che, « verso il governo », i proprietari erano tenuti alle « contribuzioni pubbliche », stabilite « per legge », e ai « sacrifici, che per avventura possono richiedersi nell'interesse generale, sotto condizione però di proporzionalità e preventiva indennità » (46). Con un discorso dalla dimensione 'costituzionale' Pini riconosceva a Pietro Leopoldo, « riorganizzatore della Toscana », d'aver avviato il « riordinamento della *proprietà* con prudenza civile »; nel 'canone' del moderatismo l'avvocato sosteneva che quel sovrano « pose pacificamente le fon-

(44) N. PINI, *Saggio*, cit., p. XVI ss.

(45) *Ivi*, p. 4.

(46) *Ivi*, p. 12.

damenta delle riforme », l'« abolizione del sistema feudale », realizzata invece dalla « Nazione francese [...] con la propotenza di un moto rivoluzionario » (47).

Anche il *Saggio* discuteva sulla colonia parziaria, affermando che, « come adesso in Russia », gli « antichi coloni d'Italia » vivevano in « condizione pressoché servile ». Pini argomentava che « manca nella nostra legislazione un modello contrattuale », dal momento che il legislatore, a principare da Pietro Leopoldo, aveva preferito le « concessioni enfiteutiche », un contratto misto tra locazione e società, regolato dagli usi locali. L'avvocato fiorentino osservava inoltre che, nella colonia parziaria, alle parti era concessa « la più effrenata libertà di imporre i patti », e che, « nel secolo », la classe degli « agronomi proprietari » voleva abolire certe « usanze agrarie inveterate », considerate dai coloni « Palladio della loro indipendenza », ma ritenute da altri un « inciampo al progresso agrario » (48). La *Parte seconda* del *Saggio* si apriva con l'intento di definire un « Regolamento o come i francesi dicono codice rurale », per consentire « al campagnolo la conoscenza delle leggi protettrici della sua industria », e per il « beneficio della tutela legislativa » di materie quali chiusure e manutenzione di fossi, caccia, pesca, miniere, animali e loro contrattazione, regime delle acque, in quest'ultimo caso con citazioni dell'opera di Romagnosi (49). Pini tematizzava il ruolo decisivo della giurisprudenza; esemplare il « giusto tributo di lode » a *Della divisione dei beni dei contadini* del Fierli, definita un'utilissima « raccolta di norme giurisprudenziali » (50).

Il *Saggio* di Pini conteneva anche una riflessione a più voci sugli Istituti di credito agrario, in margine ad una ricerca promossa dai Georgofili. L'autore proponeva dunque l'istituzione di una Banca di sconto, rilevando l'insufficienza di quella operante a Firenze; Ridolfi approvava, nella sottolineatura — condivisa da Andreucci e Marzucchi — di non dover « monetizzare la terra ». Pini non si nascondeva un « dubbio »; visto « lo stato di educazione dei nostri possidenti », paventava il rischio di un « abuso del credito », non indirizzato a

(47) *Ivi*, pp. 100 ss., 159.

(48) *Ivi*, p. 42.

(49) *Ivi*, pp. 198 ss.

(50) *Ivi*, p. 53.

vantaggio degli « agrari interessi » (51). A Pini Enrico Poggi riconosceva di aver aperto un importante dibattito tra economisti, giuristi, politici; l'allora auditore della Corte regia distingueva tra credito agrario — definito nei termini dell'impiego di capitali nelle imprese agricole, per servire all'agricoltura — e fondiario, da accordare a chi dava in ipoteca beni immobili, urbani o rustici (52). La « costituzione economica della Toscana » a Poggi appariva connotata dalla presenza di « piccoli proprietari », da « proprietà divise e sminuzzate »; il magistrato riteneva che il Granducato non poteva ricevere vantaggi da istituti di credito fondiario, come taluni « stati esteri », pena la crescita del debito pubblico, definito una « fatale necessità », ma di cui si dovevano « limitare gli inconvenienti ». Poggi reputava inoltre l'attrazione di capitali non « senza pericolo », piuttosto « incentivo a giochi rischiosi »; in un'ottica conservativa sul piano finanziario, il giurista preferiva un « Monte di prestanza simile al Monte dei Paschi di Siena, secondo l'uso antico d'Italia » (53).

Dopo aver affrontato i temi cruciali per l'ordine giuridico delle campagne, i contratti — con la mezzadria da modernizzare — il ruolo insostituibile della giurisprudenza, Pini concludeva i suoi ragionamenti, riallacciando le fila del discorso all'esordio della *Pro-lusione*, con la parola d'ordine 'imprenditoriale' l'« agricoltura produce », « punto di avvio e arrivo dell'industria e del commercio, e dunque della ricchezza della Toscana » (54). La recensione dell'avvocato Ermanno Salucci riconosceva al *Saggio* il merito di indicare una prospettiva di progresso per l'agricoltura, soprattutto grazie alla spiegazione della « irrazionalità dei vincoli antichi ai quali la terra andava soggetta [...] e contrapporla con la ragione dei nuovi elementi di libertà fondiaria »; questo il senso delle pagine dedicate alla « legge 2 marzo 1769 » ed agli « affitti rurali, colonie parziarie, soccida ». Salucci ricordava inoltre che l'Accademia dei Georgofili, « eminentemente patriottica e benemerita del paese », aveva « progettato di rinnovare l'insegnamento della legislazione rurale, e di

(51) *Studi per l'organizzazione del credito fondiario*, *ivi*, pp. 397 ss.

(52) E. POGGI, *Del credito agrario e dei modi di favorirlo specialmente in Toscana*, in *Id.*, *Discorsi economici, storici e giuridici*, Firenze, Le Monnier, 1861, pp. 95 ss.

(53) E. POGGI, *Dubbi intorno all'utilità di istituzione di credito fondiario*, *ivi*, p. 32.

(54) N. PINI, *Saggio*, *cit.*, p. 414.

accoppiarlo agli altri essenziali del diritto costituzionale, amministrativo, economia politica e agraria»; auspicava pertanto che il « Governo toscano » — nell'orizzonte di libertà di stampa e opinione, che pareva aprirsi con le riforme del 1847 ⁽⁵⁵⁾ — desse seguito a tale « divisamento savio e generoso » ⁽⁵⁶⁾.

5. *Proprietà fondiaria, « amministrazioni economiche », « poteri politici ». La memoria delle riforme leopoldine nelle critiche dei provvedimenti del « governo restaurato granducale ».*

All'indomani della Restaurazione il ceto politico sembrava voler continuare a dare allo Stato l'aspetto di una 'comunità di possessori', con la proprietà fondiaria architrave dei criteri di partecipazione dei dirigenti locali alle istituzioni del territorio. Entrava però in crisi l'idea di un ordine naturale, poggiante sulla razionalità dei soggetti proprietari contribuenti; il rifiuto della gestione burocratica del potere lasciava il posto alla crescita dello Stato amministrativo regionale, a scapito delle 'piccole patrie'. Pietro Leopoldo si era voluto coordinatore della comunità locali, con un modello di Stato 'leggero'; il governo restaurato da un lato richiamava il 'mito' leopoldino, dall'altro guardava ad un modello napoleonico sul terreno degli equilibri tra governo e comunità locali, una soluzione centripeta del delicato gioco di poteri tra centro e periferia. Di questo percorso, non un ritorno al passato, piuttosto la sperimentazione di nuovi modelli costituzionali, era primo e decisivo passo la legge 16 Settembre 1816, che modificava il rapporto tra governo e comunità locali. Nella carica amministrativa più importante, la Borsa dei Priori, erano dunque eleggibili i possessori, che avessero una rendita doppia rispetto a quella fissata da Pietro Leopoldo, col risultato di favorire i nobili grandi proprietari. Il Confaloniere — che, per certi profili, pareva richiamare il *maire* — era scelto dal Granduca all'interno di una lista preparata dal Soprassindaco; i priori erano estratti sulla base di un numero doppio dei candidati rispetto ai posti da occupare, per consentire una scelta concordata col

⁽⁵⁵⁾ Indicazioni in L. MANNORI, *Lo Stato del granduca*, cit., pp. 280.

⁽⁵⁶⁾ E. SALUCCI, *Saggio di un corso di legislazione rurale*, in « La Temi », 1849, p. 551.

sovrano. Rispetto alla 'libertà leopoldina' il Gonfaloniere, capo dell'amministrazione comunale, non era più di nomina comunitativa; i Consigli comunali non erano più portavoce di pubblici interessi presso il sovrano; si rafforzavano i controlli centro-periferia ⁽⁵⁷⁾. Da qui un ceto proprietario che è parso volgersi al « liberalismo » ⁽⁵⁸⁾; i giuristi liberali mettevano in scena una 'libertà leopoldina' perduta ed un Pietro Leopoldo 'tradito', con la riproposizione della testimonianza di Francesco Maria Gianni sull'esistenza del disegno costituzionale di quell'insuperato sovrano ⁽⁵⁹⁾ e la ripubblicazione di pagine inedite di Francesco Forti e Girolamo Poggi. In questo orizzonte nel 1847 Enrico Poggi pubblicava per Le Monnier il testo integrale di una *Memoria* di Girolamo sul sistema municipale, a suo dire « in più modi mutilata » dalla censura al tempo della prima pubblicazione. Il *Discorso sul sistema municipale* indicava dunque nella « comune » la « base fondamentale per così dire primo stato del diritto naturale politico », l'« associazione speciale di un determinato numero di famiglie », che, « nel territorio », sapevano « provvedere ai bisogni ed esigenze delle diverse località ». Poggi argomentava che, nelle « reciproche relazioni », l'« autorità centrale » doveva lasciare quella « municipale libera », nella sottolineatura della « tutela » e « vigilanza », che non dovevano risolversi in « schiavitù e usurpazione » ⁽⁶⁰⁾. Anche l'avvocato Lorenzo Guidi Rontani criticava il « lento quasi insensibile procedimento », per cui le libertà, elargite alle Comuni dal 1774 dal « Gran Leopoldo », in virtù della legislazione inaugurata nel 1816 erano state assorbite « dal potere centrale ».

⁽⁵⁷⁾ *Legge relativa alla riforma delle Comunità del Granducato*, in *Leggi del Granducato...*, Firenze, nella Stamperia grauducale, 1816, p. 67. Un cenno in S. VITALI, *Amministrazione comunitativa e controlli in Toscana nell'età della Restaurazione*, in « Storia, amministrazione, costituzione. Annali Isap », 4/1996, pp. 149 ss. La proposta di Fossombroni e la nuova legge generale sulle Comunità del 16 Novembre 1816 in L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 246-247.

⁽⁵⁸⁾ Sul senso delle retoriche del 'tornare a Pietro Leopoldo' cfr. A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione*, cit., pp. 21 ss.; L. MANNORI, *La riforma comunitativa e il progetto di Costituzione*, in « Rassegna storica toscana », 2016, pp. 26 ss.

⁽⁵⁹⁾ L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 227-228.

⁽⁶⁰⁾ G. POGGI, *Discorso sul sistema municipale*, Firenze, Bonducciana, 1847; su questa opera di Girolamo cfr. E. POGGI, *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, Firenze, Bonducciana, 1845, I, p. 32.

« con la speciosa sembianza di sottoporre tutte le amministrazioni locali alla regia autorità [...] si è creata invece una monarchia amministrativa ministeriale. Dal motuproprio del 16 Settembre 1816 [...] abbiamo veduto tutti gli interessi locali delle Comuni perdere diritti, libertà e indipendenza, e il potere amministrativo [...] assorbire in sé ogni cura, ogni pensiero, ogni movimento e paralizzare le forze e i moti spontanei dei Municipii ».

Non a caso Guidi Rontani coglieva l'importanza di diffondere in quel particolare momento di battaglia per le riforme il pensiero del celebrato Girolamo Poggi; sottolineava il cuore vitale del liberalismo, espresso nel *Discorso sul sistema municipale*, riportato in esergo,

« Nelle reciproche relazioni tra l'autorità centrale e autorità municipale vi deve essere libertà senza licenza, tutela e vigilanza senza schiavitù né usurpazione, concentrazione senza assorbimento » ⁽⁶¹⁾.

Anche Leopoldo Galeotti, impegnato a reclamare la elettività delle cariche municipali, riproponeva la lettura di « alcuni frammenti inediti di Francesco Forti »; definiva dunque la legge del 16 Settembre 1816 come quella che « aristocratizzava la istituzione municipale ». Le liberalizzazioni leopoldine apparivano « mero ricordo della nostra storia », con un giudizio sconfortato, « libertà, indipendenza, dignità, tutto è scomparso dalla rappresentanza municipale » ⁽⁶²⁾. Il 'pubblico' conosceva così *Leggi e amministrazioni toscane* di Forti, che, nei primi anni Trenta, osservava un territorio connotato dalla forte prevalenza agricola, con i grandi proprietari residenti per lo più nelle maggiori città. Il giurista di Pescia rilevava che « grande essendo il numero dei possidenti [...] grande è pure la parte che hanno nelle magistrature comunitative ». Il sistema muni-

⁽⁶¹⁾ L. GUIDI RONTANI, *Sulla libera amministrazione delle comuni e sul potere centrale*, Firenze, Mariani, 1847. Indicazioni sull'autore in L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 281.

⁽⁶²⁾ *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorsi di Leopoldo Galeotti corredati di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti*, Firenze, Gabinetto scientifico-letterario, 1847, pp. 79, 82. Su Galeotti cfr. L. MANNORI, *Nascita di un liberale. Leopoldo Galeotti tra locale e nazionale in una antologia di scritti (1840-1865)*, Pistoia, Gli ori, 2013.

cipale appariva « presso a poco quale lo lasciò Leopoldo », con un giudizio pessimista sugli esiti della libertà leopoldina,

« il paese, lungi dal sapersene valere, si è dimostrato sempre bisognoso della superiore tutela governativa. Non vi è amore della cosa pubblica e le magistrature comunitative, massime il Consiglio Generale, hanno cattiva voce di negligenza e di intrigo » (63).

Nel ricordo di Francesco Antonio Mori la morte precoce aveva impedito a Forti di « sviluppare il diritto di proprietà in tutte le sue relazioni » (64); il giurista pesciatino — a suo tempo criticato nell'ambiente del Vieusseux per aver accettato dal governo un posto di magistrato inquirente — era trasfigurato dalla *Prefazione* di Luigi Sanminiati a *Scritti varii* in un 'autore canone' del pensiero liberale, nel rimpianto per un giurista che « avrebbe saputo darci la nostra costituzione civile », in vista dei « progressi morali della nazione italiana » (65). Si riproponevano dunque le pagine fortiane sul diritto di proprietà fondiaria architrave dell'ordine giuridico; Forti citava Bentham nel sottolineare che essa « nacque con la società stessa, e la di lui rovina trarrebbe seco quella del corpo politico ». Le leggi toscane parevano « degne di elogio », specie per aver regolato l'« esercizio del possesso dei corpi morali da renderli meno dannosi all'agricoltura e alla pubblica economia ». Forti osservava che, con il « dominio eminente », la « società accorda la proprietà ai privati e vi conserva il dominio » (66); 'recuperava' una 'lezione' del diritto romano, per cui « i servi lavoravano con i padroni », in una « familiarità e amorevolezza [che] in Toscana suole usarsi ancora dai possidenti contadini toscani » (67). In tema di rapporto tra proprietà e riforme comunitative, Forti ricordava inoltre un argomento di « Adamo Smith », per cui l'« interesse » dei proprietari coincideva con quello « generale ».

(63) F. FORTI, *Leggi e amministrazioni toscane* (1833), in ID., *Scritti vari*, cit., p. 745. Sottolinea il passaggio L. MANNORI, p. 255.

(64) F.A. MORI, *Intorno alla vita ed agli scritti di Francesco Forti*, in ID., *Scritti varii*, cit., p. XXIX.

(65) L. SANMINIATELLI, *Prefazione*, *ivi*, p. XXXI.

(66) F. FORTI, *Lettera sulla direzione degli studi*, *ivi*, p. 54.

(67) F. FORTI, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, II, Firenze, Vieusseux, 1832, p. 157.

« nei pubblici Consigli i proprietari delle terre sono tratti a dar suffragi secondo il bene generale, eziandio allora che obbediscano all'impulso del loro generale interesse » (68).

Forti sosteneva infine che nella « nostra Toscana la monarchia assoluta non ha grandissimi inconvenienti », e che il diritto andava ricompreso in un prisma di saperi, « per conservare il bene sociale e promuoverlo », nella convinzione che « le ottime condizioni di privata libertà hanno guarentigia più che dalle leggi dallo stato economico » (69).

Con lessico 'romagnosiano' anche Girolamo Poggi recuperava lo schema di Pietro Leopoldo, una piramide di rappresentanze parziali che, a partire dalle assemblee municipali, conduceva ad una rappresentanza regionale « senza elezione », per evitare le 'turbolenze' sociali, che il temuto suffragio avrebbe portato con sé. In questo orizzonte aveva senso l'istituzione livellare, che, da strumento dell'oppressione feudale, era assunto a cifra di libertà economica e ganglio di un sistema giuridico « veramente nazionale », nel trasformare il possesso enfiteutico in « piena e intera proprietà ». Con il favorire l'affermazione di un ceto di « proprietari-coltivatori », punto di equilibrio tra interesse pubblico e privato, « il sistema generale economico leopoldino » pareva essersi risolto in « strumento governativo », in grado di « corrispondere al progresso sempre crescente dell'incivilimento sociale » (70). Quanto ad un punto nevralgico della 'costituzione toscana', Poggi rifiutava la distinzione tra sfera politica e amministrativa, nella condanna di « falsa idea di rivalità e antagonismo che si crede esistere tra il potere locale e municipale e il potere politico e centrale » (71). Forti riconosceva a Poggi il merito di aver saputo tessere una « sapiente apologia delle riforme economiche leopoldine », in particolare del « sistema municipale », con i proprietari immessi negli organi comunitativi. D'al-

(68) F. FORTI, *Histoire des Français des divers Etats...* in ID., *Scritti vari*, cit., p. 430.

(69) F. FORTI, *Lettera*, cit., p. 49.

(70) G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, Firenze, Bonducciana, 1829, I, p. 144.

(71) G. POGGI, *Discorso della necessità di applicarsi allo studio del diritto municipale* (1833), in ID., *Consultazioni, decisioni e opuscoli inediti*, Firenze, Bonducciana, 1844, p. 408.

tro canto sosteneva che chi lodava quel modello di rappresentanza, e al tempo stesso inseguiva « un qualche sistema di politica libertà », cadeva « in grave contraddizione », dal momento che le « amministrazioni economiche » non erano « punto poteri politici ». Nel cogliere limiti ed ambiguità del 'mito leopoldino', trasfigurato da taluni liberali, Forti concludeva che « non sta bene prendere equivoco allorchè si parla di fatti storici » (72).

Anche una *Memoria* di Pini poneva un nesso politico tra « sistema quasi universale di colonia parziaria » e « ordinamento nostro municipale ». Il conferenziere dei Georgofili criticava l'idea di sostituire la colonia parziaria con il « sistema dei livelli », nella sottolineatura che la concessione del « dominio utile », « libero dal peso imposto dal concedente », sarebbe stata « pregiata da chi la riceve ». Pini segnalava inoltre una particolare « massima di legislazione », per la quale « le pubbliche imposte » erano esigibili « in ragione dei frutti dei beni »; pertanto affermava che, « nell'ordinamento nostro municipale, a questi possessori paganti appartiene il diritto alla rappresentanza comunitativa ». Argomentava inoltre che una « allivellazione generale » avrebbe portato ad un « cambiamento completo nel personale dei componenti le magistrature comunitative », per cui l'« urna » non avrebbe raccolto « il voto illuminato di quelli che sono iniziati al progresso della moderna civiltà », ma sarebbe divenuta « depositaria delle meschine e pregiudicate opinioni dei vecchi coloni, fatti inopinatamente magistrati municipali » (73). Per motivi d'ordine politico anche Vanni proponeva una totale equiparazione tra beni mobili e immobili, condizione di una compiuta mobilitazione del suolo e diffusione della rappresentanza. Citando Saint Simon, l'avvocato evocava come « epoca fortunata » quella connotata da manimorte « assolutamente impedita di possedere », ove i « diritti di un cittadino contro un altro si prescrivevano in un breve termine », con il catasto condizione di efficacia del « sistema di libertà universale dei beni e di assoluta abolizione di vincoli » (74).

(72) F. FORTI, *Libri due*, cit., p. 541.

(73) N. PINI CERBONCELLI, *Dubbi intorno al sistema di concessione dei beni rustici*, cit., p. 175.

(74) *Riflessioni sul sistema ipotecario del dottore Giuseppe Cosimo Vanni*, Firenze, Niccolò Arbi, 1816; G.C. VANNI, *Dei Livelli toscani. Memorie due...*, Firenze, Bonduciana, 1829, p. 28.

In due interventi, che dovevano esser letti ai Georgofili nel 1851, non a caso rimasti inediti fino al 1861, Enrico Poggi stigmatizzava le riforme varate dal governo della Restaurazione, col risultato di aver ridotto gli enti locali a « pompe per attingere le pubbliche imposte ». Neppure la « restaurazione costituzionale », con la concessione dello Statuto, pareva ovviare ai difetti strutturali di quella politica, in particolare l'ingerenza del Ministero nelle elezioni dei consiglieri, secondo un modello accentrato di 'Stato amministrativo alla francese' (75). Nel 1853 Giuseppe Montanelli riassumeva in termini esemplari la densità 'costituzionale' delle rappresentanze comunitative, legate all'agricoltura. Nei primi anni Quaranta l'allora docente di diritto patrio e commerciale a Pisa aveva tematizzato il legame 'circolare' tra lavoro nella terra, manifatture — con la trasformazione della materia grezza — commercio (76). Dall'esilio in Francia, dopo la Costituente e il ritorno di Leopoldo II a Firenze sulle baionette austriache, Montanelli osservava i limiti delle « riforme livellari » leopoldine, che — a suo dire — avevano creato una « nuova classe di proprietari, i proprietari coltivatori ». Montanelli sosteneva che il « governo restaurato granducale » aveva « sciupato le istituzioni di Leopoldo I, che diceva di richiamare a nuova vita »; d'altro canto riconosceva che la « Toscana arcadica » della stagione leopoldina non aveva potuto « reggere l'urto » di tutto quel che occorso ovunque, dopo la « rivoluzione francese » (77).

6. *La « toscana cittadinanza » per Vincenzo Salvagnoli.*

Il *Discorso sulla proprietà fondiaria e la mezzeria in Toscana* — tenuto da Salvagnoli all'Accademia dei Georgofili nel 1847 — era

(75) E. POGGI, *Osservazioni sulla proposta di legge comunale presentata al Consiglio dei Deputati dal ministro Capponi nel 1848*, ed *Osservazioni sul regolamento municipale del 29 Novembre 1849*, in Id., *Discorsi economici, storici, giuridici*, Firenze, Le Monnier, 1861, pp. 166 ss., su cui si sofferma A. CHIAVISTELLI, *Poggi, Enrico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 2015.

(76) G. MONTANELLI, *Introduzione filosofica allo studio del diritto commerciale positivo*, Pisa, Pieraccini, 1847, p. 7. Sul giurista e politico di Fucecchio anche per indicazioni dell'ampia bibliografia cfr. P. BAGNOLI, *Montanelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, enciclopedia italiana, 2011; A. CHIAVISTELLI, *Montanelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1365-1367.

(77) G. MONTANELLI, *Memorie storiche sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850*, Torino, Società editrice italiana, 1853, p. 20.

legato all'istanza di un nuovo ordine costituzionale, che l'avvocato liberale intendeva fondare sulla « legge », anziché sull'« arbitrio », e di una nuova cittadinanza, uscita dal passaggio dall'obbligazione dinastica alla partecipazione politica,

« non moltitudine che serve e Governo che comanda, ma moltitudine che gode tutti i beni della vita civile e Governo che assicura quel godimento e impedisce che cessi e diminuisca ».

Il *Discorso sullo stato politico della Toscana* distingueva dunque i beni dei cittadini, « buoni privati », dal « sistema di interessi pubblici », dallo Stato, chiamato a regolarli ⁽⁷⁸⁾. Nel *Discorso* letto ai Georgofili da Salvagnoli il 2 Maggio 1847, alla presenza di Richard Cobden, la mezzadria, che, quindici anni prima, era parsa frenare il progresso politico, era ora indicata come « istituto da trapiantare nella Gran Bretagna », come il « libero scambio ». « La Toscana è poco fertile » — osservava Salvagnoli — « ma è pur fecondata e popolosa »; lo « stupendo miracolo » pareva dovuto alla « libertà e fraterna associazione tra proprietario e agricoltore ». L'avvocato di Corniola affermava che « la condizione della terra in Toscana non ridusse mai l'agricoltore né vassallo né giornaliero », dal momento che la proprietà fondiaria era « divisa e divisibile ». Tra industrialismo e questione sociale Salvagnoli asseriva che « i soci agricoli », legati da « un vincolo morale di civile concordia », « non sarebbero mai fra noi, fratelli contro fratelli in guerra civile »; il merito andava alla « buona costituzione della proprietà »,

« questo è un gran vero: in Toscana per la buona costituzione della proprietà e della mezzeria, l'industria agraria, essendo la ricchezza maggiore, è anche patto indissolubile e caro alla popolazione ».

Se la « terra e il lavoro agrario » godevano di una « libertà intiera », se la terra non era un « privilegio », la « proprietà fondiaria » non appariva più « nemica dalla civile uguaglianza », semmai alleata nel processo di costruzione di un nuovo più dinamico ordine costituzionale e civile, garante dei diritti dei « buoni privati », perchè forte di un « patto indissolubile e caro alla popolazione »,

(78) V. SALVAGNOLI, *Discorso sullo stato politico della Toscana*, cit., pp. 11 ss.

« qualunque progresso della proprietà mobile non minaccia o pericolo o detrimento della stabile; ed ogni nuovo diritto del commerciante e dell'operaio non distrugge i vecchi diritti del possessore del suolo ».

Il nuovo disegno politico di Salvagnoli era affidato all'ordine sociale tradizionale, il 'sole della Toscana', preferito al carbon fossile e al vapore d'Inghilterra. Al Cobden, presente nell'aula dei Georgofili come paladino del liberismo degli industriali britannici, Salvagnoli opponeva il nesso industrialismo e pauperismo, osservato già nell'ampio lavoro inedito, *Stato economico della Toscana nel 1842* ⁽⁷⁹⁾; l'avvocato liberale sentenziava che la « toscana cittadinanza » era preferibile alla « baronia territoriale britanna »,

« Nella furia della battaglia, ricorderete la pace nostra; e vi reggerà contro la baronia territoriale britanna la memoria della toscana cittadinanza. Ricorderete i nostri contadini che vedeste sì gentili e contenti, per sempre più adoprarvi e condurre al loro stato i vostri miseri fittajoli irlandesi e i vostri affamati giornalieri » ⁽⁸⁰⁾.

Nel *Programma* de « La Patria » Salvagnoli indicava la « libertà » come « principio fondamentale del diritto pubblico toscano » della Toscana, una libertà al tempo stesso 'patria' e 'cosmopolita', non chiusa nei confini ma « nel mondo, e in Italia in condizioni sue proprie »; quel modello di proprietà ed organizzazione sociale era riposto nel « moto dell'Italia », ma, allo stesso tempo, nel « moto suo », nel segno dell' « incivilimento ». Il periodico indicava come architrave del processo costituzionale il « passaggio dal gius consuetudinario al gius scritto »; per Salvagnoli la « libertà personale e reale » avrebbero ricevuto « guarentigie » solo con il « codice civile necessario e ordinato » ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁹⁾ V. SALVAGNOLI, *Stato economico della Toscana nel 1842. Discorso inedito di Vincenzo Salvagnoli*, in « Bullettino storico empoiese », 1961, pp. 218 ss.

⁽⁸⁰⁾ V. SALVAGNOLI, *Discorso sulla proprietà fondiaria e la mezzeria in Toscana*, in « Continuazione degli Atti e della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1847, pp. 127 ss. Il nesso tra industrialismo e pauperismo era indicato anche da M. TABARRINI, *Il sistema di colonia come mezzo per far fronte ai pericoli del pauperismo*, *ivi*, 1849, pp. 57 ss.

⁽⁸¹⁾ *Programma*, in « La Patria », 2 Luglio 1847. Sul periodico cfr. C. CECCUTI, *Salvagnoli e l'esperienza de «La Patria»*, in *Il risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli*, *cit.*, pp. 105 ss.

7. I codici mancati.

Il motuproprio 31 Maggio 1847, che istituiva due Commissioni per la compilazione dei codici civile e penale, a Galeotti pareva adempiere all'«antico voto» di Forti, il superamento dell'«arbitrario», «antico vizio in Toscana», «mancanza di regole, mancanza di limiti, mancanza di definizioni»; i «benefizi di un Principato consultativo» sembravano potersi tradurre in «leggi moralmente giuste, politicamente opportune, scientificamente chiare»⁽⁸²⁾. Quanto ai lavori per la codificazione civile, la Commissione — cui, tra gli altri, partecipavano Andreucci e Capei — indicava un primato patrio alternativo al modello francese, ma anche napoletano, sardo, parmense, ed ai «Trattati scientifici e dottrinali della Scuola germanica». In risposta a chi invitava a «non più indugiare il codice civile», i Commissari proponevano al governo la «sapienza dei giureconsulti», artefice delle «leggi civili». Del resto lo «spirito» dello stesso Progetto Matteucci — che, nelle indicazioni del Granduca, doveva far da base per il codice toscano — poggiava sulla «gloria di conservare gli insigni monumenti della legislazione toscana»⁽⁸³⁾. Dopo la concessione dello Statuto il Consiglio generale — nuovo organismo rappresentativo — insisteva sull'urgenza di una codificazione civile in grado di rivolgersi a «due patrie»; essa era infatti vocata a «dotare la Toscana di istituzioni di carattere patrio e nazionale», funzionali ai «bisogni e agli interessi della intera nazione italiana», alla «causa generale dell'unione e indipendenza italiana»⁽⁸⁴⁾. In particolare Luigi Bosellini sottolineava il legame tra la codificazione, a tutela della piena proprietà agraria, e la valorizzazione dell'agricoltura, decisiva per la Toscana e per una prospettiva nazionale⁽⁸⁵⁾.

⁽⁸²⁾ L. GALEOTTI, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana. Della Consulta di Stato*, Firenze, Gabinetto scientifico letterario, 1847.

⁽⁸³⁾ Indicazioni di fonti in F. COLAO, *Progetti*, cit., pp. 127 ss.; sui motivi del fallimento della codificazione civile nel Granducato cfr. inoltre A. SPINOSA, «*Civili in diversissimo modo*». *Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia del Novecento*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 171 ss.

⁽⁸⁴⁾ *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, I Roma, Camera dei Deputati, 1911, p. 221; II, pp. 756 ss.

⁽⁸⁵⁾ L. BOSELLINI, *Cenni storici sull'agricoltura da' tempi romani fino ai giorni nostri*, in «La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza», 1849, pp. 644 ss.

Mentre si arenava la codificazione civile, « La Temi » ospitava alcuni interventi sulla « necessità di un codice rurale », inteso nei termini di « minuti accorgimenti che alla vera prosperità di un popolo sono necessari », che talora parevano esser passati in secondo piano nelle « nazioni commosse per darsi un nuovo assetto politico ». Per Panattoni né la codificazione civile francese, pur « mirabile », né quella austriaca avevano provveduto in modo soddisfacente all'agricoltura, all'industria ed al commercio; il progetto in discussione in Francia sembrava ispirato alla « indivisibilità di pieno diritto del piccolo pezzo di terra » (86). A proposito della proposta di un codice rurale — avanzata dal giurista bolognese Francesco Lisi su « L'Irnerio » — l'avvocato Camillo Marcolini rifletteva sul tema-problema nello Stato della Chiesa, come la Toscana terra di *ius commune*. Asseriva dunque che il « codice agrario o rurale » doveva essere « opportuno al luogo e corrispondere allo scopo economico del legislatore e ai bisogni della nazione », e « riguardare specialmente la proprietà », « in relazione alla coltivazione, alle persone che operano e contrattano col coltivatore ». I « nuovi codici » — ammoniva Marcolini — « non fanno buona prova, se non s'incanalano ai passati », nel caso di Roma e di Firenze « il diritto romano e la legislazione statutaria ». Osservava peraltro che la proposta di Lisi avrebbe consentito una razionalizzazione del regime delle acque, « materia fertilissima di litigi », e la definizione dei compiti della « polizia rurale, amministrativa e repressiva ». A proposito dei temi più discussi in Toscana, l'avvocato romano non condivideva l'approccio del Lisi, a proposito del contadino, considerato come « mezzaiolo »; come già Paolini proponeva di « trasformare » il contratto di colonia in affitto, in nome di una « più equa misura ». Marcolini coglieva un punto nevralgico del dibattito, tra sottrarre il contratto di mezzadria alla « consuetudine », in nome della certezza del diritto, e il rischio di « togliere la libertà ragionevole, propria di ogni contrattazione ». L'avvocato apprezzava l'idea ormai radicata dell'affrancamento delle terre; « per ragioni fisiche ed economiche » segnalava in particolare la necessità di tutelare boschi e foreste contro i « trafficanti di legname ».

(86) *Progetto di un codice rurale che si discute in Francia...*, « La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza », 1859, p. 436.

Marcolini concludeva il suo intervento con una domanda di fondo, a proposito dei rilievi di taluni sulla proposta di un codice rurale, definita « superflua », dal momento che già la legislazione civile disponeva in materia di contratti agrari. La questione pareva fondata, anche se l'avvocato concludeva che un codice 'speciale' avrebbe potuto offrire « norme più particolareggiate »⁽⁸⁷⁾. Nel 1863 Panattoni commemorava Lisi, collaboratore assiduo de « La Temi » e « professore a Siena »; con l'occasione rifletteva sui problemi iscritti in un'eventuale codificazione rurale. L'avvocato e senatore sosteneva che la « proposta importantissima di un codice rurale », avanzata dal Lisi, aveva avuto di mira il « promuovere e l'aiutare l'agricoltura ». « La prima delle arti e nutrice dei popoli forti e saggi » era celebrata con gli 'antichi' e 'sempreverdi' toni, ma anche con l'aggiunta di un *caveat*, che pareva riferirsi anche al bisogno di norme efficaci nella codificazione civile nazionale *in fieri*. Panattoni sottolineava dunque che l'agricoltura « da male leggi e da lunghi e dispendiosi processi ha più danni, che dalle intemperie del cielo »⁽⁸⁸⁾.

8. *La « storia della legislazione agraria » per Enrico Poggi.*

Nell'opera in due volumi, dal titolo 'minimalista', *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, Enrico Poggi premetteva che il lavoro — che gli fruttò la nomina a socio georgofilo — gli era costato « lunghissime fatiche »; il primo volume era pubblicato nel 1845, il secondo nel 1848⁽⁸⁹⁾. Se non « particolarmente originale » — nella comparazione con il *Saggio* del fratello Girolamo⁽⁹⁰⁾ — *Cenni storici* avevano il merito di offrire una attenta ricognizione dei temi-problemi del diritto agrario nella Toscana, con uno sguardo che pareva andar oltre quell'orizzonte. L'opera era dedicata a Federigo del Rosso, docente di Pandette e filosofia morale

⁽⁸⁷⁾ C. MARCOLINI, *Della proposta di un codice rurale, ivi*, 1857, pp. 6 ss.; cfr. anche *Della proposta di un codice rurale per gli Stati della Chiesa. Ragionamento critico di C. Marcolini*, Fano, Tip. Lana, 1857.

⁽⁸⁸⁾ G. PANATTONI, in « La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza », 1863, p. 367.

⁽⁸⁹⁾ E. POGGI, *Cenni storici*, cit., I, p. 1.

⁽⁹⁰⁾ S. SOLIMANO, *Poggi, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1607.

a Pisa, celebrato come maestro ed estimatore del fratello Girolamo. Enrico premetteva che la « storia della legislazione agraria » aveva un senso per essere « feconda d'immensi vantaggi sì per l'economia rurale che per la giurisprudenza del nostro paese ». Citando il Romagnosi di *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento* ed il Tocqueville de *La démocratie en Amérique* l'allora magistrato individuava tre oggetti della materia, coloni, terra, capitale; la « legislazione economica politica » dell'agricoltura, « arte fondamentale di civile convivenza », era vocata a « rimuovere gli ostacoli che potrebbero turbare l'azione naturale e libera » (91). Pareva infatti urgente eliminare certe vestigia di feudalità, « i difetti del sistema colonico, mai corretti dell'antica servitù », indicati come « cagione prima del cessato progresso agrario »; la storia sembrava offrire i « migliori lumi » per mettere in relazione « libertà civile e politica dei coltivatori e pienezza del dominio, condizione di progresso » (92).

Anche alla luce dell'insegnamento della « scienza economica » — che Poggi diceva incarnata dall'Accademia dei Georgofili — il nodo cruciale del rapporto tra « autorità pubblica » e agricoltura era risolto nel segno del liberismo, assegnando alla prima un ruolo di intervento nella seconda, nella sottolineatura « senza offesa alla libertà » (93). Nella ricostruzione della storia più recente *Cenni storici* non mancavano di ricordare Pietro Leopoldo e « suoi consiglieri » — Gianni tra tutti — che aveva immaginato di elargire una Costituzione, « splendido beneficio di un sovrano assoluto », una « concessione di garanzie oggi arra di vita pel principato più che per il popolo ». Poggi metteva in conto « gli ostacoli frapposti ad impedire il compimento » del progetto costituzionale di « prosperità » a certi « pregiudizi inveterati », freno « all'ordine agrario politico come nel civile ». Citando l'opera del fratello Girolamo, osservava « lavoratori parificati dalle leggi a tutti i cittadini », cui « il vecchio contratto non bastava », che « acquisirono coscienza della loro personalità », e poterono vivere una « vita meno trista », « capaci di alcuni uffici municipali » (94). Ricordava infatti che i « capi

(91) E. POGGI, *Cenni storici*, cit., I, pp. 2 ss.

(92) *Ivi*, II, p. 426.

(93) *Ivi*, I, p. 411.

(94) *Ivi*, pp. 274 ss., 344.

delle famiglie coloniche » erano divenuti « parte delle rappresentanze », « a lato dei vecchi signori, a cui per lo innanzi erano stati soggetti a guisa di servi ». D'altro canto obiettava che non erano stati « sciolti i lavoratori dimoranti nei territori feudali », e sollevava il dubbio se un « più lungo regno », oltre quello di Pietro Leopoldo, sarebbe stato in grado di « svincolare anche i beni nei territori feudali ». Poggi osservava infatti che la stagione di Ferdinando III aveva segnato « il malefico ritorno dei vincoli »; quanto agli anni francesi, lamentava che l'« utile di una piccola provincia » fosse stato « posposto al maggior interesse » dell'Impero, che aveva tolto alle campagne toscane le braccia robuste dei giovani, in vista dell'arruolamento militare, oltretutto « senza che questo sacrificio derivasse alla causa della libertà e della indipendenza italiana » (95).

Sul piano nevralgico della « politica libertà » anche Poggi dava poi un giudizio negativo sul governo della Restaurazione,

« tanto pauroso d'ogni apparenza di politica libertà da restaurare le leggi toscane con cura di modificarle in quelle parti che ne contenevano un qualche germe ».

Il giurista ammetteva che erano state varate norme « larghe e sapienti su ciò che provvedeva agli interessi materiali », affiancate però da altre « grette e viziose in ciò che poteva anco per modo indiretto favorire l'emancipazione politica del popolo ». Lamentava in particolare il ripristino dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, col risultato di « vincolare i beni » e prevedere una « effimera rappresentanza »; stigmatizzava la « vecchia arte di trastullare i popoli con istituzioni fanciullesche », pur « dopo la Rivoluzione ». Criticava l'« infeudamento del territorio », « ormai proscritto dalla civiltà e dai costumi », che, tra l'altro, aveva danneggiato il credito fondiario; accusava le « sconsiderate riforme del sistema municipale » di aver tolto alle Comunità la potestà di vigilare sull'esazione e riparto dei tributi, oltretutto aumentati. Al governo *Cenni storici* mettevano in conto l'aver « minorato la libera e saggia amministrazione dei patrimoni e diligente cura degli interessi comunitativi »; « le facoltà emanate da Pietro Leopoldo » — scriveva Poggi — « anziché essere allargate,

(95) *Ivi*, p. 418 ss.

siccome richiedevano i tempi, furono ristrette », « per tema che i popoli abusassero delle poche libertà in esse elargite ». In particolare si accusava il Motuproprio 7 Ottobre 1817 d'aver chiamato i « corpi municipali » a deliberare solo sulla « gestione economica », senza essere, agli occhi del « governo », « organi di desideri dei popoli presso la sovranità ». Quella scelta pareva aver stravolto la « concessione di uno Statuto politico », voluto da Pietro Leopoldo per « chiamare intorno a sè una assemblea di rappresentanti del popolo per approvare le contribuzioni, provvedere alle necessità del paese, e dare il voto nella fazione delle leggi ». Nel 1848, al tempo dello Statuto di Leopoldo II, Poggi concludeva che l'« augusto avo » aveva voluto « porsi in guardia dal pericolo del potere assoluto », « restituire alla nazione i suoi diritti »⁽⁹⁶⁾. Indicava un 'canone' valido per l'« Italia tutta », la legislazione leopoldina 'trasfigurata' in un monumento « immutabile », perchè « naturale » ed ispirato alla « libertà ». In questo orizzonte l'« autorità pubblica » era pensata come « strumento di progresso e perfezionamento dell'industria », con un limite, nel « solo modo che la scienza [...] eccitata dall'Accademia dei Georgofili consentiva, cioè senza offesa della libertà »⁽⁹⁷⁾.

Quanto alle « leggi civili », *Cenni storici* asserivano che « il difetto del gius agrario andò dopo la Restaurazione crescendo »; tolti gli Statuti, gli « interessi » dell'agricoltura, che su quelle fonti poggiavano, apparivano disciplinati « dal gius comune e consuetudini forensi », con una mancanza di omogeneità per le rilevanti differenze dei territori. Ne era esempio lo scioglimento delle servitù di pascolo, legnatico e macchiatico, operato tra il 1833 e il 1840; Poggi osservava che « i rimasti privi di guadagno lasciarono quelle contrade », specie Grosseto e Piombino. Ricordava inoltre che a Pisa i proprietari erano stati obbligati a corrispondere la « casa al lavorante dietro canone », e che, in generale, i « possessori dei fondi livellari delle comuni e luoghi » affrancavano i beni a canone ridotto. A proposito della legge del 2 Maggio del 1836, che offriva ai contadini il privilegio sulla parte domenicale delle raccolte a tutela del loro credito, Poggi sosteneva che le norme non avevano comportato miglioramenti di condizioni, ma « aggravati delle proprietà »

⁽⁹⁶⁾ *Ivi*, p. 347.

⁽⁹⁷⁾ *Ivi*, pp. 408 ss.

per possidenti e lavoratori, « al netto delle pubbliche gravezze ». Anche alla luce delle riflessioni di Salvagnoli, Capponi, Pini, all'esempio della fattoria modello di Ridolfi, alle proposte di premi per i migliori agricoltori, Poggi asseriva che i « mezzajoli » non erano « ancora immuni dai servizi personali nelle case dei proprietari », pertanto in preda all'« avvilitamento », data la « plebe di città che li dilleggia, quasi fossero in condizioni a lei inferiori » (98).

Oltre le « colonne d'Ercole poste dal sistema di mezzeria », *Cenni storici* proponevano un « ritorno alla colonia nella primitiva forma », con « più larghi patti per i proprietari » e la cessazione dei « servizi personali come vassalli ». Auspicavano una « legge civile, che statuisca le norme generali del contratto di colonia parziaria », con la « trasformazione » dei mezzajoli in coloni parziari, dal momento che il lavoro pareva fruttare al meglio, se « più diligente e accurato ». Al tempo stesso Poggi introduceva nel suo discorso un elemento di complicazione, osservando che una eventuale « legge », intesa ad un « più congruo riparto dei beni rurali », avrebbe tolto ai contraenti « la libertà delle loro pazioni » (99). In risposta alla crisi dell'agricoltura, proponeva anche 'rimedi politici', « comizi », più che « libri di cose agrarie », alleggerimento del « peso troppo grave delle imposte », sostegno del governo alle parrocchie, in prima linea a istruire i contadini, reclutamento militare senza privare troppo le famiglie coloniche di giovani braccia. Come per la guardia civica, Poggi auspicava l'istituzione di una rurale, una « polizia » in grado soprattutto di « prevenire offese alla proprietà ». Insisteva sulla ineludibile « libertà dei municipi », con un « efficace diritto di petizione », per far conoscere all'« autorità legislativa i bisogni delle campagne ». Nel 1848 la « nuova era costituzionale, cominciata in Toscana e in altri Stati di Italia », pareva porre il problema del sostegno degli « agricoltori » alla « causa nazionale », complicato dal fatto che i difetti del sistema colonico avevano posto una seria ipoteca sulla « civiltà contadina ». Poggi concludeva che « gli agricoltori » costituivano una « numerosissima parte del popolo toscano, da cui dipende l'universale benessere »; lamentava che fossero invece privi di « diritti da custo-

(98) *Ivi*, p. 418.

(99) *Ivi*, p. 355.

dire ». Soprattutto « l'amor di patria » pareva « parola vuota di senso per loro »; mentre i 'giuristi del Risorgimento' ritenevano urgente che « città e campagna fraternizzino insieme », e che la « coorte di militi agricoltori », come già la « plebe romana », potesse offrire il « più valido sostegno della libertà nazionale » (100).

9. *Verso l'Italia.*

Il 29 Giugno 1848 Cosimo Ridolfi, presidente dei Georgofili, salutava in Vincenzo Gioberti, socio onorario, il « rigeneratore dell'italiana famiglia ». Ricordava che l'anno prima era stato ospitato Cobden, che, « infrangendo i vincoli del monopolio della terra », si era reso « banditore in Europa della libertà de' commerci », e pertanto del « gran principio della libertà de' popoli ». Ridolfi ascriveva Gioberti al novero di chi auspicava il migliorare le « condizioni attuali della possidenza rurale » ed « educare il mezzajolo », anche in vista di quel che pareva la prossima « confederazione politica ». Lambruschini spiegava che l'agricoltura, sottratta all'immagine di « gelida scienza », non serviva a « cavare il più e il meglio che possa dare la terra »; metteva in scena una « grande nutrice, che chiama alla medesima mensa il padrone e il contadino ». Salutato anche da Salvagnoli, Gioberti argomentava che la « vita nuova » doveva poggiare su una « buona morale ». La storia pareva dimostrare che i « popoli agricoltori » erano stati sempre « più innanzi per bontà pubblica e privata » di quelli che vivevano « sui traffici e industria »; l'« onesta agiatezza » era contrapposta alla « avidità di guadagno ». Gioberti non pareva combattere una battaglia di retroguardia, piuttosto perorare per una 'costituzione moderata'; sottolineava il « connubio della coltivazione coll'ufficio politico e col reggimento », e l'Accademia dei Georgofili pareva offrire un alto esempio di « civil sapienza, regno della libertà e delle leggi, che oggi comincia » (101). La prospettiva, ormai nazionale, era condivisa da

(100) *Ivi*, p. 438.

(101) *Ricevimento di Vincenzo Gioberti all'Accademia dei Georgofili la mattina del 29 giugno 1848*, Firenze, Galileiana, 1848; V. GIOBERTI, *Superiorità di un'onesta agiatezza basata sull'agricoltura in confronto ad un'opulenza raggiunta con l'industria*, in « Continuazione degli Atti della R. e I. Accademia dei Georgofili », 1848, pp. 170 ss.

Marco Minghetti, a proposito di una necessaria « relazione pacifica e benevola tra due classi di autorità senza violenza », un « ordine di cose » foriero di « beni » per « tutto lo Stato » (102). In un orizzonte italiano nel 1851 Cavour scriveva al presidente dei Georgofili, a proposito di un « esempio toscano delle verità economiche », penetrate nel Piemonte, con l'auspicio a che lo Stato sabauda portasse in Toscana, e poi in Italia, il « trionfo delle verità politiche » (103).

Nei tutt'altro che *Brevi ricordi della legislazione granducale della Toscana* Panattoni ripensava anche alla « era nuova », aperta da Pietro Leopoldo, che si era voluto « capo e non padrone dello Stato ». Il « sistema dei livelli », intreccio di diritto pubblico e privato, pareva riguardare « private questioni [che] appartengono al diritto civile », e al tempo stesso provocare l'« effetto generale di doverle comprendere nel diritto pubblico della nazione ». La « libertà fondiaria » — asseriva l'avvocato — « è infatti connessa con la libertà personale »; la liberalizzazione della terra sembrava essersi risolta nell'« incoraggiamento per gl'individui industriosi e attivi » (104). Nel 1861 Enrico Poggi pubblicava alcuni suoi risalenti *Discorsi*; nella dedica al senatore Cesare Alfieri riprendeva l'« idea » centrale, a suo dire espressa nella sua « storia della legislazione agraria », la « libertà », e non il « monopolio », come cuore vitale del « benessere popolare ». Da qui la critica dell'ancora perdurante « feudalità [che] fece del cittadino un servo politico », e l'esaltazione della libertà dell'agricoltura come condizione di esercizio della libertà politica. In nome del liberalismo giuridico Poggi asseriva che « le leggi e le istituzioni nelle quali entri l'elemento economico » dovevano « più lasciar fare ai privati che ai governanti »,

« la libertà è il migliore del privilegio, che la spontanea azione privata

(102) M. MINGHETTI, *Della proprietà rurale e dei patti fra il padrone e il lavoratore. Memorie della società agraria di Bologna*, in ID., *Opuscoli letterari ed economici*, Firenze, Le Monnier, 1872, pp. 3 ss. Di Minghetti considera il profilo di studioso di agricoltura R. GHERARDI, *Minghetti, Marco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma enciclopedia italiana, 2010.

(103) Fonte in I. IMBERCIADORI, *La Firenze dei Georgofili nel Risorgimento*, cit., p. 5.

(104) G. PANATTONI, *Brevi ricordi della legislazione granducale della Toscana*, in « La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza », 1858, p. 528.

è tanto più efficace quanto è meno inceppata dall'intervento e dalla protezione dei governi » (105).

Lo stesso senatore Poggi svolgeva un ruolo cruciale nell'unificazione legislativa; contrastava l'assimilazione piemontese col tenere ferme le conquiste civili 'patrie', senza indulgere in una battaglia di retroguardia a difesa della Toscanina. All'indomani dell'Unità l'ordine delle campagne toscane (106) sembrava trovare un assetto adeguato nel codice civile della « borghesia rurale » (107).

Nel 1935 sarà Piero Calamandrei a definire la « concezione patriarcale ed arcadica dell'agricoltura » della Toscanina anacronistica al tempo dei « consorzi, delle grandi affittanze, delle macchine e della bonifica integrale ». L'impresa agraria era l'orizzonte in cui il giurista toscano perorava per un nuovo codice di procedura civile; Calamandrei asseriva che, « più di ogni altra regione », era stata « la nostra Toscana » ad improntare la codificazione del 1865, con i suoi « idilli georgici », lontani quanto « i frammenti del diritto romano, che di tali idilli sono stati i principi ispiratori ». Il futuro artefice del codice del 1940 marcava la distanza dal 'mondo di ieri', l'« agricoltura dei nostri vecchi »,

« quando le più gravi minacce che potessero turbare la serenità del mezzadro o dell'enfiteuta consistevano nella fuga di uno sciame d'api o d'un albero pericolante o nel distaccarsi dal solco, devastato dalla furia del temporale, di una zolla erbosa, che poteva da un momento all'altro diventare un'*insula in flumine nata* » (108).

(105) E. POGGI, *Al chiarissimo signor Marchese Cesare Alfieri senatore del Regno*, in *Id.*, *Discorsi*, cit., p. IV.

(106) S. ROGARI, *Le campagne toscane nel ventennio post-unitario*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 2009, pp. 99 ss.

(107) Su questa caratteristica del codice civile del 1865 cfr. già G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato. Individualismo e diritto privato*, Torino, Giappichelli, 1969, p. 191; anche per l'ampia bibliografia cfr. L. PETRELLI, *L'agricoltura quale esercizio diretto o indiretto del diritto di proprietà e di altri diritti reali nel codice civile del 1865*, in *Atti del workshop Camerino 29 Ottobre 2015*, a cura di R. FAVALE e C. LATINI, Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, 2016, pp. 63 ss.; P. PASSANITI, *Mezzadria*, cit., pp. 49 ss.

(108) *Diritto agrario e processo civile. Comunicazione del Prof. Piero Calamandrei*, in *Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario, tenuto in Firenze nei giorni 21, 22 1 23 Ottobre 1935-XIII*, Firenze, Mariano Ricci, 1935-XIV, p. 357. Su quel primo

Eppure per Calamandrei tra l'agosto del 1939 e quello del 1941 la « casa di campagna » sarà il 'luogo dell'anima', rassicurante posto delle « leggi non scritte le quali non mutano col mutar dei regimi »,

« passano i re e crollano gli imperi ma i fiori, e i funghi e gli uccelli, come se nulla fosse cambiato, tornano sempre al loro tempo. Questa mia storia è forse più consolante della vostra, perchè vi racconta che esistono leggi le quali non mutano col mutar dei regimi » ⁽¹⁰⁹⁾.

Congresso e sui temi del diritto agrario in quella stagione cfr. A. GERMANÒ, *L'istituto di diritto agrario internazionale e comparato: la storia*, in *Przegląd Prawa Rolneg*, 2017, pp. 185 ss.

⁽¹⁰⁹⁾ P. CALAMANDREI, *Inventario della casa di campagna*, Roma, edizioni di storia e letteratura, 2013, pp. 254-255; sul senso di questa ed altre pagine intime del giurista letterato toscano cfr. E. BINDI, *Piero Calamandrei e le leggi razziali*, in *L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018*, a cura di M. PERINI, prefazione di F. FRATI, introduzione di F. COLAO, Pisa, Pacini, 2019, pp. 213 ss.

INDICE DEI NOMI

- ABERDAM, Serge, X, XXVI, 3, 4, 5.
ADAMI, Giacomo, 35.
ADORNATO, Francesco, 16.
AGNOLETTI, Mauro, XXVI, 17, 18.
ALFIERI, Carlo, 116.
AMODIO, Claudia, XXVII.
ANDREOLLI, Bruno, XXXI, 51.
ANDREUCCI, Ferdinando, X, 46, 76, 90-91, 97, 108.
ANTONIELLI, Livio, 15.
ANZILLOTTI, Antonio, XIX.
ARRIGHI, Vanna, 87.
ASCHEI, Mario, XVIII.
BACIOCCHI, Felice, XXVII, 10-11, 17.
BAGNOLI, Paolo, 105.
BANDINI, Mario, X.
BANDINI, Sallustio, 84.
BARBERIS, Corrado, XIX, 23, 84.
BARBINI, Tito, XXVIII.
BARSANTI, Danilo, 17, 20.
BARTOLO DA SASSOFERRATO, 71.
BENTHAM, Jeremy, 102.
BENVENUTI, F., XII, 70.
BERNARDINI, Federigo, 10.
BIAGIOLI, Giuliana, XXVI, 7, 20, 24, 35, 36, 50.
BIFFI Tolomei, Matteo, XVI, 21.
BIGLIAZZI, Lucia, VI, 24, 29, 30, 47.
BIGLIAZZI, Luciana, 6, 24, 29, 30, 47.
BINDI, Elena, 118.
BIROCCHI, Italo, XXII, XXXI, 68, 87.
BLOCH, Marc, X, XXV, 3.
BOLLA, Gian Gastone, X.
BONCOMPAGNI LUDOVISI, Luigi, 19.
BORSACCHI, Stefano, XXIV.
BORSARI, Luigi, 68, 69.
BOSELLINI, Luigi, 69, 108, 109.
BOSSI, Maurizio, XVII, 23.
BOTTA, Carlo, 34.
BRANCHI, Tommaso, 70, 71.
BRUGI, Biagio, 55.
BUONARROTI, Michelangelo, 91.
BUSACCA, Raffaele, 77.
CALAMANDREI, Piero, 95, 117, 118.
CALLAIOLI, Fabrizio, 3, 12, 13, 18.
CANOVARO, Umberto, 12.
CANTINI, Lorenzo XXIII, XXVIII, XIX, 9.
CAPEI, Pietro, 85, 91, 92, 108.
CAPOGRASSI, Giuseppe, XIX.
CAPPELLINI, Paolo, 3, XI.
CAPPONI, Gino, XXII, 6, 23, 81-93, 105, 114.
CARMIGNANI, Giovanni, XV, XVIII, XXV-XXVIII, 7, 21-36, 48, 87.
CARONI, Pio, IX.
CARRARA, Francesco, 73, 88.
CASSINIS, Giovanni Battista, 77, 79.
CATONI, Giuliano, 35.
CAVANNA, Adriano, XXVI.
CAVOUR, Camillo, 116.
CAZZETTA, Giovanni, XIX, 68.
CECCUTI, Cosimo, 107.
CEGNA, Annalisa, 16.
CERRI, David, 6, 52.
CHIARENTI, Francesco, 23-25.
CHIAVISTELLI, Antonio, XI, XVI, 27, 82, 100, 105.
CIANFEROTTI, Giulio, 3.
CIAPPELLI, Giuseppe, 82.
COBDEN, Richard, 106, 107, 115.
COLAO, Floriana IX, XVII, XXIII, XXVI, 6, 10, 31, 52, 63, 67, 73, 91, 102, 118.

- COLLETTA, Pietro, 26- 27.
 COLLINI, Lorenzo, 6, 21-22, 51-54.
 CONTI, Fulvio, XXI, XXVIII, 27.
 COPPINI, Romano Paolo, XIX, XXII, 3, 35.
 CORTESE, Ennio, VIII, 68, 87.
 CORTONESI, Alfio, XXX, 51.
 COSIMO I MEDICI, 19.
 COSTATO, Luigi, XIX.
 CRISTIANI, E., X, 4.
 D'URSO, Francesco, 68.
 DANELON VASOLI, Nidia, 82.
 DA PASSANO, Mario, XXVIII, 11.
 DANI, Alessandro, 3, XIII, XVII, XVIII, 16.
 DAUCHY, Eduard, XXVII, 58.
 DE BENEDICTIS, Angela, X.
 DE GERANDO, Joseph-Marie, 5.
 DE NOBILI, Uberto, 7.
 DE RICCI, Lapo, 24.
 DE VECCHI, Domenico, 37.
 DEL GRATTA, Rodolfo 12, 13.
 DEL ROSSO, Federico, 73, 110.
 DETTI, Tommaso, 36.
 DI GREGORIO, Mario, 35.
 DI LAURO, Alessandra, X, 4.
 DINELLI, P., 12.
 DOLEMAYER, Barbara, XIII.
 DUSCIO, Francesco, 69.
 EDIGATI, Daniele, 3, X, 41, 60.
 ELISA BONAPARTE, XXVII, 12, 17.
 FAVALE, Rocco, 117.
 FERDINANDO III, XX, 112.
 FERRANTE, Riccardo, IX, XVIII.
 FIERLI, Gregorio, XII, XIII, 9, 25-26, 33, 66, 69, 89, 97.
 FIORELLI, Piero, XIV, XXII.
 FORTI, Francesco, XIV, XV, XXII, 24, 39, 42-47, 66, 68, 81, 86-87, 100-104, 108.
 FORTUNET, Française, 1, 3.
 FOSI, Irene, X.
 FOSSOMBRONI, Vittorio, 53.
 FOURIER, Charles, 31.
 FRANCESCO I, 71.
 FRATI, Francesco, 118.
 FULCERI, Silvia, 12.
 GALEOTTI, Leopoldo, XXII, XIII, 39, 68, 76, 78, 101.
 GALGANETTI, Giuseppe Maria, 92.
 GALILEI, Galileo, 26.
 GASBARRI, 76.
 GAZZERI, Giuseppe, 92.
 GENTILE, Giovanni, 1.
 GERI, Marco Paolo, X, XI, XXVI 4, 8, 11, 18, 29, 34.
 GERMANÒ', Alberto, XXVIII, 5, 118.
 GHERARDI, Raffaella, 116.
 GIACHI, Marisa, 12, 18.
 GIANNI, Francesco Maria, XI, 100, 111.
 GIGLI, Agostino, 78.
 GIOBERTI, Vincenzo, 115-116.
 GIOIA, Melchiorre, 45.
 GIORGETTI, Giorgio, XVIII.
 GIUSTI, Giuseppe, 64.
 GOLDONI, Marco, X, 4.
 GORI PASTA, Orsola, XIII.
 GRAZIANI, Alessandro, 71.
 GRAZIANI, Carlo Alberto, XVII.
 GROSSI, Paolo, X, XI, XV, XVIII, XXV, XIX, XXX, XXXI, 42, 46, 51, 56, 73.
 GUARDUCCI, Anna, 7, 18.
 GUIDI RONTANI, Lorenzo, 100-101.
 HARTMANN, Claude, 2.
 HERTAULT DE LAMERVILLE, Jean-Marie, 2.
 IANNARELLI, Antonio, XV.
 IMBERCIADORI, Ildebrando, XII, XIV, 24, 35, 83, 116.
 INSABATO, Elena, 87.
 IRTI, Natalino, XIV, XXV.
 JACINI, Stefano, 22.
 JONES, Peter Murray, 3.
 LABARDI, Andrea, 91.
 LACCHÈ, Luigi, XXV, 16, 56.
 LAMBRUSCHINI, Raffaello, 24, 86, 115.
 LANDI, Andrea, XIII, 12.
 LANDUCCI, Leonida, XVI, 84.
 LASTRI, Marco, XVII, 6.
 LATINI, Carlotta, 117.
 LE LAY, Yves-François, 1.
 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, 60.
 LEICHT, Pier Silverio, XXX, 51.

- LEOPOLDO II D'ASBURGO LORENA, XXVII,
29, 35, 59, 70, 105, 113.
- LISI, Francesco, 109, 110.
- MAGGI, Stefano, 35.
- MALANIMA, Paolo, XVII.
- MALENOTTI, Ignazio, 22, 82-83.
- MALTHUS, Thomas Robert, 72.
- MALVOLTI, Alberto, XVIII.
- MANGIO, Carlo, XXV.
- MANNORI, Luca, VI, XX, XXI, XXII,
XXXI, 27, 36, 37, 53, 66, 68, 82, 83,
99, 100, 101, 102.
- MANZONI, Alessandro, VIII.
- MARCOLINI, Camillo, 100, 110.
- MARINELLI, Fabrizio, XXXI.
- MARMOTTAN, Paul, 3.
- MARTELLI, Francesco, 36.
- MARUCCO, Dora, 50.
- MARX, Karl, 16.
- MARZUCCHI, Celso, IX, XII, XIV, XV,
30-31, 46-50, 78, 93, 97.
- MASINI, Stefano XV, XIX.
- MATTEUCCI, Luigi, 10, 66, 67, 108.
- MATTONE, Antonello, XI, XXXI, 68, 87.
- MAZZACANE, Aldo XXVI, 35.
- MECCARELLI, Massimo, XXIX.
- MELLI, G. XXVI, 28.
- MENOU, Jacques François, XXVII.
- MERIGGI, Marco, 27.
- MERLIN, Philippe Antoine, 1.
- MILETTI, Marco Nicola, XI, XXXI, 68, 87.
- MINICCIA, Francesco, XVIII.
- MINGHETTI, Marco, 116.
- MIRRI, Mario, XXIV, XXV, XXVI.
- MOGGI, Antonio, 30.
- MOHNHAUPT, Hans, XIII.
- MOLINELLI, Giovanni Francesco, XI-XII.
- MONTANELLI, Giuseppe, 105-106.
- MONTELATI, Ubaldo, 88.
- MONTORZI, Mario, XIII, XIV, XXIV,
XXV, XXIV, XIX, XXVI, XXVIII,
12, 28, 61, 87, 90, 92.
- MORANDINI, Antonella, XI.
- MORANDINI, Francesca, XI.
- MORI, Francesco Antonio, 102.
- MORI, Giorgio, XIV.
- NAPOLEONE BONAPARTE, IX, XVI, 1, 2, 5.
- NARDI, Paolo, 3.
- NENCI, Domenico, XXIII.
- NEPPI MODONA, Leo, XI.
- NERI, Pompeo, XII.
- NICOSIA, Aldo, XXI.
- OTTONELLI, Omar, 22.
- OURLIAC, Paul, X, 3.
- OWEN, Robert, 31.
- PACE GRAVINA, Giacomo, 3, XXX, 56, 69,
79.
- PACINI FAZZI, Maria, 10.
- PAGANI, Giambattista, 25.
- PANATTONI, Giuseppe, XII, XXVII,
XXVIII, 25, 69, 70, 109, 110, 116.
- PANSINI, Giuseppe, XI.
- PAOLETTI, Ferdinando, 25.
- PAOLI, Maria Pia, 7.
- PAOLINI, Aldobrando, XV, 22, 25, 26,
36-38, 62, 83, 87, 109.
- PAPINI, Vincenza, 81.
- PARIGINO, Giuseppe Vittorio, XVIII, 11.
- PASSANITI, Paolo, 3, X, XXVIII, XXXI, 9,
16, 83, 85, 88, 117.
- PASSERIN D'ENTREVES, Alessandro, 35.
- PATRIARCA, Silvana, 50.
- PAZZAGLI, Carlo, XXI, XXVIII, 35, 84
- PAZZAGLI, Riccardo, XXII, XXVI, XXII,
20, 24, 31, 34.
- PENE VIDARI, Gian Savino, XXX.
- PERINI, Giulio, XI.
- PERINI, Mario, 118.
- PERMIGEART, Frédérique, 1.
- PESENDORFER, Franz, XXIX.
- PETTITI, Carlo Ilarione, 34.
- PETRELLI, Luca, 117.
- PICCINNI, Gabriella, XXX, 51.
- PIERGIOVANNI, Vito, XIV, 44, 55.
- PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, IX,
XI-XXII, XXIV-XXV, XXVII-XXX,
6, 7, 12, 17, 25, 26, 28, 33, 35-39, 43,
45, 53, 56, 57, 64, 65, 69, 70, 71, 73,
74, 88, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102,
103, 105, 111, 112, 113, 116.

- PIGNOTTI, Marco, XVI.
 PINI, Napoleone, XII, XXIV, 21, 30, 46-49, 76, 81, 92-98, 104, 114.
 PINTO, Giuliano, XVIII.
 PIVANO, Stefano, XXVIII, 5.
 POGGI, Enrico, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXVII, XXIX-XXXI, 28, 55, 64, 71-78, 81, 93, 98, 100, 105, 110-117.
 POGGI, Girolamo, XIV, XVI, XIX, XXVII, XXIX, XXX, 21, 26, 39, 40-47, 51-69, 100-103, 111, 112.
 PUCCINI, Aurelio, 82.
 QUAGLIONI, Diego, XVII.
 QUESNAY, François, 72.
 RANIERI LAMPORECCHI, Raffaello, 77.
 RENUCCI, Francesco Ottaviano, 12.
 RICASOLI, Bettino, 75, 76, 77.
 RICCI, Aldo G. A. XXI.
 RICCI, Jacopo, XVII.
 RICCI, Giuliano, 92.
 RIDOLFI, Cosimo, 20, 23-24, 26, 75, 83, 86, 91, 97, 114, 115.
 ROGARI, Sandro, 117.
 ROMAGNOSI, Gian Domenico, XIV, XXI, XXVI, 30, 55, 56, 61, 69, 97, 111.
 ROMBAI, Leonardo, XVII, XIX, XV, 18.
 RONDONNEAU, Louis, 2.
 ROOK BASILE, Eva, 5.
 ROSATI, Simone, X, 4.
 ROSPIGLIOSI, Giuseppe, 33.
 ROVERE, Ange, 12.
 RUCELLAI, Giulio, XII.
 SABBATINI, Renzo, 10.
 SACCHETTI, Girolamo, XXII.
 SAINT-SIMON, Henry, 31, 104.
 SALUCCI, Emilio, 49, 98, 99.
 SALVAGNOLI, Vincenzo, XIV, XXII, 51, 62-65, 74-77, 81-90, 92, 105-108, 114-115.
 SALVESTRINI, Arnaldo, 17, 23.
 SALVI, Stefania, T., 52.
 SANMINIATELLI, Luigi, XV, XXII, 72-74, 102.
 SANTI, Giorgio, 7.
 SAVARESE, Roberto, 55.
 SAVELLI, Marco Antonio, 9.
 SAY, Jean-Baptiste, 26.
 SBRICCOLI, Mario, XV, 16.
 SCALVANTI, Oscar, XXVI, 31.
 SCLOPIS, Federico, 55.
 SERENI, Emilio, 9.
 SERPIERI, Arrigo, IX.
 SIMONCELLI, Vincenzo, 55.
 SIRSI, Eleonora, X, 4.
 SISMONDI, Jean Charles-Léonard, XIV, XX, XXI, 23, 26, 34, 81, 84, 85, 95.
 SMITH, Adam, 84.
 SOFIA, Francesca, XXIII.
 SOLARI, Gioele, 117.
 SOLDANI, Simonetta, XXVIII.
 SOLIMANO, Stefano, XVI, XXVI, 110.
 SOMMA, Alessandro, XIII.
 SORDI, Bernardo, 3, XI, XVI, XXV, XXVII.
 SPAGNESI, Enrico, X, XIV, 34, 44, 47, 55, 72.
 SPINOSA, Alberto, XIV, XVI, XVIII, XXVII, 69, 108.
 STOLZI, Irene, 23.
 TABARRINI, Marco, IX, X, XI, XXV, 107.
 TACCHI, Francesca, 46, 73, 95.
 TAVANTI, Angelo, XII.
 TEMPERANI, Giuseppe, XXII.
 TERRENI, Stefania, 87.
 TIRELLI, Vito, 10.
 TOCQUEVILLE, Alexis, 111.
 TOGNARINI, Ivan, 19.
 TOLAINI, Roberto, 20, 24.
 TONI DI CIGOLI, Franco Silvano, X, 60.
 TORI, Giorgio, 10.
 TREVES, Paolo, 83.
 TRINCI, Bartolommeo, 71, 72.
 VALERI, Giovanni, XXIV, 31, 32, 34.
 VANNI, Giuseppe Cosimo, XIV, XV, XVIII, XXII, 51, 62-66, 73-74, 104-105.
 VAUDORÉ', Jean-François, 28, 29, 33.
 VECCHIO, Bruno, 17.
 VERGARI, Daniele, 17.
 VERNEILH PUYRASEAU, Charles Joseph, X, 3, 4, 5.

VICO, Gian Battista, 55, 56.

VIDAU, Frediano, 12.

VIEUSSEUX, Giovan Pietro, XXI, 23, 24, 27,
81, 82

VINCIGUERRA, Sergio, XXVII, 10, 12.

VITA, Ambrogio, 26.

VITALI, Stefano, 100.

VITTORIO EMANUELE II, XXVIII, XXXI,
77.

VOLPI, Alessandro, 87.

VOLPI, Giuliana, 12.

ZAGLI, Andrea, XVIII, 9.

ZUCCAGNI ORLANDINI, Attilio, XVII, 46.

INDICE

<i>Premessa</i>	VII
---------------------------	-----

UN'INTRODUZIONE E UNA CONCLUSIONE
L'ICONA DI PIETRO LEOPOLDO
PER UN DIRITTO AGRARIO « PROPRIO E DIVERSO »
NELLA TOSCANA DELL'OTTOCENTO

1. I giuristi all'Accademia dei Georgofili dal 'lungo' Settecento all'Ottocento..	IX
2. Le liberalizzazioni del Granduca che « nobilitò l'agricoltura »..	XVII
3. La 'fortuna' della legislazione leopoldina nelle Raccolte di leggi, 'specchio della giustizia'.	XXIII
4. Il problema del codice rurale (e civile) dagli anni francesi alla Restaurazione (e all'Unità).	XXV

CAPITOLO I

L'« IMPOSSIBLE CODIFICATION » NELLA TOSCANA FRANCESE.
LE ECCEZIONI CODICISTICHE NEI PRINCIPATI DI LUCCA E PIOMBINO

1. Un codice impossibile in Francia: dal ' <i>code rural</i> ' al <i>Project de code rural</i> (1791-1814).	1
2. I rilievi dei Toscani sul <i>Project de code rural</i>	5
3. Il codice rurale dei Principati di Lucca e Piombino e le 'varianti' nel codice rurale per il Principato di Piombino.	10
4. Il Regolamento per i boschi e foreste di Piombino.	17

CAPITOLO II

IL DIBATTITO SUL DIRITTO E SULLE ISTITUZIONI AGRARIE
NELLA RESTAUZIONE. « BUONE DOTTRINE » E « CODICE RURALE »

1. I Georgofili per il « progresso dell'agricoltura »..	21
---	----

2.	Un diritto, una giurisdizione, un codice rurale amministrativo per Giovanni Carmignani.	27
3.	Governo e proprietari terrieri. Dubbi dei Georgofili sul Catasto.	35
4.	Il <i>Piano di istituzioni agrarie</i> di Girolamo Poggi.	39
5.	I « Manuali » di Poggi e le « buone dottrine » di Forti.	42
6.	Un codice rurale per Napoleone Pini.	46

CAPITOLO III

IL LIVELLO, CONTRATTO E PUBBLICA ISTITUZIONE

1.	I « livelli di Toscana » per Lorenzo Collini.	51
2.	Il « sistema livellare » nel Saggio di Girolamo Poggi.	54
3.	L'eredità leopoldina e la necessità di « modificazioni a pro dell'agricoltura e pubblica economia » per Giuseppe Cosimo Vanni e Vincenzo Salvagnoli.	62
4.	Proposte e tentativi legislativi per facilitare l'affrancazione dei livelli.	65
5.	Il sistema livellare leopoldino « al paragone dei tempi ».	68
6.	L'affrancazione generale, « legge frutto postumo venuto in luce dopo sciolto il governo ».	74

CAPITOLO IV

LA « LIBERTÀ FONDIARIA » E IL « DIRITTO PUBBLICO DELLA NAZIONE »

1.	Premessa. Politica e « coltivazione della terra ».	81
2.	Il « nostro sistema di mezzeria ». « Libertà », « servitù ».	83
3.	La colonia parziaria.	90
4.	La « cultura delle terre costituisce la interna potenza dello Stato ». Il Saggio di un Corso di legislazione rurale di Napoleone Pini.	94
5.	Proprietà fondiaria, « amministrazioni economiche », « poteri politici ». La memoria delle riforme leopoldine nelle critiche dei provvedimenti del « governo restaurato granducale ».	99
6.	La « toscana cittadinanza » per Vincenzo Salvagnoli.	105
7.	I codici mancati.	108
8.	La « storia della legislazione agraria » per Enrico Poggi.	110
9.	Verso l'Italia.	115
	<i>Indice dei nomi</i>	119

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

- Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174
- Vol. 41 (2012), 8°, p. 940
- Vol. 42 (2013), 8°, p. 804
- Vol. 43 (2014) - Autonomia - Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1144
- Vol. 44 (2015), due tomi in 8°, p. 1262
- Vol. 45 (2016), 8°, p. 778
- Vol. 46 (2017) - Giuristi e Stato sociale, due tomi in 8°, p. 1060
- Vol. 47 (2018), 8°, p. 816
- Vol. 48 (2019), 8°, p. 840
- Vol. 49 (2020), 8°, p. 914

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECULARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 **LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, **GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE**
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, **LO STATO IMMAGINARIO**
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 **STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO**
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, **STILE FIORENTINO**
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254

- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO
TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536

- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755
- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, IL SOVRANO TUTORE
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO
(1998), 8°, p. X-474

- 53 Giovanni Cazzetta, PRÆSUMITUR SEDUCTA
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, POTENZA E RAGIONE
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden
(1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE
CLASSICO
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTION
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo I (1910-1927)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, NEL SEGNO DEI TEMPI
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, GENERALIA DELICTORUM
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA
(SECOLI XVII-XX)
(2006), 8°, p. XII-374

- 68 Franco Cipriani, *SCRITTI IN ONORE DEI PATRES*
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*
Un recupero per il diritto
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, *STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA*
I. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, *NOBILTÀ DEL DIRITTO*
Profili di giuristi
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, *LA RAGIONE DEL DIRITTO*
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, *GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007*
How to make, unmake, and remake law with words
(2008), 8°, p. VIII-268

- 83 Paolo Grossi, TRENT'ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE
Quaderni fiorentini 1972-2001
(2009), 8°, p. XXVIII-252
- 84 Aldo Sandulli, COSTRUIRE LO STATO
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federigo Bambi, UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisori fiorentine del 1355-57
(2009), 8°, p. IV-816
- 88 Mario Sbriccoli, STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA
Scritti editi e inediti (1972-2007)
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo II (1928-1943)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE
(2010), 8°, p. X-576
- 91 Marco Sabbioneti, DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo
A cura di Gabriele Magrin
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, CENSORI E GIURISTI
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)
(2011), 8°, p. XXXIV-410
- 95 ALESSANDRO GIULIANI: L'ESPERIENZA GIURIDICA FRA LOGICA ED ETICA
A cura di Francesco Cerrone e Giorgio Repetto
(2012), 8°, p. VI-848
- 96 Carlo Nitsch, IL GIUDICE E LA LEGGE
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo
Novecento
(2012), 8°, p. X-342

- 97 Rodrigo Míguez Núñez, TERRA DI SCONTRI
Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali
(2013), 8°, p. X-360
- 98 Enrico Finzi, "L'OFFICINA DELLE COSE"
Scritti minori
A cura di Paolo Grossi
(2013), 8°, p. LXII-212
- 99 Michele Pifferi, L'INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA
Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. IV-336
- 100 Paolo Grossi, SCRITTI CANONISTICI
A cura di Carlo Fantappiè
(2013), 8°, p. XLVI-314
- 101 Massimiliano Gregorio, PARTE TOTALE
Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. XIV-440
- 102 Emanuele Somma, JUGE NATUREL E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
FRANCESE (1790-1795)
(2013), 8°, p. VI-166
- 103 DALLA COSTITUZIONE "INATTUATA" ALLA COSTITUZIONE "INATTUALE"?
Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 24-25 gennaio 2013
A cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta
(2013), 8°, p. VIII-430
- 104 STORIA E DIRITTO
Esperienze a confronto
Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei *Quaderni fiorentini*
Firenze, 18-19 ottobre 2012
A cura di Bernardo Sordi
(2013), 8°, p. VI-506
- 105 Michael Stolleis, STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA
II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914
(2014), 8°, p. XVIII-766
- 106 Paolo Grossi, NOBILTÀ DEL DIRITTO
Profili di giuristi - II
(2014), 8°, p. XII-334
- 107 Irene Stolzi, LE INCHIESTE PARLAMENTARI
Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)
(2015), 8°, p. XXVIII-328
- 108 GIUSTIZIA PENALE E POLITICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO
Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto
a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti
(2015), 8°, p. X-536
- 109 Giulio Abbate, «UN DISPOTISMO ILLUMINATO E PATERNO»
Riforme e codificazione nell'India britannica (1772-1883)
(2015), 8°, p. VIII-312

- 110 Piero Bellini, **SUGLI USITATI PARADIGMI DELLA CANONISTICA OSSERVANTE**
Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo
(2016), 8°, p. VIII-284
- 111 Ferdinando Mazzarella, **UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE**
Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra
(2016), 8°, p. X-346
- 112 **ATTUALITÀ E STORIA DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO**
Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità
a cura di Roberto Bartoli e Michele Pifferi
(2016), 8°, p. VI-334
- 113 Maria Sole Testuzza, **"IUS CORPORIS, QUASI IUS DE CORPORE DISPONENDI"**
Il tractatus de potestate in se ipsum di Baltasar Gómez de Amescúa
(2016), 8°, p. IV-370
- 114 Alberto Spinosa, **"CIVILI IN DIVERSISSIMO MODO"**
Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento
(2017), 8°, p. XVIII-278
- 115 Raffaele Volante, **LA SOSTITUZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI NEL DIRITTO COMUNE CLASSICO**
(2017), 8°, p. VI-192
- 116 Federigo Bambi, **SCRIVERE IN LATINO, LEGGERE IN VOLGARE**
Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento
(2018), 8°, p. IV-370
- 117 Valerio Torreggiani, **STATO E CULTURE CORPORATIVE NEL REGNO UNITO**
Progetti per una rappresentanza degli interessi economici nella riflessione inglese della prima metà del XX secolo
(2018), 8°, p. IV-282
- 118 Maurizio Fioravanti, **LA COSTITUZIONE DEMOCRATICA**
Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo
(2018), 8°, p. VIII-494
- 119 Francesco Saverio Nisio, **LUCIEN LÉVY-BRUHL**
Filosofia, scienze sociali, giustizia
(2019), 8°, p. VIII-796
- 120 Costantino Mortati, **LA COSTITUZIONE DI WEIMAR**
Con un saggio introduttivo di Maurizio Fioravanti
(2019), 8°, p. XXII-110
- 121 **SINDACATI E DIRITTO DEL LAVORO TRA DITTATURE E DEMOCRAZIE NELL'EUROPA MEDITERRANEA E LATINA DEL XX SECOLO**
a cura di Irene Stolzi
(2019), 8°, p. VI-312
- 122 Paolo Passaniti, **IL DIRITTO CANGIANTE**
Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano
(2019), 8°, p. XVI-246
- 123 Philipp Lotmar, **LA GIUSTIZIA E ALTRI SCRITTI**
a cura di Iole Fagnoli e Luca Nogler
(2020), 8°, p. XXII-358
- 124 Paolo Grossi, **IL DIRITTO CIVILE IN ITALIA FRA MODERNO E POSMODERNO**
Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico
(2021), 8°, p. XII-170

- 125 Francesco Migliorino, LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
(2021), 8°, p. X-194
- 126 Floriana Colao, UN DIRITTO PER L'AGRICOLTURA
Itinerari giuridici-economici nella Toscana dell'Ottocento
(2021), 8°, p. XXXII-126

€ 17,00

024213109

ISBN 978-88-28-83244-7



9 788828 832447